

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

---

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 28 gennaio 2004

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

---

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

---

### AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

---

CORTE COSTITUZIONALE



# S O M M A R I O

---

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

- N. **26.** Sentenza 19 dicembre 2003 - 20 gennaio 2004.  
 Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.  
**Questione di legittimità costituzionale - Omogeneità di materia - Separazione da altre questioni sollevate con gli stessi ricorsi, oggetto di distinte decisioni.**  
 - Legge 8 dicembre 2001, n. 448.  
**Beni culturali - Esternalizzazione della gestione - Concessione dei servizi di gestione a soggetti non statali - Definizione con regolamento ministeriale di modalità, criteri e garanzie - Normativa dello Stato - Impugnazione con ricorsi delle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria - Denuncia di legiferazione statale con norme di dettaglio, anziché di principio, e previsione di normazione secondaria in materia attribuita alla competenza concorrente regionale - Titolarità dello Stato in ordine ai beni oggetto del servizio in concessione - Non fondatezza della questione.**  
 - Legge 8 dicembre 2001, n. 448, art. 33.  
 - Costituzione, artt. 117, 118 e 119. .... Pag. 15
- N. **27.** Sentenza 19 dicembre 2003 - 20 gennaio 2004.  
 Giudizio su conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.  
**Parchi e aree protette - Ente Parco dell'Arcipelago Toscano - Commissario straordinario - Nomina governativa (con decreto del Ministro competente) - Mancato perfezionamento dell'intesa prevista dalle norme per la nomina del Presidente dell'Ente - Ricorso della Regione Toscana per conflitto di attribuzione - Accoglimento - Violazione nel caso di specie del principio di leale cooperazione tra Stato e Regione - Conseguente annullamento dell'atto statale impugnato.**  
 - Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 19 settembre 2002.  
 - Costituzione, artt. 5, 117, 118 e 97; legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 9 ..... » 21
- N. **28.** Sentenza 13 - 23 gennaio 2004.  
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.  
**Notificazioni e comunicazione (in materia civile) - Notificazione nei confronti del notificante - Perfezionamento alla data di perfezionamento delle formalità di notifica poste in essere dall'ufficiale giudiziario e da questi attestata nella relazione di notificazione - Assunto contrasto con i principî già affermati, con anteriore giurisprudenza costituzionale, in ordine alle notificazioni - Ricorso necessario alla interpretazione sistematica delle norme censurate - Perfezionamento della notificazione nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Non fondatezza della questione.**  
 - Cod. proc. civ., artt. 139 e 148 (combinato disposto).  
 - Costituzione, artt. 3 e 24. .... » 25

## N. 29. Sentenza 13 - 23 gennaio 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Imposte e tasse - Emersione di lavoro irregolare - Imponibili che ne derivano - Imposte sostitutive - Ritenuta destinazione del relativo gettito al fondo statale istituito ai sensi della legge n. 388 del 2000 - Normativa dello Stato - Ricorso della Regione Siciliana - Assunta lesione delle prerogative della Regione, cui spetterebbero i tributi previsti - Applicabilità delle norme censurate compatibilmente con le norme statutarie - Non fondatezza della questione.**

- Legge 18 ottobre 2001, n. 383, art. 1 (nel testo modificato dall'art. 21, comma 1-bis del d.l. 25 settembre 2001, n. 350, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 409).
- Costituzione, artt. 3 e 81, quarto comma; statuto Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2.

**Imposte e tasse - Emersione di lavoro irregolare - Imponibili che ne derivano - Imposte sostitutive - Regolazioni contabili degli effetti finanziari - Previsioni di legge statale - Ricorso della Regione Siciliana - Ritenuta ripartizione del gettito fiscale per entrate di sicura spettanza regionale - Lamentata esclusione della partecipazione regionale alla determinazione di tale riparto - Non fondatezza della questione.**

- Legge 18 ottobre 2001, n. 383, art. 3, comma 4.
- Costituzione, artt. 3 e 81, quarto comma; statuto Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2.

**Imposte e tasse - Riduzione di imposte e agevolazioni fiscali - Conseguenti minori entrate a far data dall'esercizio finanziario 2003 - Previsioni di legge statale - Ricorso della Regione Siciliana - Assunta lesione delle prerogative regionali in ordine alla attribuzione di entrate di spettanza regionale - Non fondatezza della questione.**

- Legge 18 ottobre 2001, n. 383, art. 18.
- Costituzione, artt. 3 e 81, quarto comma; statuto Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2 .....

Pag. 28

## N. 30. Sentenza 13 - 23 gennaio 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Impiego pubblico - Trattamento economico - Aumenti stipendiali corrisposti al personale in servizio - Mancata estensione al personale già in quiescenza - Lamentata ingiustificata disparità di trattamento tra pensionati e tra titolari di stipendi e pensioni, con violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza della pensione - Non fondatezza delle questioni.**

- D.L. 27 dicembre 1989, n. 413 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37), art. 1, comma 2; d.l. 24 novembre 1990, n. 344 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 gennaio 1991, n. 21), art. 5; d.l. 7 gennaio 1992, n. 5 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 6 marzo 1992, n. 216), artt. 2, 3, e 4.
- Costituzione, artt. 3, 36 e 38. .... » 33

## N. 31. Ordinanza 13 - 23 gennaio 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Regione Liguria - Edilizia e urbanistica - Centri storici - Recupero e riqualificazione - Norme regionali - Ricorso governativo - Prospettata lesione della competenza statale in tema di tutela dell'ambiente, della competenza concorrente in tema di governo del territorio e in tema di poteri sostitutivi - Sopravvenuta normativa di modifica della legge impugnata - Rinuncia al ricorso - Estinzione del giudizio.**

- Legge Regione Liguria 10 luglio 2002, n. 29, art. 5, commi 3, primo periodo 5, secondo periodo, 6, 7, 8 e 10; artt. 8, 22, comma 2, e 24.
- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettere l), s), terzo comma, e 120; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25, ultimo comma. » 39

## N. 32. Ordinanza 13 - 23 gennaio 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Regione Siciliana - Bilancio - Vigilanza venatoria - Utilizzo di mezzi finanziari già impegnati in esercizi precedenti - Legge regionale - Ricorso dello Stato - Assunta lesione del principio di annualità del bilancio - Sopravvenuta promulgazione parziale della legge impugnata (con omissione delle parti censurate) - Cessazione della materia del contendere.**

- Legge Regione Siciliana approvata il 30 luglio 2003, art. 1.
- Costituzione, artt. 81 e 97.

**Regione Siciliana - Urbanistica ed edilizia - Variazione di destinazione d'uso degli immobili e sanatorie di costruzioni in difformità dalla vigente normativa - Legge regionale - Ricorso governativo - Sopravvenuta promulgazione parziale della legge impugnata (con omissioni delle parti censurate) - Cessazione della materia del contendere.**

- Legge Regione Siciliana approvata il 30 luglio 2003, art. 9.
- Costituzione, artt. 9 e 97; statuto Regione Siciliana, artt. 14 e 17.

**Regione Siciliana - Enti soggetti a tutela e vigilanza della Regione - Istituto regionale per il credito alla cooperazione e Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane - Personale dipendente - Trattamento economico e giuridico - Legge regionale - Ricorso statale - Assunta disparità di trattamento per norme di favore nei confronti del personale considerato, con pregiudizio sul buon andamento amministrativo, e mancata copertura della spesa prevista - Promulgazione parziale della legge impugnata - Cessazione della materia del contendere.**

- Legge Regione Siciliana approvata il 30 luglio 2003, art. 13.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 81. ....

Pag. 42

## N. 33. Ordinanza 13 - 23 gennaio 2004.

Giudizio per la correzione di errore materiale.

**Sentenza n. 307 del 2003 - Considerato in diritto - Errore - Necessaria correzione.**

- Legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, art. 3, comma 4.
- Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 21 .....

» 44

#### ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

## N. 92. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'11 dicembre 2003 (della Regione Marche).

**Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina dell'organizzazione del mercato del lavoro - Previsione del mantenimento da parte delle Province delle funzioni amministrative attribuite dal d.lgs. n. 469/1997 - Ricorso della Regione Marche - Denunciata lesione della sfera di competenza regionale in materia di tutela e sicurezza del lavoro, nonché di collocamento al lavoro, mediante l'adozione di una disciplina analitica e di dettaglio.**

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 3, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, e 118, primo, secondo e terzo comma, anche in relazione all'art. 77 Cost.

**Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di organizzazione e mercato del lavoro di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina dell'organizzazione del mercato del lavoro - Modalità di rilascio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle autorizzazioni all'intermediazione e interposizione nella somministrazione di lavoro - Costituzione di apposito albo nazionale delle agenzie per il lavoro «autorizzate» allo svolgimento di tali attività - Denunciata lesione della sfera di competenza regionale in materia di tutela del lavoro e di mercato del lavoro, mediante l'adozione di una disciplina analitica e di dettaglio - Incidenza sui principi di uguaglianza e di libertà d'iniziativa economica privata.**

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 4.
- Costituzione, artt. 3, 41, 117, terzo, quarto e sesto comma, e 118, primo, secondo e terzo comma, anche in relazione all'art. 77 Cost.

**Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di organizzazione e mercato del lavoro di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina dell'organizzazione del mercato del lavoro - Individuazione di regimi di autorizzazione con riferimento a particolari categorie di soggetti - Divieto ai consulenti del lavoro di svolgere attività di intermediazione individualmente o in forma diversa da quanto indicato negli artt. 4, 5 e 6, comma 3 - Previsione della possibilità per le Regioni di concedere autorizzazione allo svolgimento dell'attività di intermediazione - Ricorso della Regione Marche - Denunciata lesione della sfera di competenza regionale in materia di tutela e sicurezza del lavoro, nonché di collocamento al lavoro, mediante l'adozione di disciplina analitica e di dettaglio - Violazione di principi di uguaglianza e di libertà di iniziativa economica privata.**

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 6.
- Costituzione, artt. 3, 41, 117, terzo, quarto e sesto comma, e 118, primo, secondo e terzo comma, anche in relazione all'art. 77 Cost.

**Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina dell'occupazione del mercato del lavoro - Apprendistato - Individuazione in maniera completa ed esaustiva del numero massimo di apprendisti assumibili da ogni singolo datore di lavoro nonché delle tipologie di lavoro cui si applica il contratto di apprendistato - Ricorso della Regione Marche - Denunciata lesione della sfera di competenza regionale in materia di tutela e sicurezza del lavoro e di mercato lavoro, mediante l'adozione di una disciplina analitica e di dettaglio.**

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 47.
- Costituzione, artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, anche in relazione all'art. 77 Cost.

**Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina dell'occupazione del mercato del lavoro - Apprendistato «professionalizzante» - Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione - Crediti formativi - Repertorio delle professioni - Incentivi economici e normativi e disposizioni previdenziali relative al contratto di apprendistato - Ricorso della Regione Marche - Denunciata lesione della sfera di competenza regionale in materia di tutela e sicurezza del lavoro e di collocamento al lavoro, mediante l'adozione di una disciplina analitica e di dettaglio.**

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, artt. 48, 49, 50, 51, 52 e 53.
- Costituzione, artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, anche in relazione all'art. 77 Cost.

**Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina dell'occupazione del mercato del lavoro - Contratti di inserimento e tirocini estivi di orientamento - Ricorso della Regione Marche - Denunciata lesione della sfera di competenza regionale in materia di istruzione e formazione professionale nonché di tutela e sicurezza del lavoro e collocamento al lavoro, mediante l'adozione di una disciplina analitica e di dettaglio.**

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, artt. 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60.
- Costituzione, artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, anche in relazione all'art. 77 Cost.

**Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina dell'occupazione del mercato del lavoro - Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti e prestazioni esulanti dal mercato del lavoro - Esclusione della possibilità per le Regioni di intervenire in materia - Ricorso della Regione Marche - Denunciata lesione della sfera di competenza regionale in materia di sicurezza e tutela del lavoro, mediante l'adozione di una disciplina analitica e di dettaglio.**

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, artt. 70, 71, 72, 73 e 74.
- Costituzione, artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, anche in relazione all'art. 77 Cost. ....

Pag. 45

N. 1175. Ordinanza della Corte di appello di Milano del 7 luglio 2003.

**Spese processuali - Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore d'ufficio - Assunzione a carico dell'Erario dei relativi oneri finanziari nel caso di vano esperimento delle procedure per il recupero dei crediti professionali - Mancata indicazione dei mezzi di copertura finanziaria.**

- Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, art. 32-bis, introdotto dall'art. 18 della legge 6 marzo 2001, n. 60, ora ricompreso nell'art. 117 del d.lgs. 30 maggio 2002, n. 115, art. 117.
- Costituzione, art. 81, comma quarto. .... » 53

N. 1176. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise del 4 luglio 2003.

**Enti locali - Regione Molise - Comunità montane - Scioglimento, sospensione del consiglio e commissariamento - Attribuzione dei relativi poteri al Presidente della giunta regionale - Irragionevolezza - Incidenza sui principi di autonomia degli enti locali e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione del principio della riserva di legge statale in materia di organi di governo e funzionamento degli enti locali.**

- Legge Regione Molise 8 luglio 2002, n. 12, art. 17.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 114, 117 e 123. .... » 54

N. 1177. Ordinanza del T.A.R. del Lazio del 30 ottobre 2003.

**Cooperazione, cooperativa - Cooperative agricole - Assunzione a carico del bilancio dello Stato delle garanzie prestate dai soci, in caso di esistenza dello stato di liquidazione o di sentenza almeno di primo grado, attestante lo stato di insolvenza - Ammissione al beneficio solo delle cooperative che abbiano presentato domanda entro i termini previsti dalla legge - Conseguente esclusione delle cooperative che non abbiano presentato tempestiva domanda per ragioni ad esse non imputabili e per disposizioni ministeriali illegittime ed annullate dal giudice amministrativo - Irragionevolezza e disparità di trattamento di situazioni omogenee - Lesione del principio della funzione sociale della cooperazione.**

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 126, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, e 45 .... » 58

n. 1178. Ordinanza del Tribunale di Arezzo del 27 settembre 2003.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Attribuzione alla polizia giudiziaria di un potere autonomo e superiore rispetto a quello riconosciuto alla autorità giudiziaria - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.**

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 13, comma 1.
- Costituzione, art. 13, commi secondo e terzo .....

Pag. 66

n. 1179. Ordinanza del Tribunale di Arezzo del 27 settembre 2003.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Attribuzione alla polizia giudiziaria di un potere autonomo e superiore rispetto a quello riconosciuto alla autorità giudiziaria - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.**

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 13, comma 1.
- Costituzione, art. 13, commi secondo e terzo .....

» 68

n. 1180. Ordinanza del Giudice di pace di Livorno del 3 novembre 2003.

**Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Applicabilità di tale previsione ai ricorsi proposti dopo la sua entrata in vigore, pur se relativi ad infrazioni commesse anteriormente - Disparità di trattamento rispetto a coloro che, per infrazioni coeve del medesimo tipo, hanno potuto ricorrere senza deposito di alcuna cauzione.**

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, comma 3 (introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214).
- Costituzione, artt. 3 e 25.

**Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Mancata previsione che la cauzione da versare corrisponda invece alla sanzione elevata in concreto nell'atto di accertamento - Limitazione del diritto di difesa del cittadino - Violazione del principio di ragionevolezza - Reintroduzione di fatto della regola del *solve et repete*.**

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, comma 3 (introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214).
- Costituzione, artt. 24 e 25.

**Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Mancata previsione che il massimo edittale sia quello della sanzione vigente al momento in cui è stato commesso il fatto - Contrasto con il principio di legalità.**

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis* [comma 3] (introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214).
- Costituzione, art. 25. ....

Pag. 70

N. 1181. Ordinanza del Giudice di pace di Sulmona del 30 ottobre 2003.

**Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Violazione del principio di uguaglianza - Discriminazione fra cittadini in base alle condizioni economiche - Lesione o limitazione del diritto di agire in giudizio - Incidenza sui diritti inviolabili dell'uomo.**

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, comma 3 (introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214).
- Costituzione, artt. 2, 3 e 24. ....

» 72

N. 1182. Ordinanza del Giudice di pace di Sulmona del 3 novembre 2003.

**Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Violazione del principio di uguaglianza - Discriminazione fra cittadini in base alle condizioni economiche - Attribuzione alla Pubblica amministrazione di un'ingiustificata posizione di vantaggio - Incidenza sui diritti inviolabili dell'individuo - Lesione del diritto di difesa.**

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis* (introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214).
- Costituzione, artt. 2, 3 e 24. ....

» 74

N. 1183. Ordinanza del Giudice di pace di Sulmona del 3 novembre 2003.

**Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Disparità di trattamento fra cittadini e Pubblica amministrazione, nonché fra cittadini abbienti e non abbienti - Contrasto con il principio di uguaglianza (nella sua accezione formale e sostanziale) - Violazione del diritto di agire e difendersi in giudizio - Incidenza sui diritti inviolabili dell'uomo.**

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis* (introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214).
- Costituzione, artt. 2, 3 e 24. ....

» 76

N. 1184. Ordinanza del Giudice di pace di Sulmona del 3 novembre 2003.

**Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Violazione del principio di uguaglianza - Discriminazione fra cittadini in base alle condizioni economiche - Attribuzione alla Pubblica amministrazione di un'ingiustificata posizione di vantaggio - Incidenza sui diritti inviolabili dell'individuo - Lesione del diritto di difesa.**

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis* (introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214).
- Costituzione, artt. 2, 3 e 24. .... Pag. 79

N. 1185. Ordinanza del Giudice di pace di Sulmona del 6 novembre 2003.

**Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Discriminazione in danno dei cittadini meno abbienti - Impedimento di fatto alla tutela giurisdizionale - Contrasto con il principio di eguaglianza e con il diritto di agire in giudizio - Incidenza sui diritti inviolabili dell'uomo.**

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis* (introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214).
- Costituzione, artt. 2, 3 e 24. .... » 81

N. 1186. Ordinanza del Tribunale di Roma dell'11 agosto 2003.

**Previdenza e assistenza sociale - Assicurazione per la disoccupazione involontaria - Indennità di disoccupazione ordinaria - Lavoratori con contratto a tempo parziale verticale su base annua ultrasemestrale, iscritti nelle liste di collocamento per i periodi di inattività - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ai lavoratori stagionali e agli altri lavoratori assicurati - Incidenza sulla garanzia previdenziale.**

- R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 45, comma terzo.
- Costituzione, artt. 3 e 38, comma secondo. .... » 82

N. 1187. Ordinanza del Giudice di pace di Viterbo del 1° ottobre 2003.

**Circolazione stradale - Norme di comportamento - Obbligo di indossare la cintura di sicurezza - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di uguaglianza (in raffronto alle categorie esenti dall'obbligo) - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo - Violazione della libertà personale - Incidenza sul rispetto della persona umana - Contrasto con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.**

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 172, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 2, 3, 13 e 32, comma secondo; Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848), art. 8; Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (proclamata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948), art. 29, n. 2. .... » 86

n. 1188. Ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Verona dell'8 settembre 2003.

**Spese di giustizia - Restituzione di beni sequestrati - Mancata restituzione - Disciplina - Mancanza di una valida delega a disciplinare la materia.**

- D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, artt. 150, 151, 154 e 299 (quest'ultimo nella parte in cui abroga l'art. 264 cod. proc. pen.), come riprodotti nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
- Costituzione, art. 76.

**In subordine: Spese di giustizia - Restituzione dei beni sequestrati - Mancata restituzione - Disciplina - Contrasto con i principi e i criteri direttivi della legge delega.**

- D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, artt. 150, 151, 154 e 299 (quest'ultimo nella parte in cui abroga l'art. 264 cod. proc. pen.), come riprodotti nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
- Costituzione, art. 76.

**In subordine: Legge ed atti equiparati - Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Testi unici - Mancanza di criteri e di principi idonei a definire i tratti fondamentali e le scelte rilevanti con riferimento alle materie delegate.**

- Legge 8 marzo 1999, n. 50, art. 7.
- Costituzione, art. 76.

**Spese di giustizia - Restituzione dei beni sequestrati - Mancata restituzione - Procedure - Incidenza sul buon andamento dell'amministrazione della giustizia.**

- D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, artt. 150, 151, 154 e 299 (quest'ultimo nella parte in cui abroga l'art. 264 cod. proc. pen.).
- Costituzione, art. 97, primo comma, anche in relazione all'art. 3 Cost. ....

Pag. 88

n. 1189. Ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 20 ottobre 2003.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Straniero sottoposto a procedimento penale, nella specie, instauratosi con rito direttissimo, per fatto diverso dalla violazione delle norme in materia di ingresso o permanenza illegale nel territorio dello Stato - Sospensione della immediata esecutività del decreto di espulsione - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di uguaglianza - Contrasto con il principio di autonomia ed indipendenza della magistratura - Violazione del principio del giusto processo.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3, 24, 104 e 111.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Straniero espulso in pendenza di procedimento penale a carico del medesimo - Autorizzazione a rientrare in Italia, per il pieno esercizio del diritto di difesa, *ipso iure*, o con provvedimento del giudice procedente, anziché del questore - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di uguaglianza - Contrasto con il principio di autonomia ed indipendenza della magistratura - Violazione del principio del giusto processo.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 17.
- Costituzione, artt. 3, 24, 104 e 111. ....

» 96

n. 1190. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Genova del 18 settembre 2003.

**Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Aliquota applicabile a banche, società finanziarie ed imprese assicurative - Fissazione transitoria in misura (5,4%) maggiore dell'aliquota base - Violazione del principio di uguaglianza - Contrasto con il principio di capacità contributiva e di generalità dell'imposizione tributaria - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto agli altri soggetti d'imposta.**

- Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 45, comma secondo.
- Costituzione, artt. 3 e 53. ....

» 100

n. 1191. Ordinanza della Corte di appello di Genova dell'11 novembre 2003.

**Procedimento civile - Ricorso alla Corte d'appello per la corresponsione di equo indennizzo per irragionevole durata del processo - Termine di decadenza di sei mesi, decorrente dal momento in cui la decisione che conclude il processo stesso sia divenuta definitiva - Incidenza sul diritto di difesa e sul principio di soggezione del giudice alla legge, sotto il profilo dell'obbligo del giudice stesso di assicurare alle parti la concreta praticabilità degli istituti processuali previsti dalle leggi.**

- Legge 24 marzo 2001, n. 89, art. 4.

- Costituzione, artt. 24 e 101 ..... Pag. 102

n. 1192. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 dicembre 2003) del Giudice di pace di Bari dell'8 aprile 2003.

**Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Chiusura delle indagini preliminari - Obbligo di notifica dell'avviso all'indagato - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto al giudizio ordinario (in cui è previsto, ex art. 415-bis cod. proc. pen. l'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari) - Lesione del diritto di difesa e della persona accusata di essere informato, nel più breve tempo possibile, dell'accusa elevata.**

- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 15.

- Costituzione, artt. 3, 24 e 111, comma terzo ..... » 104

n. 1193. Ordinanza del Giudice di pace di Bari del 3 novembre 2003.

**Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Chiusura delle indagini preliminari - Obbligo di notifica dell'avviso all'indagato - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto al giudizio ordinario (in cui è previsto, ex art. 415-bis cod. proc. pen. l'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari) - Lesione del diritto di difesa e del diritto della persona accusata di essere informata dell'accusa elevata.**

- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 15.

- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

**Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Indagini preliminari - Svolgimento da parte della polizia giudiziaria, di propria iniziativa - Contrasto con il principio di diretta dipendenza della polizia giudiziaria dall'autorità giudiziaria - Eccesso di delega - Violazione del principio di uguaglianza, per la mancata previsione dell'onere a carico della polizia giudiziaria di svolgere indagini anche in favore dell'indagato.**

- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, artt. 11, 14 e 15.

- Costituzione, artt. 3, 76 e 109.

**Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Iscrizione della notizia di reato soltanto all'esito delle indagini svolte dalla polizia giudiziaria - Lesione del diritto dell'indagato di svolgere attività difensiva.**

- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 14.

- Costituzione, artt. 3 e 24. .... » 105

n. 1194. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 dicembre 2003) della Commissione tributaria regionale di Cagliari del 14 gennaio 2003.

**Imposte e tasse in genere - Imposte sul reddito - Redditi derivanti da contratti di locazione di locali commerciali - Formazione, in caso di dichiarazione e mancata percezione, di un credito d'imposta di ammontare pari all'imposta versata, come stabilito per i redditi da locazione delle case di abitazione - Esclusione - Violazione del principio di uguaglianza - Violazione del principio della capacità contributiva.**

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 23, comma primo, come modif. dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 8.

- Costituzione, artt. 3 e 53. .... » 107

N. 1195. Ordinanza del Tribunale di Firenze del 25 settembre 2003.

**Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - Possibilità per le parti di formulare la richiesta di cui all'art. 444 cod. proc. pen., come novellato, anche nei processi penali in corso di dibattimento, nei quali risulti decorso il termine previsto dall'art. 446, comma 1, cod. proc. pen. - Sospensione del dibattimento, su richiesta dell'imputato, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta - Decorrenza del termine per richiedere la sospensione del processo dalla prima udienza utile anziché dalla vigenza della legge - Contrasto con le finalità deflattive del rito speciale - Pregiudizio dei diritti della parte civile - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del principio della ragionevole durata del processo.**

- Legge 12 giugno 2003, n. 134, artt. 1 e 5, commi 1 e 2.

- Costituzione, artt. 3 e 111 .....

Pag. 110

N. 1196. Ordinanza del Tribunale di Firenze del 9 ottobre 2003.

**Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - Possibilità per le parti di formulare la richiesta di cui all'art. 444 cod. proc. pen., come novellato, anche nei processi penali in corso di dibattimento, nei quali risulti decorso il termine previsto dall'art. 446, comma 1, cod. proc. pen. - Sospensione del dibattimento, su richiesta dell'imputato, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta - Decorrenza del termine per richiedere la sospensione del processo dalla prima udienza utile anziché dalla vigenza della legge - Contrasto con le finalità deflattive del rito speciale - Pregiudizio dei diritti della parte civile - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del principio della ragionevole durata del processo.**

- Legge 12 giugno 2003, n. 134, artt. 1 e 5, commi 1 e 2.

- Costituzione, artt. 3 e 111 .....

» 114



# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 26

*Sentenza 19 dicembre 2003 - 20 gennaio 2004*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Questione di legittimità costituzionale - Omogeneità di materia - Separazione da altre questioni sollevate con gli stessi ricorsi, oggetto di distinte decisioni.**

– Legge 8 dicembre 2001, n. 448.

**Beni culturali - Esternalizzazione della gestione - Concessione dei servizi di gestione a soggetti non statali - Definizione con regolamento ministeriale di modalità, criteri e garanzie - Normativa dello Stato - Impugnazione con ricorsi delle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria - Denuncia di legiferazione statale con norme di dettaglio, anziché di principio, e previsione di normazione secondaria in materia attribuita alla competenza concorrente regionale - Titolarità dello Stato in ordine ai beni oggetto del servizio in concessione - Non fondatezza della questione.**

– Legge 8 dicembre 2001, n. 448, art. 33.

– Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Riccardo CHIEPPA;

*Giudici:* Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), promossi con ricorsi delle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, notificati il 22, il 27 e il 26 febbraio 2002, depositati in cancelleria il 28 febbraio, il 1° e l'8 marzo successivi ed iscritti ai numeri 10, 12, 23 e 24 del registro ricorsi 2002.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 17 giugno 2003 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Uditi gli avvocati Stefano Grassi per la Regione Marche, Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon per le Regioni Emilia-Romagna e Umbria e l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. — Le Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna ed Umbria, con ricorsi notificati il 22, il 26 ed il 27 febbraio 2002, depositati il 28 febbraio, il 1°, il 6 e l'8 marzo 2002, hanno impugnato numerose norme della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002) e, per quanto qui interessa, hanno denunciato l'art. 33, in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118 della Costituzione [Regione Marche]; all'art. 117 [Regione Toscana]; agli artt. 117, commi secondo, terzo, quarto e sesto, 118, comma primo, 119 della Costituzione, ai «principi costituzionali attinenti al rapporto tra Stato e Regioni» ed al principio di ragionevolezza [Regione Emilia-Romagna]; agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione [Regione Umbria].

2. — La norma impugnata ha aggiunto al comma 1 dell'art. 10 del d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 (Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) la lettera *b-bis*). L'art. 10, cit., — rubricato «Accordi e forme associative» — al comma 1 dispone che il Ministero, ai fini del più efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, può «*a*) stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e con soggetti privati; *b*) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società secondo modalità e criteri definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400».

La lettera *b-bis*), introdotta dalla norma impugnata, nel testo censurato, stabilisce che il Ministero può «dare in concessione a soggetti diversi da quelli statali la gestione di servizi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico come definiti dall'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo modalità, criteri e garanzie definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400. Il suddetto regolamento dovrà stabilire, tra l'altro: le procedure di affidamento dei servizi, che dovranno avvenire mediante licitazione privata, con i criteri concorrenti dell'offerta economica più vantaggiosa e della proposta di offerta di servizi qualitativamente più favorevole dal punto di vista della crescita culturale degli utenti e della tutela e valorizzazione dei beni, e comunque nel rispetto della normativa nazionale ed europea; i rispettivi compiti dello Stato e dei concessionari riguardo alle questioni relative ai restauri e all'ordinaria manutenzione dei beni oggetto del servizio, ferma restando la riserva statale sulla tutela dei beni; i criteri, le regole e le garanzie per il reclutamento del personale, le professionalità necessarie rispetto ai diversi compiti, i livelli retributivi minimi per il personale, a prescindere dal contratto di impiego; i parametri di offerta al pubblico e di gestione dei siti culturali.

Tali parametri dovranno attenersi ai principi stabiliti all'articolo 2, comma 1, dello Statuto dell'International Council of Museums. Con lo stesso regolamento sono fissati i meccanismi per la determinazione della durata della concessione per un periodo non inferiore a cinque anni e del canone complessivo da corrispondere allo Stato per tutta la durata stabilita, da versare anticipatamente all'atto della stipulazione della relativa convenzione nella misura di almeno il 50 per cento; la stessa convenzione deve prevedere che, all'atto della cessazione per qualsiasi causa della concessione, i beni culturali conferiti in gestione dal Ministero ritornino nella disponibilità di quest'ultimo. La presentazione, da parte dei soggetti concorrenti, di progetti di gestione e valorizzazione complessi e plurimi che includano accanto a beni e siti di maggiore rilevanza anche beni e siti cosiddetti «minori» collocati in centri urbani con popolazione pari o inferiore a 30.000 abitanti, verrà considerata titolo di preferenza a condizione che sia sempre e comunque salvaguardata l'autonomia scientifica e di immagine individuale propria del museo minore».

2.1. — Secondo la Regione Marche, la norma impugnata violerebbe l'art. 117, commi terzo e sesto, della Costituzione, nella parte in cui disciplina con norme di dettaglio una materia — la valorizzazione dei beni culturali — riconducibile tra quelle elencate nell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, attribuite alla potestà legislativa concorrente delle regioni. Inoltre, la norma si porrebbe in contrasto anche con il sesto comma della norma costituzionale, in quanto attribuisce al Ministro un potere regolamentare in una materia di competenza regionale. Infatti, ad avviso della ricorrente, la norma censurata ha ad oggetto la valorizzazione dei beni culturali, nonostante che si riferisca ad attività di «gestione», poiché la «gestione», secondo la definizione offerta dall'art. 148, comma 1, lettera *d*), del d.lgs. n. 112 del 1998, consiste in «ogni attività diretta, mediante l'organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali [e ambientali], concorrendo al perseguimento delle finalità di tutela e di valorizzazione» e, quindi, partecipa di entrambi i profili della «tutela» e della «valorizzazione», essendo riferibile all'una o all'altra secondo la specifica finalità che, di volta in volta, si trovi a perseguire.

Nella specie, la «gestione» sarebbe riferita esclusivamente alle finalità relative alla «valorizzazione», sia per la chiara lettera della norma, sia per il riferimento esplicito alle definizioni contenute nell'art. 152, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1998 che si rivolge alla sola «valorizzazione» dei beni culturali, cosicché sarebbe irrilevante che, nel precisare l'oggetto del regolamento ministeriale, siano indicati profili concernenti la tutela.

La norma, secondo la Regione, si porrebbe in contrasto con il nuovo assetto di competenze stabilito con la riforma del Titolo V della Costituzione, anche qualora si ammetta che lo Stato possa riservare a sé le funzioni amministrative che richiedano l'esercizio unitario a livello centrale anche nelle materie attribuite alle regioni, tenuto conto del sistema complessivo delineato dagli artt. 118, primo comma e 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, nonché del principio generale ricavabile dall'art. 117, sesto comma, ultimo alinea, secondo cui ad ogni ente territoriale che risulti titolare di funzioni spetta la potestà regolamentare concernente la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento di tali funzioni. Infatti, nel caso in esame, lo Stato, con la norma censurata, ha disciplinato una particolare modalità di esercizio di funzioni amministrative ad esso già spettanti in base alla legislazione vigente anteriormente alla riforma del Titolo V della Costituzione. Tuttavia, a meno di non ammettere che il nuovo sistema costituzionale delle competenze risulti ad oggi del tutto irrilevante e che dunque lo Stato possa liberamente disciplinare le funzioni amministrative che gli erano riconosciute prima della riforma costituzionale, senza attenersi ai nuovi principi imposti dagli artt. 117 e 118 Cost., occorre ritenere che, dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, lo Stato può dettare norme per l'organizzazione e lo svolgimento di una funzione amministrativa solo nell'ambito di un intervento che contempli la complessiva riallocazione delle funzioni amministrative relative ad un determinato ambito materiale, distinguendo rigorosamente le funzioni da riservare al livello centrale in attuazione e nel rispetto dei parametri di cui all'art. 118, primo comma, e solo per tali funzioni provvedendo a dettare la relativa disciplina. Pertanto, in assenza di una simile operazione complessiva, è da escludere che lo Stato possa legittimamente procedere ad interventi di semplice integrazione parziale della disciplina previgente, la cui conformità a Costituzione deve essere oggi valutata alla luce delle nuove disposizioni degli artt. 117 e 118 Cost.

2.2. — Ad avviso della Regione Toscana la norma in esame, disciplinando la gestione dei servizi diretti alla valorizzazione dei beni culturali, sarebbe costituzionalmente illegittima sotto due profili.

In primo luogo, l'art. 117 della Costituzione riserva la «tutela dei beni culturali» alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, mentre la «valorizzazione» sarebbe attribuita alla competenza legislativa concorrente delle regioni e, conseguentemente, lo Stato potrebbe soltanto stabilire i principi fondamentali, non le modalità di gestione dei servizi diretti alla valorizzazione di detti beni.

In secondo luogo, il rinvio ad un futuro regolamento della disciplina di aspetti inerenti alla valorizzazione dei beni culturali violerebbe l'art. 117, sesto comma, della Costituzione, essendo altresì illegittima la previsione della sua adozione ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2.3. — La Regione Emilia-Romagna deduce che la norma censurata concerne il «miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico», quindi la materia della «valorizzazione dei beni culturali e ambientali» (e «promozione e organizzazione delle attività culturali») compresa nell'elenco del terzo comma dell'art. 117 della Costituzione, cosicché allo Stato spetterebbe soltanto stabilire i «principi fondamentali». La disposizione conterrebbe, invece, norme di dettaglio e sarebbe perciò invasiva delle attribuzioni regionali. Inoltre, la previsione nella materia di un regolamento ministeriale violerebbe i commi terzo e sesto dell'art. 117 della Costituzione: il terzo «in quanto viene misconosciuta la potestà legislativa regionale»; il sesto «in quanto in aggiunta viene istituita una potestà regolamentare statale (e per di più ministeriale), per la quale manca il fondamento costituzionale».

2.4. — La Regione Umbria censura la norma con argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle svolte dalla Regione Emilia-Romagna, deducendo, inoltre, che essa violerebbe anche l'art. 118 della Costituzione, secondo il quale le funzioni amministrative spettano in via generale ai comuni, salvo che esigenze di carattere unitario ne impongano l'esercizio da parte delle province, delle città metropolitane, delle regioni o dello Stato, con conseguente lesione del principio di sussidiarietà.

2.5. — Nell'imminenza dell'udienza pubblica le Regioni hanno depositato memoria insistendo per l'accoglimento dei ricorsi.

In particolare, la Regione Marche deduce che le modifiche introdotte all'art. 10, lettera b-bis), del d.lgs. n. 368 del 1998, successivamente all'impugnazione non inciderebbero sulla fondatezza delle censure.

La Regione Toscana insiste nelle censure proposte, sostenendo che la sentenza n. 94 del 2003 ha chiarito che allo Stato spetta esclusivamente la materia della tutela dei beni culturali, mentre nella specie i profili della gestione sarebbero riferibili soltanto alla valorizzazione dei beni.

Le Regioni Emilia-Romagna ed Umbria deducono che la modifica sopravvenuta non escluderebbe la fondatezza delle censure, dato che, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, l'interesse nazionale non costituisce più un limite alla competenza legislativa regionale, cosicché non rilevarebbe il riferimento ad esso inserito successivamente alla proposizione dei ricorsi.

3. — In tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, anche nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, che le questioni siano dichiarate infondate.

In riferimento al ricorso della Regione Marche la difesa erariale sostiene che la norma censurata stabilisce nella materia dei beni culturali principi di gestione e, perciò, rientra nella tutela dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione). Inoltre, fissa principi fondamentali per la valorizzazione di detti beni e per l'organizzazione delle attività culturali (art. 117, terzo comma) e rientra «nella c.d. sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, ultimo comma, disciplinata anche dallo Stato».

L'Avvocatura dello Stato, in relazione al ricorso della Regione Toscana, deduce che la competenza attribuita al Ministro è esclusivamente quella concernente la «gestione dei servizi e, prevedendo che la concessione debba essere diretta al miglioramento della fruizione pubblica, stabilisce un obiettivo connesso alla tutela del bene culturale. A suo avviso, la norma porrebbe due questioni: l'identificazione del concetto di «gestione di beni e attività culturali» ed il rapporto tra questa attività e le funzioni di tutela e di valorizzazione; l'identificazione della materia alla quale è riconducibile la gestione *ex* art. 33, cit. In relazione a quest'ultimo profilo, la mancanza della relativa definizione nell'art. 117 della Costituzione dell'attività di gestione esprimerebbe che essa non è stata ritenuta una «funzione» così come la «tutela» e la «valorizzazione», bensì un «servizio di supporto strumentale ad entrambe», comprensivo di una serie di attività strumentali sia all'attività di tutela che di valorizzazione. L'art. 33, cit., coinvolgendo i privati nella gestione dei beni culturali, «connette strettamente la stessa gestione alle esigenze di garanzia e tutela dei beni», esigenze che sarebbero particolarmente avvertite proprio in quanto occorre affidare la gestione dei beni a soggetti privati con il massimo delle garanzie. Rientrando la gestione nella «tutela» che è materia attribuita alla competenza esclusiva dello Stato, la previsione del potere regolamentare non violerebbe l'art. 117, sesto comma, della Costituzione.

Considerazioni sostanzialmente identiche sono svolte dalla difesa erariale per contrastare le censure svolte dalle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria.

4. — All'udienza pubblica le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi.

#### *Considerato in diritto*

1. — La questione di legittimità costituzionale proposta, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna ed Umbria ha ad oggetto l'art. 33 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), che viene impugnato insieme con altre disposizioni della medesima legge. Per ragioni di omogeneità di materia, la trattazione di questa questione di legittimità costituzionale viene separata dalle altre, sollevate con gli stessi ricorsi, le quali sono oggetto di distinte decisioni.

2. — Secondo le ricorrenti, la norma impugnata, introducendo nell'art. 10, comma 1, del d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 la lettera *b-bis*) che, nella formulazione censurata, stabilisce, tra l'altro, che il Ministero può «dare in concessione a soggetti diversi da quelli statali la gestione di servizi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico come definiti dall'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo modalità, criteri e garanzie definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400», violerebbe diverse disposizioni costituzionali. Ed infatti la medesima norma è censurata dalle ricorrenti sotto molteplici profili inerenti ai parametri costituzionali degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché in riferimento ai principi costituzionali attinenti al rapporto tra Stato e regione ed al canone di ragionevolezza.

In particolare, la Regione Marche denuncia che la norma impugnata disciplina con norme di dettaglio una materia — la valorizzazione dei beni culturali — riconducibile tra quelle attribuite, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, alla potestà legislativa concorrente delle regioni, e conferisce al Ministro dei beni culturali, in contrasto con il sesto comma dell'art. 117 cit., un potere regolamentare in una materia di competenza

regionale. Ed infatti, benché la lettera *b-bis*) del comma 1 faccia riferimento alla attività di «gestione», tale attività può essere riferita a profili sia di «tutela», sia di «valorizzazione», secondo la specifica finalità, che di volta in volta si trovi a perseguire. Inoltre, anche ammettendo che lo Stato possa riservare determinate funzioni al livello centrale, in attuazione dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, solo per tali funzioni deve dettare la relativa disciplina e non già per semplici integrazioni parziali della previgente normativa.

Secondo le Regioni Toscana, Emilia-Romagna ed Umbria, infine, essendo la materia della «valorizzazione» dei beni culturali attribuita alla competenza legislativa concorrente delle regioni, lo Stato dovrebbe dettare solo i principi fondamentali, essendo anche illegittima la previsione di un regolamento ministeriale in materia. La Regione Umbria denuncia altresì la lesione del principio di sussidiarietà, spettando in via generale ai comuni le funzioni amministrative.

Per ragioni di connessione oggettiva e di coincidenza di profili di illegittimità costituzionale sollevati, i ricorsi in esame vengono riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia.

3. — La questione non è fondata nei termini di seguito indicati.

Le censure di legittimità costituzionale prospettate nei ricorsi in esame si incentrano essenzialmente su due profili: il primo è relativo alla materia oggetto della disposizione impugnata, la quale, pur riguardando formalmente la «gestione» di servizi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica del patrimonio artistico, in realtà, secondo le ricorrenti, disciplinerebbe con norme di dettaglio la «valorizzazione dei beni culturali», materia rientrante tra quelle che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa regionale concorrente. Il secondo profilo, strettamente collegato al primo, si incentra sulla previsione di un regolamento ministeriale incidente sul predetto ambito materiale, da ricondurre appunto, secondo quanto sopra detto, alla sfera di competenza legislativa regionale concorrente.

Al fine di valutare la pretesa lesione delle attribuzioni legislative regionali, occorre dunque individuare i caratteri distintivi della «gestione» dei servizi in oggetto e il settore materiale al quale essa è riconducibile. Al riguardo la norma impugnata, che appunto prevede la facoltà del Ministero per i beni e le attività culturali di dare in concessione a «soggetti diversi da quelli statali» la gestione di servizi finalizzati «al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico come definiti dall'art. 152, comma 3, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112», non è chiara. Essa invero si inserisce nell'ambito delle discipline della c.d. esternalizzazione della gestione dei servizi culturali di competenza statale, il cui controverso accoglimento in sede parlamentare — come si ricava dai relativi lavori preparatori — si è evidentemente riflesso su una certa oscurità di formulazione della norma in esame e spiega altresì i vari mutamenti che il testo legislativo in questione ha subito successivamente alla sua entrata in vigore.

Le indicate difficoltà interpretative riguardano essenzialmente la distinzione dell'attività in esame — di «gestione» — rispetto a quelle di «tutela» o di «valorizzazione» dei beni culturali e quindi l'ambito di applicazione della disposizione denunciata, non tanto perché è dubbio in che misura la lettera *b-bis*), aggiunta dall'art. 33 all'art. 10 del citato d.lgs. n. 368 del 1998, innovi rispetto ad altre norme dello stesso art. 10, che già prevedono che per le stesse finalità il Ministero per i beni e le attività culturali possa «stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e con soggetti privati», ma soprattutto perché non risulta affatto chiaro in che cosa consista l'oggetto della concessione e quali beni culturali riguardi. Tanto più che modalità, criteri e garanzie per l'affidamento in concessione dei servizi finalizzati alla migliore fruizione di tali beni dovrebbero essere fissati, secondo la medesima disposizione, da un apposito e dettagliato regolamento ministeriale, che dovrebbe regolare persino aspetti minuti della convenzione concessoria, quali le forme di reclutamento ed i livelli di professionalità del personale.

La norma censurata, rinviando all'art. 152 del d.lgs. n. 112 del 1998 il quale stabilisce, sia pure ai fini della definizione delle funzioni e dei compiti di valorizzazione dei beni culturali, che Stato, regioni ed enti locali esercitano le relative attività, «ciascuno nel proprio ambito», presuppone un criterio di ripartizione di competenze, che viene comunemente interpretato nel senso che ciascuno dei predetti enti è competente ad espletare quelle funzioni e quei compiti riguardo ai beni culturali, di cui rispettivamente abbia la titolarità. Tale criterio, pur essendo inserito nel decreto legislativo n. 112 del 1998, anteriore alla modifica del Titolo V della Costituzione, conserva tuttora la sua efficacia interpretativa non solo perché è individuabile una linea di continuità tra la legislazione degli anni 1997-98, sul conferimento di funzioni alle autonomie locali, e la legge costituzionale n. 3 del 2001, ma soprattutto perché è riferibile a materie-attività, come, nel caso di specie, la tutela, la gestione o anche la valorizzazione di beni culturali, il cui attuale significato è sostanzialmente corrispondente con quello assunto al momento della loro originaria definizione legislativa.

Alla stregua di tale criterio, nella disposizione in esame appare chiaro che il soggetto che ha la titolarità dei beni culturali in questione è lo Stato, come appunto si ricava dai riferimenti del previsto regolamento ministeriale sia ai «rispettivi compiti dello Stato e dei concessionari» relativamente ai restauri ed alla ordinaria manutenzione

dei «beni oggetto del servizio, ferma restando la riserva statale sulla tutela dei beni», sia al «canone complessivo» della concessione «da corrispondere allo Stato per tutta la durata stabilita», sia alla previsione che «ritornino nella disponibilità» del Ministero i beni culturali conferiti in gestione, in caso di cessazione, per qualsiasi causa, della concessione stessa. Trattandosi dunque di beni «oggetto del servizio», per la cui concessione deve essere corrisposto un canone allo Stato e per i quali, tra l'altro, è previsto il ritorno «nella disponibilità» del Ministero per i beni culturali alla cessazione della concessione, è evidente che la convenzione concessoria dei servizi disciplinata dalla disposizione in esame e dal regolamento ministeriale ivi previsto non può che concernere servizi finalizzati a beni culturali, di cui appunto allo Stato sono riservate la titolarità e la gestione, oltre che la tutela.

Tale linea interpretativa appare logicamente plausibile, cosicché è da escludere che la disposizione impugnata possa essere lesiva delle pretese delle regioni ricorrenti, le cui attribuzioni in materia non rientrano, appunto secondo l'interpretazione prospettata, nell'ambito di previsione del denunciato art. 33. In proposito va altresì osservato che nella legge in esame n. 448 del 2001 l'ipotesi di concessione disciplinata dalla medesima norma è nettamente distinta da quella regolata dall'art. 35 che, senza stabilire vincoli procedurali o contenutistici, si limita a facultizzare gli enti locali — nel cui ambito vanno considerate anche le regioni, come si deduce dal comma 15 del suddetto art. 35 — a scegliere l'affidamento diretto dei «servizi culturali» locali ad associazioni e fondazioni dagli stessi enti costituite o partecipate, oppure a soggetti terzi, sulla base di contratti di servizio. Il carattere di «principio» che riveste questa normativa sull'affidamento dei servizi culturali locali, rispetto a quella sull'affidamento dei servizi inerenti ai beni culturali di cui è titolare lo Stato, si spiega appunto con le incidenze che la disciplina dell'art. 35 — e non già quella dell'art. 33 — può avere sulle competenze legislative regionali e sull'autonomia degli enti locali in materia.

Infine, ad ulteriore conferma dell'interpretazione qui accolta, secondo cui il citato art. 33, si riferisce ai servizi dei soli beni culturali di cui lo Stato ha la titolarità e la gestione, si possono ricordare, per quanto vale, le modifiche introdotte al citato art. 10 del d.lgs. n. 368 del 1998 — nel testo risultante dopo l'entrata in vigore dell'art. 33 — dall'art. 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le quali sopprimono ogni riferimento testuale alle finalità di «valorizzazione del patrimonio artistico» e specificano anche che la gestione dei servizi in questione deve riguardare i «beni culturali di interesse nazionale», di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), del d.P.R. 7 settembre 2000, n. 283, e cioè i beni immobili di «interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere», nonché i beni di interesse archeologico.

Pertanto, così interpretato l'art. 33 della legge n. 448 del 2001, non risultano fondate le censure prospettate dalle ricorrenti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riservata a separate pronunce ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002);*

*Riuniti i giudizi relativi all'art. 33 della medesima legge;*

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia Romagna ed Umbria con i ricorsi in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2003.

*Il Presidente:* CHIEPPA

*Il redattore:* CAPOTOSTI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 gennaio 2004.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 27

*Sentenza 19 dicembre 2003 - 20 gennaio 2004*

Giudizio su conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.

**Parchi e aree protette - Ente Parco dell'Arcipelago Toscano - Commissario straordinario - Nomina governativa (con decreto del Ministro competente) - Mancato perfezionamento dell'intesa prevista dalle norme per la nomina del Presidente dell'Ente - Ricorso della Regione Toscana per conflitto di attribuzione - Accoglimento - Violazione nel caso di specie del principio di leale cooperazione tra Stato e Regione - Conseguente annullamento dell'atto statale impugnato.**

- Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 19 settembre 2002.
- Costituzione, artt. 5, 117, 118 e 97; legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 9.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Riccardo CHIEPPA;

*Giudici:* Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 19 settembre 2002 con cui è stato nominato il Commissario dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago Toscano, promosso con ricorso della Regione Toscana, notificato il 15 novembre 2002, depositato in cancelleria il 21 successivo ed iscritto al n. 42 del registro conflitti 2002.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 28 ottobre 2003 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Uditi l'avvocato Mario Loria per la Regione Toscana e l'Avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso notificato in data 15 novembre 2002, la Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in relazione al decreto di quest'ultimo del 19 settembre 2002, con il quale il dott. Ruggero Barbetti è stato nominato Commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago Toscano, chiedendo che questa Corte dichiari che non spetta al Ministro dell'ambiente, in mancanza della prescritta intesa con la Regione Toscana, provvedere alla nomina in oggetto e, per conseguenza, annulli il d.m. impugnato in relazione da un lato agli artt. 117 e 118 della Costituzione, e dall'altro agli artt. 5 e 97 della stessa Costituzione.

La ricorrente espone che, istituito l'anzidetto Parco nazionale con d.P.R. 22 luglio 1996 (Istituzione dell'Ente Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano) e venuto a scadenza il 6 marzo 2002 il mandato del Presidente dell'Ente, il Ministro dell'ambiente, con nota del 1° marzo 2002, richiedeva l'intesa del Presidente della Regione Toscana sulla nomina del presidente dell'Ente Parco — individuato dal Ministro nella persona del dott. Ruggero Barbetti — ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n. 394 del 6 dicembre 1991 (Legge quadro sulle aree protette).

In risposta alla suddetta richiesta ministeriale, la Regione Toscana, con nota del 15 marzo 2002, comunicava il proprio diniego all'intesa relativa alla nomina del dott. Ruggero Barbetti. La ricorrente, inoltre, pur senza pro-

porre un nome alternativo, considerata la rilevanza che la carica in oggetto rivestiva non solo a livello locale ma anche nazionale, e ritenuto necessario procedere preliminarmente ad una verifica congiunta circa la situazione attuale e gli orientamenti generali che avrebbero guidato la nuova amministrazione, chiedeva al Ministro un incontro onde raggiungere l'intesa per la nomina del nuovo Presidente dell'Ente parco.

Il Ministro dell'ambiente non rispondeva a questa richiesta di incontro della Regione e, venuti a scadenza i termini per la proroga degli organi amministrativi, provvedeva a nominare il dott. Silvio Vetrano quale Commissario straordinario dell'Ente fino al 21 settembre 2002.

Il periodo per il quale il dott. Silvio Vetrano era stato nominato Commissario straordinario dell'Ente Parco trascorreva però senza che tra Regione e Ministro ci fossero più contatti per raggiungere una intesa.

In data 26 settembre 2002 perveniva alla Regione Toscana un decreto del Ministro dell'ambiente con il quale quest'ultimo nominava Commissario straordinario il dott. Ruggero Barbetti (la stessa persona sottoposta dal Ministro alla Regione per l'intesa con nota del 1° marzo 2002) «fino alla nomina del Presidente dell'Ente medesimo».

Secondo la ricorrente tale nomina lede le prerogative costituzionali della Regione, perchè viola il principio di leale cooperazione e gli articoli 5, 117 e 118 della Costituzione, in quanto — in presenza dell'art. 9, comma 3, della legge n. 341 del 1991, secondo cui il presidente dell'Ente parco «è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i Presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale» — non è assolutamente prevista, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa sulla nomina del Presidente, la nomina da parte del Governo di un Commissario straordinario, né il potere di nominare quest'ultimo può discendere dall'art. 9, comma 1, della legge da ultimo citata, che stabilisce soltanto che l'Ente parco è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente.

Sostiene ancora la ricorrente che l'intesa rappresenta lo strumento essenziale per assicurare l'attuazione del principio di leale cooperazione, che trova un esplicito fondamento nell'art. 5 della Costituzione e che deve presiedere e regolare l'esercizio delle competenze interferenti di Stato e Regioni, consentendo di conciliare gli interessi di cui sono portatori tali enti, dotati entrambi di rilevanza costituzionale.

In particolare la ricorrente richiama le pronunce che hanno definito l'intesa come lo strumento che si esplica «in una paritaria codeterminazione del contenuto dell'atto sottoposto ad intesa (sent. n. 351/1991), e, ancora, come una tipica forma di coordinamento paritario, in quanto comporta che i soggetti partecipanti siano posti sullo stesso piano in relazione alla decisione da adottare, nel senso che quest'ultima deve risultare come il prodotto di un accordo, e, quindi, di una negoziazione diretta fra il soggetto cui la decisione è giuridicamente imputata e quello la cui volontà deve concorrere alla decisione stessa» (sentt. nn. 116/1994; 21/1991).

Questo concetto di intesa c.d. «in senso forte», risulta avvalorato dalla riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione operata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, la quale ha accresciuto l'autonomia regionale e riconosciuto a Stato e Regioni una posizione di parità e di equiordinazione, rendendo, quindi, ancor più necessario rispetto al passato che l'intesa sia interpretata ed applicata nel significato di strumento per la codeterminazione paritaria dell'atto.

In questi termini deve essere considerata — prosegue la ricorrente — l'intesa prevista dall'art. 9 della legge n. 394 del 1991, giacché il presidente è organo fondamentale dell'Ente parco e ne determina in modo incisivo le scelte, le quali interferiscono con le potestà costituzionalmente riservate alla potestà legislativa concorrente delle regioni nella materia del governo del territorio e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali e di quella esclusiva nelle materie dell'agricoltura, del turismo e della caccia.

Argomenta ancora la ricorrente che quando il legislatore ha voluto assegnare allo Stato il potere di provvedere anche in mancanza di intesa, lo ha espressamente previsto (viene citato a tal proposito l'art. 3 del d.lgs. n. 281/1997 ove, nel disciplinare le intese con la Conferenza Stato-Città autonomia locali, è stato stabilito che se l'intesa con la Conferenza non è raggiunta entro trenta giorni, il Consiglio dei ministri può provvedere in mancanza dell'intesa, previa adeguata motivazione).

La ricorrente deduce, poi, la violazione dei principi di riserva di legge, buon andamento ed imparzialità dei pubblici uffici in relazione all'art. 97 della Costituzione.

Il Commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago Toscano è stato nominato, con decreto del 19 settembre 2002, «fino alla nomina del Presidente dell'Ente medesimo».

Lamenta la Regione Toscana che si tratta di un termine rimesso all'esclusiva volontà del Ministro, il quale, evitando di raggiungere la intesa, può prorogare all'infinito la durata dell'incarico del Commissario straordinario.

2. — Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che il ricorso sia respinto.

Osserva la difesa erariale che le questioni sollevate dalla Regione Toscana sarebbero in sostanza due: se lo Stato, e per esso un suo Ministro, avesse il potere di nominare un Commissario straordinario per il Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano; se la nomina potesse intervenire senza termine finale certo.

Quanto alla prima questione, l'Avvocatura sostiene che il provvedimento impugnato è stato preso per la mancata, tempestiva nomina del Presidente per l'impossibilità di raggiungere l'intesa. Una volta scaduti i quarantacinque giorni di proroga fissati dall'art. 3 d.l. 16 maggio 1994, n. 293, (Disciplina della proroga degli organi amministrativi) convertito con legge 15 luglio 1994, n. 444, era necessario assicurare la operatività dell'Ente, anche per evitare la responsabilità per danni prevista dall'art. 6 dello stesso testo normativo a carico dei titolari della competenza alla ricostituzione, e quindi anche della Regione.

Di conseguenza, qualora non si fosse provveduto a rendere l'Ente parco operativo, alla mancata intesa circa la nomina del Presidente si sarebbero aggiunte le contestazioni circa l'attribuzione della responsabilità per i danni.

La situazione alla quale fare fronte veniva, così, ad avere quel carattere di gravità che, anche secondo la Regione, giustifica il ricorso al commissario straordinario, per la cui nomina è competente il Ministro in quanto titolare del potere di vigilanza attribuito dall'art. 21 della legge n. 394 del 6 dicembre 1991.

Venendo alla seconda questione, la difesa erariale osserva che la nomina non è senza termine, perché il commissario scadrà quando sarà stato nominato il nuovo presidente: del resto altro termine non poteva essere indicato, in quanto fino alla nomina del Presidente non vi è alternativa al Commissario straordinario; né per questo la scadenza è rimessa alla mera volontà del Ministro, perché non è precluso alla Regione assumere l'iniziativa per l'intesa. Si aggiunge altresì che la nomina del precedente commissario straordinario, che portava una data certa di scadenza, era stata ritenuta corretta dalla Regione, ma tale modo di procedere non si è potuto ripetere in quanto, venuto il Commissario a scadere e mancando l'intesa, si è dovuta disporre una nuova nomina.

3. — Nell'imminenza dell'udienza la Regione Toscana ha depositato memoria di replica con la quale, nel disattendere gli argomenti addotti dalla difesa erariale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso, richiamando quanto in precedenza dedotto.

#### *Considerato in diritto*

1. — La Regione Toscana ha proposto conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio deducendo che non spetta a quest'ultimo nominare il Commissario straordinario dell'Ente Parco dell'Arcipelago Toscano — prevedendo una permanenza in carica dello stesso «fino alla nomina del Presidente dell'Ente medesimo» — in mancanza dell'intesa con il Presidente della Regione Toscana (nel cui territorio ricade il parco), prevista dall'art. 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro delle aree protette), assumendo che tale intesa è posta dal legislatore a salvaguardia delle potestà regionali costituzionalmente garantite nelle materie del governo del territorio e dell'edilizia, della valorizzazione dei beni culturali e ambientali, dell'agricoltura, del turismo, della caccia e della pesca, sicché la nomina fatta in mancanza di essa costituirebbe menomazione della sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate alle Regioni, per violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, e del principio di leale cooperazione fra Stato e Regioni, nonché — quanto alla permanenza in carica «fino alla nomina del Presidente dell'Ente medesimo» — dell'art. 97 della Costituzione e dei principi di riserva di legge, buon andamento ed imparzialità dei pubblici uffici.

2. — Il ricorso è fondato.

Con d.P.R. 22 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 dicembre 1996, n. 290, è stato istituito l'Ente Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano, con personalità di diritto pubblico, e lo stesso è stato sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente.(art. 1, commi 1 e 2).

Fra gli organi dell'ente è previsto il Presidente, la cui nomina è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10 della legge n. 394 del 1991 (art. 2, commi 2 e 3, del d.P.R. citato).

L'art. 9, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nell'individuare, fra gli organi dell'Ente parco, il Presidente, dispone nel successivo comma 3 che lo stesso, è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale.

Nessuna disposizione prevede fra gli organi dell'Ente il Commissario straordinario, ma ciò non esclude il potere del Ministro dell'ambiente di nominarlo nell'esercizio della vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, riconosciutagli dagli artt. 9, comma 1, e 21, comma 1, della legge n. 394 del 1991.

Il potere di nomina del Commissario straordinario costituisce attuazione del principio generale, applicabile a tutti gli enti pubblici, del superiore interesse pubblico al sopperimento, con tale rimedio, degli organi di ordinaria amministrazione, i cui titolari siano scaduti o mancanti. Tale potere non è esercitabile liberamente.

La circostanza che la nomina del Commissario avviene in via di urgenza e che nessuna norma disciplina le modalità della sua nomina non legittima, però, né la tesi erariale secondo cui la nomina del commissario sarebbe giustificata dal solo fatto che non si sia raggiunta l'intesa per la nomina del Presidente — perché in questo modo si finirebbe per attribuire al Governo il potere di aggirare, l'art. 9, comma 3, legge n. 394 del 1991, scegliendo come Commissario la persona non gradita dal Presidente della Regione — né quella della ricorrente, per la quale occorre procedere all'intesa, non potendo estendersi — in difetto di espressa enunciazione della necessità della stessa ed in presenza di diverse modalità di nomina di altri organi dell'ente (*cf.* art. 9, comma 4, legge cit. sulla nomina del Consiglio direttivo) — la disposizione di cui all'art. 9, comma 3, prevista per la nomina del Presidente.

Proprio per il fatto che alla nomina del Commissario si giunge in difetto di nomina del Presidente, per il mancato perfezionamento dell'intesa ed in attesa che ad essa si pervenga, condizione di legittimità della nomina del primo è, quantomeno, l'avvio e la prosecuzione delle procedure per la nomina del secondo.

Questa Corte, nell'applicazione del principio di leale cooperazione in tema di intese, ha affermato che occorre comunque uno sforzo delle parti per dar vita ad una trattativa. Lo strumento dell'intesa tra Stato e Regioni costituisce una delle possibili forme di attuazione del principio di leale cooperazione tra lo Stato e la Regione e si sostanzia in una paritaria codeterminazione del contenuto dell'atto; intesa, da realizzare e ricercare, laddove occorra, attraverso reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolano il raggiungimento di un accordo, senza alcuna possibilità di un declassamento dell'attività di codeterminazione connessa all'intesa in una mera attività consultiva non vincolante (*cf.* sentenza n. 351 del 1991).

Nella specie, non realizza la richiesta condizione di legittimità il rifiuto d'intesa sul nominativo proposto dal Ministro, seguito dalla mera richiesta d'incontro, fra le parti, non seguita da alcuna altra attività.

Da quanto precede deriva che il mancato rispetto della necessaria procedimentalizzazione per la nomina del Presidente, rende illegittima la nomina del Commissario straordinario, mentre è irrilevante il problema concernente l'apposizione di un termine alla permanenza in carica del Commissario straordinario, poiché la nomina risulta illegittima a prescindere da qualsiasi termine che fosse stato posto alla sua durata.

L'illegittimità della condotta dello Stato non risiede pertanto nella nomina in sé di un Commissario straordinario, senza la previa intesa con il Presidente della Regione Toscana, ma nel mancato avvio e sviluppo della procedura dell'intesa per la nomina del Presidente, che esige, laddove occorra, lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare, nel rispetto del principio di leale cooperazione tra Stato e Regione, le divergenze che ostacolano il raggiungimento di un accordo e che sole legittimano la nomina del primo.

Va, pertanto, dichiarato che non spetta allo Stato e per esso al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio la nomina del Commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago Toscano nel caso in cui tale nomina avvenga senza che sia stato avviato e proseguito il procedimento per raggiungere l'intesa per la nomina del Presidente e, conseguentemente, va annullato il decreto adottato il 19 settembre 2002 dal predetto Ministro di nomina del Commissario straordinario dell'Ente parco.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara che non spetta allo Stato e per esso al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio la nomina del Commissario straordinario dell'Ente parco nel caso in cui tale nomina avvenga senza che sia stato avviato e proseguito il procedimento per raggiungere l'intesa per la nomina del Presidente dello stesso Ente e per l'effetto annulla il decreto del Ministro dell'ambiente 19 settembre 2002 di nomina del Commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago Toscano.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2003.

*Il Presidente:* CHIEPPA

*Il redattore:* FINOCCHIARO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 gennaio 2004.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 28

*Sentenza 13 - 23 gennaio 2004*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Notificazioni e comunicazione (in materia civile) - Notificazione nei confronti del notificante - Perfezionamento alla data di perfezionamento delle formalità di notifica poste in essere dall'ufficiale giudiziario e da questi attestata nella relazione di notificazione - Assunto contrasto con i principi già affermati, con anteriore giurisprudenza costituzionale, in ordine alle notificazioni - Ricorso necessario alla interpretazione sistematica delle norme censurate - Perfezionamento della notificazione nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Non fondatezza della questione.**

- Cod. proc. civ., artt. 139 e 148 (combinato disposto).
- Costituzione, artt. 3 e 24.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Gustavo ZAGREBELSKY;

*Giudici:* Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 139 e 148 del codice di procedura civile promosso con ordinanza del 3 gennaio 2003 emessa dal Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, nel procedimento civile vertente tra Luisa Rosa Trezzi ed altra e Maria Ida Versetti ed altri, iscritta al n. 252 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2003.

Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 2003 il giudice relatore Franco Bile.

#### *Ritenuto in fatto*

1. — Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, nel corso di un procedimento civile di opposizione all'esecuzione *ex art.* 615 del codice di procedura civile — a seguito di eccezione, formulata dalla parte opposta, di decadenza degli opposenti per inosservanza del termine perentorio assegnato dal giudice per la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione — ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 139 e 148 cod. proc. civ., «nella parte in cui prevede che le notificazioni si perfezinino, per il notificante, alla data di perfezionamento delle formalità di notifica poste in essere dall'ufficiale giudiziario e da questi attestata nella relazione di notificazione, anziché alla data, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario».

Rilevato che, di fronte all'eccezione, gli opposenti hanno replicato di avere eseguito tempestivamente gli adempimenti loro attribuiti e che il ritardo con cui erano state effettuate le notifiche era dovuto esclusivamente all'attività dell'ufficiale giudiziario, sottratta al controllo ed alla disponibilità del notificante, il rimettente osserva che con sentenza n. 477 del 2002 la Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 cod. proc. civ. e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), in materia di notificazioni a mezzo del servizio postale, nella parte in cui prevedeva che la notificazione si perfezinasse, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

Secondo il giudice *a quo*, i principi posti a fondamento di tale decisione «sono suscettibili di trovare applicazione anche rispetto alle notificazioni effettuate senza fare ricorso al servizio postale», quali quelle c.d. «a mani del destinatario» ai sensi dell'art. 139 cod. proc. civ., che, per effetto del combinato disposto con il successivo art. 148, si perfezionano con il compimento di tutte le formalità nelle quali si articola il procedimento di notifica e, quindi, con la consegna di copia dell'atto e con la attestazione da parte dell'ufficiale giudiziario delle operazioni a tal proposito compiute.

Richiamata anche la sentenza di questa Corte n. 69 del 1994, il rimettente conclude che anche nel caso di specie il contrasto con tali parametri può essere evitato, ricollegando gli effetti della notificazione — per quanto riguarda il notificante — al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari completamente sottratta al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo, fermo invece restando per il destinatario il principio del perfezionamento della notificazione alla data della ricezione dell'atto, come attestata nella relazione di notifica redatta dall'ufficiale giudiziario.

### *Considerato in diritto*

1. — Il Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, prospetta la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 139 e 148 del codice di procedura civile, «nella parte in cui prevede che le notificazioni si perfezinino, per il notificante, alla data di perfezionamento delle formalità di notifica poste in essere dall'ufficiale giudiziario e da questi attestata nella relazione di notificazione, anziché alla data, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario».

Secondo il rimettente questa disciplina contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, per le stesse ragioni poste dalla sentenza di questa Corte n. 477 del 2002 a base della dichiarata illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 cod. proc. civ. e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevedeva che quella forma di notificazione si perfezionasse, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

2. — La questione è infondata.

3. — Già con la sentenza n. 69 del 1994, questa Corte — chiamata a valutare la legittimità costituzionale delle norme relative alla notificazione all'estero, con particolare riferimento alla notifica di un provvedimento di sequestro *ante causam* — ha affermato che, ai sensi degli artt. 3 e 24 della Costituzione, le garanzie di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario della notificazione debbono coordinarsi con l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità. E ne ha ricavato la conclusione che la notifica si perfeziona, per il notificante, con il compimento delle sole formalità che non sfuggono alla sua disponibilità, con la conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale — per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione — degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedevano che la notificazione all'estero del decreto che autorizza il sequestro si perfezionasse, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari).

Questa soluzione è stata poi confermata dalla sentenza n. 358 del 1996, che — proprio in ragione di tale conferma — ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità dell'art. 669-*octies* cod. proc. civ., a proposito della notificazione all'estero dell'atto introduttivo del procedimento cautelare uniforme, nel frattempo introdotto dalla novella del 1990.

Con la successiva sentenza n. 477 del 2002 questa Corte ha qualificato i principi posti a base delle precedenti decisioni come di portata generale, e perciò riferibili «ad ogni tipo di notificazione» ed in particolare a quella eseguita a mezzo del servizio postale. Ne è seguita la dichiarazione di illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 cod. proc. civ. e dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), essendo palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di attività riferibili non al notificante, ma a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario e l'agente postale suo ausiliario), e perciò del tutto estranee alla sua disponibilità.

4. — Per effetto delle ricordate sentenze — ed in particolare della n. 477 del 2002 — risulta ormai presente nell'ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale — relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante — il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario; pur restando fermo che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario e che, ove a favore o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla notificazione decorrenti, gli stessi debbano comunque calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti.

Più specificamente il principio di scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione nei termini ora indicati si rinviene nell'art. 149 cod. proc. civ., per effetto della sentenza n. 477 del 2002 (e nell'art. 142, anche in combinato disposto con il terzo comma dell'art. 143, per effetto della sentenza n. 69 del 1994).

5. — Il principio della distinzione fra i due diversi momenti di perfezionamento delle notificazioni degli atti processuali — affermato dalla ricordata giurisprudenza additiva di questa Corte, con gli effetti prima indicati — è ormai decisivo per l'interpretazione delle altre norme del codice di procedura civile sulle notificazioni.

Al riguardo, gli artt. 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145 e 146 — adoperando a proposito dell'attività di notificazione i verbi «eseguire», «fare», «consegnare» ed altri di portata equivalente — di certo non enunciano espressamente una regola contraria alla scissione fra i due momenti di perfezionamento e nemmeno mostrano di accogliere per implicito il principio del momento di perfezionamento unico.

In presenza di un tale dato normativo neutro, l'interprete è vincolato a tener conto del ricordato principio enunciato da questa Corte ai fini del rispetto del canone della c.d. interpretazione sistematica. In base ad essa la regola generale della distinzione fra i due momenti di perfezionamento delle notificazioni — non contenuta esplicitamente nelle norme citate — deve essere desunta da quella ormai espressamente prevista dall'art. 149 cod. proc. civ. per la notificazione a mezzo posta, e conseguentemente applicata anche alla notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario.

In ragione di tali rilievi, le norme censurate vanno interpretate nel senso che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante, secondo quanto sopra specificato, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Pertanto la questione sollevata dal rimettente deve essere dichiarata non fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 139 e 148 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2004.

*Il Presidente:* ZAGREBELSKY

*Il redattore:* BILE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2004.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

03C0107

N. 29

*Sentenza 13 - 23 gennaio 2004*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Imposte e tasse - Emersione di lavoro irregolare - Imponibili che ne derivano - Imposte sostitutive - Ritenuta destinazione del relativo gettito al fondo statale istituito ai sensi della legge n. 388 del 2000 - Normativa dello Stato - Ricorso della Regione Siciliana - Assunta lesione delle prerogative della Regione, cui spetterebbero i tributi previsti - Applicabilità delle norme censurate compatibilmente con le norme statutarie - Non fondatezza della questione.**

- Legge 18 ottobre 2001, n. 383, art. 1 (nel testo modificato dall'art. 21, comma 1-*bis* del d.l. 25 settembre 2001, n. 350, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 409).
- Costituzione, artt. 3 e 81, quarto comma; statuto Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2.

**Imposte e tasse - Emersione di lavoro irregolare - Imponibili che ne derivano - Imposte sostitutive - Regolazioni contabili degli effetti finanziari - Previsioni di legge statale - Ricorso della Regione Siciliana - Ritenuta ripartizione del gettito fiscale per entrate di sicura spettanza regionale - Lamentata esclusione della partecipazione regionale alla determinazione di tale riparto - Non fondatezza della questione.**

- Legge 18 ottobre 2001, n. 383, art. 3, comma 4.
- Costituzione, artt. 3 e 81, quarto comma; statuto Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2.

**Imposte e tasse - Riduzione di imposte e agevolazioni fiscali - Conseguenti minori entrate a far data dall'esercizio finanziario 2003 - Previsioni di legge statale - Ricorso della Regione Siciliana - Assunta lesione delle prerogative regionali in ordine alla attribuzione di entrate di spettanza regionale - Non fondatezza della questione.**

- Legge 18 ottobre 2001, n. 383, art. 18.
- Costituzione, artt. 3 e 81, quarto comma; statuto Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Riccardo CHIEPPA;

*Giudici:* Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente:

#### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, comma 4, e 18 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia), promosso con ricorso della Regione Siciliana, notificato il 19 dicembre 2001, depositato in cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 43 del registro ricorsi 2001.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 2003 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Udito l'avvocato Giovanni Carapezza Figlia per la Regione Siciliana e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. — La Regione Siciliana, con ricorso depositato il 28 dicembre 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, comma 4, e 18 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia), in riferimento all'art. 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria) e agli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione.

1.1. — La Regione ricorrente censura, in primo luogo, l'art. 1 (Dichiarazione di emersione) della legge n. 383 del 2001 — nel testo modificato dal comma 1-*bis* dell'art. 21 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 (Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie), aggiunto dalla relativa legge di conversione 23 novembre 2001, n. 409 — in base al quale gli imprenditori che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare possono farlo emergere tramite apposita dichiarazione che costituisce titolo di accesso ad un regime di incentivo fiscale e previdenziale.

In particolare, detto art. 1 prevede per gli imprenditori l'applicazione, sull'incremento dell'imponibile risultante dalla dichiarazione di emersione, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'IRAP, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile (art. 1, comma 2, lettera *a*).

Esso prevede, inoltre, un regime fiscale agevolato per i lavoratori i cui rapporti vengono ad emersione: anche ai redditi di lavoro di tali soggetti si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile (art. 1, comma 2, lettera *b*).

Lo stesso art. 1 dispone altresì che la dichiarazione di emersione, su richiesta degli imprenditori interessati, può anche valere come proposta di concordato tributario e previdenziale ai fini dell'applicazione di una ulteriore imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'IRAP e dell'IVA e dei contributi previdenziali, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile (art. 1, comma 3).

Detto articolo prevede ancora che i lavoratori «emersi» possono estinguere i loro debiti fiscali e previdenziali, connessi alla prestazione di lavoro irregolare, mediante il pagamento di una somma stabilita in quota fissa per ciascun anno pregresso senza applicazione di sanzioni e interessi (art. 1, comma 4).

L'articolo in questione prevede infine che le «maggiori entrate» derivanti dal recupero della base imponibile connessa ai programmi di emersione, con esclusione di quelle contributive, affluiscono al fondo di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2001» (art. 1, comma 8).

Come già accennato, le predette disposizioni, ad avviso della Regione, sarebbero lesive dell'art. 36 dello statuto della Regione stessa, dell'art. 2 delle norme di attuazione dello statuto in materia di autonomia finanziaria, nonché degli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione.

Infatti la previsione secondo la quale il gettito delle imposte sostitutive sugli imponibili derivanti dall'emersione di lavoro irregolare confluisce nel fondo istituito ai sensi dell'art. 5 della legge n. 388 del 2000 comporterebbe una riserva allo Stato di dette risorse con pregiudizio economico per la Regione, in quanto in tal modo si determinerebbe una sostituzione di una imposta spettante alla Regione con una nuova fattispecie assegnata viceversa allo Stato «per generiche finalità di riduzione della pressione contributiva».

D'altra parte, le imposte sostitutive previste dall'art. 1 della legge n. 383 del 2001 mancherebbero del requisito della novità dell'entrata previsto dall'art. 2 delle norme di attuazione dello statuto regionale quale condizione necessaria per derogare al principio di spettanza regionale delle entrate riscosse nel territorio della Regione Siciliana; ciò in quanto le imposte sostitutive previste dalla legge in esame non avrebbero «carattere additivo rispetto al regime fiscale preesistente, incidendo le stesse su fattispecie già oggetto di tassazione».

1.2. — La Regione Siciliana impugna anche l'art. 3, comma 4, (Disposizioni di attuazione) della legge n. 383 del 2001, il quale prevede un procedimento inteso a determinare le regolazioni contabili degli effetti finanziari per lo Stato, le Regioni e gli enti locali, conseguenti all'applicazione delle predette norme contenute nel capo I della legge medesima.

Detta disposizione sarebbe lesiva dell'art. 36 dello statuto regionale, dell'art. 2 delle norme di attuazione dello statuto medesimo in materia finanziaria e degli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto istituisce un regime di regolazioni contabili per entrate che sono comunque di spettanza regionale.

In ogni caso la Regione Siciliana ritiene che la disposizione censurata non preveda un adeguato momento procedurale atto a garantire, in ossequio al principio di leale cooperazione, la «partecipazione regionale alle determinazioni attuative del meccanismo derogatorio al principio generale della attribuzione alla Regione Siciliana dell'intero gettito dei tributi riscossi sul proprio territorio».

1.3. — La ricorrente impugna, inoltre, l'art. 18 (Copertura finanziaria) della citata legge n. 383 del 2001, il quale dispone che, per sopperire alle minori entrate derivanti dalla soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni e dalla riduzione ed esenzione di altre imposte previste dal capo VI, nonché agli oneri recati dal capo II, si provvede mediante utilizzo di quote delle maggiori entrate previste dal medesimo capo II, statuendo, peraltro, che le restanti maggiori entrate indicate dallo stesso capo II sono destinate al miglioramento dei saldi dei rispettivi esercizi del bilancio dello Stato.

Secondo la ricorrente, tale disposizione, nel destinare al solo erario statale le quote di maggiori entrate previste dal capo II della legge violerebbe le sovraordinate norme statutarie e di attuazione in materia di autonomia finanziaria della Regione Siciliana, si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza, determinerebbe uno squilibrio dei conti pubblici regionali in spregio del principio generale dell'obbligo di copertura delle spese, finendo con il comprimere, quale effetto indiretto, anche l'autonomia legislativa della Regione.

2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato non fondato.

2.1. — In relazione alle questioni relative all'art. 1 della legge n. 383 del 2001, la difesa erariale ritiene che nella specie si versi in un'ipotesi di riserva a favore dello Stato dell'incremento di gettito fiscale conseguente al delineato programma di emersione del lavoro sommerso.

Infatti, le «maggiori entrate», derivanti dalla legge medesima, rappresentate dall'imposta sostitutiva sull'imponibile emerso, sarebbero da configurare quali «nuove entrate», suscettibili perciò di destinazione all'erario attraverso la confluenza nel fondo di cui all'art. 5 della legge n. 388 del 2000, e ciò nel rispetto dell'art. 2 delle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di autonomia finanziaria.

L'Avvocatura generale dello Stato ritiene inoltre priva di fondamento la questione posta in riferimento all'art. 3, comma 4, della legge n. 383 del 2001, secondo cui la definizione delle regolazioni contabili nell'ambito della Conferenza unificata non sarebbe idonea a soddisfare l'esigenza d'una partecipazione regionale alle determinazioni attuative della deroga alle regole statutarie.

Infatti le misure adottate con la disposizione impugnata concernono l'intero territorio nazionale, così da non giustificare una separata considerazione di interessi particolari della Regione, per modo che il criticato «passaggio in Conferenza unificata» rappresenterebbe momento sufficiente di valutazione della posizione della Regione Siciliana agli effetti della concreta adozione delle opportune regolazioni contabili.

In relazione all'ultima questione, relativa all'art. 18 della legge n. 383 del 2001, l'Avvocatura ritiene, sotto il profilo della ragionevolezza, che il carattere di generalità delle misure adottate per il rilancio dell'economia del paese trova coerente corrispondenza nelle previste destinazioni delle maggiori entrate, in parte, a compensazione degli oneri dipendenti dalla soppressione e riduzione dei tributi e, per il residuo, al miglioramento dei saldi indicati negli esercizi finanziari cui l'intera collettività è interessata, così da togliere fondamento ad ipotizzabili rilievi di arbitrarietà o illogicità delle scelte legislative operate.

Quanto alla denunciata violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, conseguente alla non prevista «compensazione» della riduzione delle risorse finanziarie regionali, la difesa erariale ritiene che le spettanze della Regione siano comunque assicurate in sede di riparto annuale del gettito dei tributi riscossi in Sicilia.

*Considerato in diritto*

1. — La Regione Siciliana, con il primo motivo di ricorso, ritiene che l'art. 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia) — nel testo modificato dal comma 1-bis dell'art. 21 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 (Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie), aggiunto dalla relativa legge di conversione 23 novembre 2001, n. 409 — nella parte in cui riserva allo Stato il gettito di imposte sostitutive correlate all'emersione di basi imponibili, destinandolo al fondo di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2001), sia in contrasto con l'art. 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), con l'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria) e con gli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione.

In particolare, secondo la prospettazione regionale, il richiamato art. 1 della legge n. 383 del 2001 sarebbe lesivo delle prerogative della Regione Siciliana in materia finanziaria, in quanto «non configura né una imposta di nuova istituzione né una entrata derivante da un aumento di aliquota di un'imposta preesistente, ma detta una specifica disciplina nel presupposto di una emersione di basi imponibili, le quali, qualora tutti i contribuenti avessero correttamente adempiuto gli obblighi, precipuamente tributari, sugli stessi gravanti, avrebbero già da tempo costituito presupposto di imposte di spettanza regionale».

La questione non è fondata nei termini di seguito specificati.

Si deve convenire che, nella specie, non si tratta di una nuova entrata, ma di una imposta sostitutiva di tributi di pacifica spettanza regionale (sentenza n. 49 del 1972), e, di conseguenza, si è fuori dall'ipotesi eccezionale prevista a favore dello Stato dall'art. 2 delle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria, secondo il quale spettano alla Regione Siciliana «tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime».

Senonché, è da tener presente che l'art. 1 della legge n. 383 del 2001, nel prevedere che il gettito delle entrate sostitutive è destinato al fondo di cui all'art. 5 della legge finanziaria n. 388 del 2000, richiama non solo quest'ultimo articolo, ma, implicitamente, anche il suo regime, che si incentra sulla clausola di salvaguardia di cui all'art. 158, comma 2, della stessa legge n. 388 del 2000, secondo il quale le disposizioni in questione sono applicabili alle Regioni a statuto speciale ed alle Province di Trento e Bolzano «compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti». Ne consegue che, per quanto riguarda la Sicilia, la confluenza del gettito delle imposte sostitutive al fondo di cui all'art. 5 della citata legge n. 388 del 2000 non è possibile, poiché in contrasto, come sopra si è visto, con l'art. 2 delle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria (sentenza n. 92 del 2003). Si deve dunque concludere che l'art. 1 della legge n. 383 del 2001 non configura una lesione della competenza regionale.

2. — Non fondata è anche la questione sollevata in relazione all'art. 3, comma 4, della legge n. 383 del 2001.

Secondo la Regione Siciliana detta disposizione, nella parte in cui prevede le modalità per la determinazione delle regolazioni contabili degli effetti finanziari derivanti per lo Stato, le Regioni e gli enti locali in conseguenza della previsione di cui all'art. 1, sarebbe in contrasto con l'art. 36 dello statuto regionale, con l'art. 2 delle norme di attuazione dello statuto stesso e con gli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto istituisce un regime di riparto del gettito fiscale per entrate che sono invece proprie della Regione e inoltre non prevede un adeguato momento procedurale atto a garantire, in ossequio al principio di leale cooperazione, la partecipazione regionale alla determinazione del riparto stesso.

Ma sul punto è agevole osservare che, per le ragioni sopra dette, non si pone un problema di riparto, essendo il gettito delle imposte sostitutive di cui all'art. 1 della legge n. 383 del 2001 di spettanza regionale, per la cui attribuzione, come è noto, si fa ricorso all'ordinario sistema di versamento unitario dei tributi (sentenze n. 92 del 2003 e n. 156 del 2002). D'altro canto, l'eventuale ricorso a regolazioni contabili da effettuare in sede di Conferenza unificata per l'attuazione della normativa in esame può costituire, comunque, un momento di garanzia per la tutela degli interessi regionali (sentenza n. 92 del 2003).

3. — La Regione Siciliana impugna infine l'art. 18 della legge n. 383 del 2001 relativo alla copertura finanziaria dei maggiori oneri di cui al capo VI e al capo II della stessa legge.

La ricorrente assume che tale norma sia in contrasto con l'art. 36 dello statuto regionale, con l'art. 2 delle norme di attuazione dello statuto stesso e con gli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione.

La questione non è fondata.

Secondo la Regione la disposizione dell'art. 18 non garantirebbe l'effettiva attribuzione alla Regione stessa di somme pari a quelle perdute per effetto della soppressione, esenzione e riduzione di imposte previste dal capo VI, nonché dalla applicazione delle agevolazioni fiscali previste dal capo II, le quali, come prescrive l'art. 18, comma 2, comportano minori entrate a far data dall'esercizio finanziario 2003.

La Regione, inoltre, lamenta la mancata destinazione a sé medesima delle maggiori entrate previste dallo stesso art. 18, comma 2, per effetto dei maggiori investimenti conseguenti alla prima applicazione (esercizi finanziari 2001-2002) delle disposizioni fiscali di cui al capo II (come risulta dalla relazione tecnica al disegno di legge).

In ordine alla prima censura, va ribadito l'orientamento di questa Corte secondo il quale lo Stato può disporre in merito alla disciplina sostanziale dei tributi da esso istituiti, anche se il correlativo gettito sia di spettanza regionale (sentenza n. 311 del 2003), purché non sia gravemente alterato il rapporto tra complessivi bisogni regionali e insieme dei mezzi finanziari per farvi fronte (sentenze n. 138 del 1999 e n. 222 del 1994), circostanza quest'ultima non dimostrata dalla ricorrente.

In relazione alla seconda censura, deve osservarsi che, alla stregua di quanto sopra detto, la disposizione in esame deve essere correttamente interpretata nel senso che le maggiori entrate di cui al capo II confluiscono nel bilancio dello Stato al netto di quanto dovuto alla Regione Siciliana, senza alcuna lesione delle prerogative della Regione stessa in materia finanziaria.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, comma 4, e 18 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia), sollevata, in riferimento all'art. 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria) e agli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Siciliana con il ricorso in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2004.

*Il Presidente:* CHIEPPA

*Il redattore:* MADDALENA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2004.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 30

*Sentenza 13 - 23 gennaio 2004*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Impiego pubblico - Trattamento economico - Aumenti stipendiali corrisposti al personale in servizio - Mancata estensione al personale già in quiescenza - Lamentata ingiustificata disparità di trattamento tra pensionati e tra titolari di stipendi e pensioni, con violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza della pensione - Non fondatezza delle questioni.**

- D.L. 27 dicembre 1989, n. 413 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37), art. 1, comma 2; d.l. 24 novembre 1990, n. 344 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 gennaio 1991, n. 21), art. 5; d.l. 7 gennaio 1992, n. 5 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 6 marzo 1992, n. 216), artt. 2, 3, e 4.
- Costituzione, artt. 3, 36 e 38.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Riccardo CHIEPPA;

*Giudici:* Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente:

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37; art. 5 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, in legge 23 gennaio 1991, n. 21, artt. 2, 3 e 4 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, (Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'arma dei Carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia), convertito, con modificazioni, in legge 6 marzo 1992, n. 216, promosso con ordinanza del 20 febbraio 2002 dalla Corte dei conti - sezione seconda giurisdizionale centrale, sull'appello proposto da Feliciani Nevio contro Ministero della difesa, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2002.

Visti l'atto di costituzione dell'Università di Parma, nella qualità di erede di Feliciani Nevio nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 25 novembre 2003 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi gli avvocati Giuseppe Polini e Filippo De Jorio per l'Università di Parma, nella qualità di erede di Feliciani Nevio nonché l'Avvocato dello Stato Ignazio Francesco Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ordinanza emessa in data 20 febbraio 2002, la Corte dei conti, sezione seconda giurisdizionale centrale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, di «tutte o alcune» delle seguenti norme: art. 1, comma 2 del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 37; dell'art. 5 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito, con modifiche, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 gennaio 1991, n. 21; degli artt. 2, 3 e 4 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'arma dei Carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia), convertito, con modifiche, dall'art. 1 della legge 6 marzo 1992, n. 216.

La rimettente premette di essere chiamata a giudicare sull'appello proposto dal sig. Nevio Feliciani avverso la sentenza della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna n. 179 del 1995, con la quale era stata respinta la domanda del sig. Feliciani volta ad ottenere la ridefinizione del proprio trattamento pensionistico sulla base dei miglioramenti retributivi disposti con le leggi censurate.

Espone il giudice *a quo* di avere in precedenza già sollevato, avanti a questa Corte, in un giudizio analogo, questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di legge in questa sede censurate, chiedendo che fosse accertato se tali norme violassero la «ragionevole corrispondenza» che, secondo la giurisprudenza costituzionale, deve sussistere tra trattamento di attività e trattamento di quiescenza. Nell'ordinanza di remissione, inoltre, si dà conto della sentenza n. 62 del 1999, con cui questa Corte aveva dichiarato non fondata la questione di costituzionalità delle norme censurate posta in quella circostanza.

La Corte dei conti, tuttavia, su conforme eccezione dell'appellante, solleva nuovamente la questione di legittimità costituzionale delle medesime disposizioni di legge sostenendo che, poiché nella sentenza n. 62 del 1999 la Corte non avrebbe valutato se fosse venuta meno la ragionevole corrispondenza tra pensione e stipendio, non avrebbe fugato i sospetti di incostituzionalità denunciati dal giudice *a quo*.

2. — In particolare, nell'ordinanza di rimessione si evidenzia che il rapporto tra pensione e trattamento di attività, instaurato con il decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 (Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 14 novembre 1987, n. 468, (e reso applicabile anche ai lavoratori collocati a riposo in data anteriore al 1° gennaio 1979 con la sentenza della Corte n. 1 del 1991), avrebbe subito una progressiva alterazione a seguito dei miglioramenti introdotti con le leggi n. 37 del 1990, n. 21 del 1991 e n. 216 del 1992 le quali avrebbero determinato, rispettivamente, un incremento degli assegni di attività del 15%, di un ulteriore 15% e del 9%. Da ciò sarebbe derivato «circa il 47% di decremento netto del trattamento pensionistico nei confronti di un pari grado che sia andato in pensione successivamente all'introduzione degli aumenti suddetti». Tale divario tra pensioni e stipendi contrasterebbe con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione. Le norme censurate infatti avrebbero determinato una ingiustificabile disparità di trattamento tra lavoratori collocati a riposo, dipendente dalla sola data di pensionamento, «non essendo ragionevole che tra due persone che hanno prodotto la stessa quantità e qualità di lavoro, ed abbiano la stessa posizione giuridica nei confronti della pubblica amministrazione, quello più anziano (e perciò con bisogni maggiori) riscuota uno stipendio differito, o pensione, vistosamente inferiore a quello di un suo collega più giovane (con bisogni minori) che abbia avuto lo stesso sviluppo di carriera». Né a giustificazione di una tale disparità di trattamento potrebbero invocarsi, ad avviso della Corte dei conti, «difficoltà di bilancio», del tutto inconferenti sul piano giuridico.

Pertanto, la rimettente chiede a questa Corte di verificare se sia stata vulnerata la ragionevole corrispondenza tra pensione e trattamento di attività e di dichiarare conseguentemente l'illegittimità costituzionale delle norme censurate nella parte in cui non prevedono l'estensione dei benefici da esse contemplati al personale già collocato in quiescenza.

3. — È intervenuta in giudizio l'Università di Parma, in persona del rettore, quale erede universale di Feliciani Nevio, la quale ha chiesto l'accoglimento delle questioni sollevate dalla Corte dei conti. Nella propria

memoria la parte privata dà ampiamente conto sia dei motivi della precedente ordinanza di rimessione della Corte dei conti, sia dell'istanza di revocazione, per errore di fatto, presentata avverso la sentenza n. 62 del 1999 e archiviata con decreto del Presidente della Corte.

Nel merito, lamenta la disparità di trattamento determinata dalle norme censurate in quanto gli aumenti da esse introdotti si applicherebbero unicamente a coloro che sono andati in pensione dopo il 1989, mentre ne resterebbero esclusi coloro che sono stati collocati a riposo anteriormente, nonostante abbiano prodotto la stessa quantità e qualità di lavoro. Secondo la difesa, le norme censurate, inoltre, avrebbero reintrodotta il fenomeno delle «pensioni d'annata» censurato dalla Corte con la sentenza n. 1 del 1991.

Osserva ancora la parte privata che la giurisprudenza costituzionale, fino al 1993, ha sempre ribadito l'esistenza dei principi di proporzionalità della pensione rispetto alla retribuzione, della ragionevole corrispondenza tra trattamento di quiescenza e trattamento di attività, carattere imprescindibile dell'art. 36 della Costituzione, collegamento continuo tra pensione e retribuzione anche nel prosieguo.

Successivamente, invece, la Corte si sarebbe fatta carico delle esigenze connesse alle «disponibilità di bilancio», così affermando che le esigenze del diritto devono cedere di fronte a quelle dell'economia e delle scelte politiche, con conseguente «affievolimento di ogni aspettativa giuridica di cui non si riconosca la fundamentalità».

Le norme censurate contrasterebbero con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione in quanto avrebbero determinato un divario tra il dirigente militare pensionato anteriormente all'entrata in vigore delle norme censurate e quello collocato a riposo successivamente, di circa 20 milioni di lire all'anno, «con l'aggravante che il pensionato più anziano ha bisogni — intuitivamente — maggiori del pensionato più giovane».

4. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata. Priva di pregio sarebbe infatti la censura di «omessa pronuncia» mossa dalla rimettente avverso la sentenza di questa Corte n. 62 del 1999 in quanto essa sarebbe correttamente e congruamente motivata. Nel merito delle censure prospettate dalla Corte dei conti, la difesa erariale, richiamando le considerazioni svolte nella memoria depositata nel giudizio concluso con la sentenza n. 62 del 1999 e che viene allegata, sostiene che rientrerebbe nei poteri del legislatore modificare leggi preesistenti ponendo limiti temporali di efficacia delle nuove norme e che, comunque, non sussisterebbe alcun principio che imponga l'automatico adeguamento delle pensioni alle retribuzioni.

5. — Nel corso dell'udienza pubblica la parte privata, dopo aver ribadito le argomentazioni svolte nella memoria ed aver insistito per l'accoglimento della questione, ha — in subordine — richiesto a questa Corte una decisione monitoria con la quale si inviti il legislatore a rendere obbligatorio, in ogni futura disposizione legislativa o contratto collettivo nazionale di lavoro, pubblico o privato, l'inserimento di una previsione che tenga conto dei lavoratori già in quiescenza.

#### *Considerato in diritto*

1. — La Corte dei conti, sezione seconda giurisdizionale centrale, dubita, con riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37; dell'art. 5 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito, con modifiche, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 gennaio 1991, n. 21; degli artt. 2, 3 e 4 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'arma dei Carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia), convertito, con modifiche, dall'art. 1 della legge 6 marzo 1992, n. 216.

Ritiene la Corte rimettente che le norme censurate, poiché non estendono i benefici da esse contemplati per il personale in servizio anche al personale già collocato in quiescenza anteriormente alla data della loro entrata in vigore, contrasterebbero con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, in quanto creerebbero una ingiustificata disparità di trattamento tra pensionati, determinata unicamente dalla data in cui sono stati collocati a riposo, nonostante essi abbiano prodotto la stessa quantità e qualità di lavoro. Le medesime norme, inoltre, avrebbero determinato un irragionevole divario tra stipendi e pensioni di dimensioni intollerabili, violando il principio di proporzionalità ed adeguatezza della pensione.

2. — La riproposizione da parte dello stesso giudice rimettente — sia pure nell'ambito di un diverso giudizio — di una questione già esaminata e le interpretazioni della precedente giurisprudenza costituzionale in materia alla base dell'ordinanza di rimessione, rendono opportuno riesaminare la questione alla luce delle più recenti evoluzioni normative, al tempo stesso ripercorrendo — a fini chiarificatori — le soluzioni cui è pervenuta questa Corte in tema di perdurante adeguatezza dei trattamenti pensionistici nel settore del pubblico impiego.

Riconoscendo alla pensione natura di retribuzione differita, la Corte costituzionale ha sempre affermato che essa deve essere proporzionata alla qualità e quantità di lavoro prestato e deve comunque essere idonea ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, nel pieno rispetto dell'art. 36 Cost.

L'art. 38, secondo e quarto comma, della Costituzione, inoltre, riconosce il diritto dei lavoratori a «che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria» anche tramite «organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato».

L'azione di integrazione anche economica tramite interventi a carico della finanza pubblica appare tanto più necessaria in presenza di un significativo allungamento della vita dei cittadini, e del conseguente prolungamento del periodo nel quale è anzitutto il trattamento pensionistico ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa al pensionato e ai suoi familiari (pur senza escludere la necessità di forme di assistenza sociale e sanitaria pienamente adeguate).

In questo contesto, è particolarmente importante che siano individuate le modalità per garantire effettivamente che il trattamento pensionistico sia adeguato non solo al momento del collocamento a riposo, ma anche successivamente, in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta (si vedano, in particolare, le sentenze n. 409 del 1995; n. 96 del 1991; n. 501 del 1988).

Mentre non esiste un principio costituzionale che possa garantire l'adeguamento costante delle pensioni al successivo trattamento economico dell'attività di servizio corrispondente, l'individuazione di meccanismi che assicurino la perdurante adeguatezza delle pensioni è riservata alla valutazione discrezionale del legislatore, operata sulla base di un «ragionevole bilanciamento del complesso dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti (...), compresi quelli connessi alla concreta e attuale disponibilità delle risorse finanziarie e dei mezzi necessari per far fronte ai relativi impegni di spesa» (sentenza n. 119 del 1991; nello stesso senso, *cf.* ordinanza n. 531 del 2002; sentenze n. 457 del 1998 e n. 226 del 1993), ma con il limite, comunque, di assicurare «la garanzia delle esigenze minime di protezione della persona» (sentenza n. 457 del 1998).

Questa Corte ha peraltro affermato che l'eventuale verificarsi di un irragionevole scostamento tra i due trattamenti — ove siano comparabili i relativi profili professionali — può costituire un indice della non idoneità del meccanismo scelto dal legislatore ad assicurare la sufficienza della pensione in relazione alle esigenze del lavoratore e della sua famiglia (sentenza n. 409 del 1995; n. 226 del 1993).

3. — Per un lungo periodo, in realtà, il legislatore nazionale ha cercato di garantire un collegamento delle pensioni relative al settore del pubblico impiego alla successiva dinamica retributiva, ma a questa scelta sembra aver da tempo ormai rinunciato, sia per evidenti problemi relativi alla finanza pubblica, sia anche per profonde trasformazioni che sono intervenute nella disciplina del pubblico impiego. Al di là di singole leggi per specifiche categorie, con le quali nel passato si era provveduto ad adeguare le pensioni al successivo andamento dei livelli retributivi, con la legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza) è stato configurato un meccanismo di perequazione automatica che avrebbe consentito l'adeguamento periodico delle pensioni di tutte le diverse categorie del pubblico impiego agli incrementi stipendiali intervenuti, secondo un indice che avrebbe dovuto essere concordato tra il Governo e le parti sindacali. Rimasta inapplicata questa legge, il medesimo intento successivamente è stato ancora perseguito, ma sempre più raramente, con alcune leggi *ad hoc*.

Nell'ambito di questo tipo di legislazione, quando la riliquidazione appariva affetta da irragionevoli disparità di trattamento, questa Corte è stata chiamata a sindacarne la legittimità costituzionale: ad esempio, ciò è avvenuto con la sentenza n. 1 del 1991 (richiamata impropriamente dalla Corte dei conti e dalla parte privata), concernente la riliquidazione per legge delle pensioni dei dirigenti, civili e militari, dello Stato, effettuata sulla base di incrementi stipendiali successivi al collocamento a riposo, ma irragionevolmente limitata ai soli lavoratori collocati in quiescenza a partire da una certa data e dalla quale erano invece esclusi coloro che erano andati in pensione anteriormente.

Peraltro il legislatore, già in periodo alquanto risalente, al fine di garantire il mantenimento del potere di acquisto delle pensioni in generale, aveva disposto l'adeguamento dei trattamenti pensionistici agli indici reali di svalutazione (art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1984» e art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986»); su questa linea, soprattutto in epoca più recente, il legislatore per fronteggiare gravi esigenze di contenimento della spesa pubblica ed allo scopo — enunciato nell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) — di stabilizzare il rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo, ha consapevolmente svincolato i trattamenti pensionistici dall'andamento delle successive retribuzioni e cercato di salvaguardarne nel tempo il potere d'acquisto e l'adeguatezza attraverso il solo meccanismo della perequazione automatica dell'importo alle variazioni del costo della vita.

In attuazione di tale delega, il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), ha disposto — all'art. 11 — che gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni si applicano sulla base del solo adeguamento al costo della vita con cadenza annuale e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, stabilendo che tali aumenti vengano calcolati «applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente». La stessa norma, peraltro, rinviava ad ulteriori aumenti eventualmente stabiliti con la legge finanziaria, in relazione all'andamento dell'economia nazionale.

Successivamente, la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure di stabilizzazione della finanza pubblica), all'art. 59, comma 4, ha disposto che la perequazione automatica delle pensioni, prevista dal citato art. 11, costituisca, a decorrere dal 1998, l'unica forma di adeguamento delle prestazioni pensionistiche, «con esclusione di diverse forme, ove ancora previste, di adeguamento anche collegate all'evoluzione delle retribuzioni di personale in servizio».

Le modalità di applicazione del meccanismo di rivalutazione delle pensioni sono state definite dall'art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), mentre l'art. 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) ha fissato la misura entro la quale si applica l'indice di rivalutazione automatica a decorrere dal 1° gennaio 2001 (limitandola al 90%, per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici compresi tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, e al 75% per le fasce di importo superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo).

In attuazione delle disposizioni sopra richiamate, annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del lavoro, viene determinata la percentuale di variazione sulla cui base devono essere calcolati gli aumenti di perequazione automatica delle pensioni.

Se questa recente evoluzione legislativa è chiaramente orientata nel senso di salvaguardare nel tempo il potere d'acquisto e l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici unicamente attraverso il meccanismo della perequazione automatica dell'importo alle variazioni del costo della vita, essa risulta sostanzialmente anche coerente sia con il prevalente carattere contributivo assunto dal sistema pensionistico a seguito della riforma introdotta dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), sia anche con la profonda riforma che ha interessato il pubblico impiego ed in particolare la dirigenza pubblica, il cui trattamento economico è, per la parte accessoria, correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità ed ai risultati conseguiti (art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»).

Mentre tutto ciò rende sempre più difficile riferirsi allo scostamento tra le pensioni e le successive modificazioni dei diversi trattamenti stipendiali, il perdurante necessario rispetto dei principi di sufficienza ed adeguatezza delle pensioni impone al legislatore, pur nell'esercizio del suo potere discrezionale di bilanciamento tra le varie esigenze di politica economica e le disponibilità finanziarie, di individuare un meccanismo in grado di assicurare un reale ed effettivo adeguamento dei trattamenti di quiescenza alle variazioni del costo della vita (ordinanza n. 241 del 2002; ordinanza n. 439 del 2001; ordinanza n. 254 del 2001). Con la conseguenza che il verificarsi di irragionevoli scostamenti dell'entità delle pensioni rispetto alle effettive variazioni del potere d'acquisto della moneta, sarebbe indicativo della inidoneità del meccanismo in concreto prescelto ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia mezzi adeguati ad una esistenza libera e dignitosa nel rispetto dei principi e dei diritti sanciti dagli artt. 36 e 38 della Costituzione.

4. — Sulla base delle considerazioni svolte, è possibile esaminare le censure mosse dalla rimettente.

Infondata è la questione sollevata con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Le norme impugnate si limitano a disporre aumenti stipendiali per il personale in servizio alla data della loro entrata in vigore, mentre non contengono alcuna disposizione relativamente al trattamento economico del personale già in quiescenza.

Alla luce del costante orientamento di questa Corte, la circostanza che il legislatore, nel prevedere un incremento delle retribuzioni del personale in servizio, non lo abbia esteso anche alle pensioni già liquidate, non costituisce violazione di alcun canone costituzionale.

Indubbiamente tale mancata estensione produce uno scostamento tra trattamenti pensionistici maturati in tempi diversi, ma, a differenza di quanto sostiene la rimettente, tale conseguenza non contrasta di per sé con l'art. 3 della Costituzione, essendo giustificata dal diverso trattamento economico di cui i lavoratori hanno goduto durante il rapporto di servizio e che era vigente nei diversi momenti in cui i relativi trattamenti pensionistici sono maturati (ordinanza n. 162 del 2003; sentenza n. 180 del 2001).

5. — Anche la questione prospettata con riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione, è infondata.

Il rispetto dell'art. 36 Cost., in origine assicurato da un trattamento proporzionato alla qualità e quantità di lavoro prestato, è stato successivamente perseguito con un meccanismo di adeguamento al costo della vita (previsto dal d.lgs. n. 503 del 1992 e dalla legge n. 448 del 1998 sopra richiamati), che il giudice rimettente non ha preso in considerazione in rapporto alla permanente necessità che il trattamento pensionistico rimanga adeguato ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37; dell'art. 5 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito, con modifiche, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 gennaio 1991, n. 21; degli artt. 2, 3 e 4 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'arma dei Carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia), convertito con modifiche, dall'art. 1 della legge 6 marzo 1992, n. 216, sollevate dalla Corte dei conti, sezione seconda giurisdizionale centrale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2004.

*Il Presidente:* CHIEPPA

*Il redattore:* DE SIERVO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 2004.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 31

Ordinanza 13 - 23 gennaio 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Regione Liguria - Edilizia e urbanistica - Centri storici - Recupero e riqualificazione - Norme regionali - Ricorso governativo - Prospettata lesione della competenza statale in tema di tutela dell'ambiente, della competenza concorrente in tema di governo del territorio e in tema di poteri sostitutivi - Sopravvenuta normativa di modifica della legge impugnata - Rinuncia al ricorso - Estinzione del giudizio.**

- Legge Regione Liguria 10 luglio 2002, n. 29, art. 5, commi 3, primo periodo 5, secondo periodo, 6, 7, 8 e 10; artt. 8, 22, comma 2, e 24.
- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettere *l)*, *s)*, terzo comma, e 120; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25, ultimo comma.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Riccardo CHIEPPA;

*Giudici:* Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 3, 5, 6, 7, 8, e 10, dell'art. 8, dell'art. 22, comma 2, e dell'art. 24 della legge della Regione Liguria 10 luglio 2002, n. 29 recante (Misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 20 settembre 2002, depositato in cancelleria il 27 successivo ed iscritto al n. 61 del registro ricorsi 2002.

Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;

Udito nell'udienza pubblica del 25 marzo 2003 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Gigliola Benghi per la Regione Liguria.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 20 settembre 2002 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 5, commi 3, 5, 6, 7, 8, e 10; 8; 22, comma 2; e 24 della legge della Regione Liguria 10 luglio 2002, n. 29 (Misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi), pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 11 del 24 luglio 2002;

che il ricorrente ritiene, in particolare, il comma 3, primo periodo, dell'art. 5 della legge impugnata, contrastante con l'art. 117, comma secondo, lettera *l)*, della Costituzione, in quanto volto ad integrare la normativa penale statale;

che inoltre i commi 5, periodo secondo, 6, 7, 8, dell'art. 5 della legge regionale sarebbero lesivi della competenza statale in tema di «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *s)*, della Costituzione, non rilevando in senso inverso che talune delle disposizioni impugate non si allontanano significativamente dalla normativa statale vigente in materia;

che, secondo il ricorso, l'art. 5, comma 10, della legge impugnata eccederebbe la competenza regionale contrastando con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, il quale affida alla competenza concorrente di Stato e Regioni la materia «governo del territorio», e ciò in quanto violerebbe un principio fondamentale stabilito dalla legislazione statale, prevedendo termini difformi da quelli contemplati da quest'ultima in relazione alla denuncia di inizio attività;

che, in particolare, la difformità sarebbe percepibile in relazione a quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive);

che anche l'art. 8 della legge della Regione Liguria oggetto del presente giudizio sarebbe costituzionalmente illegittimo, in quanto contrastante con un «principio fondamentale dell'ordinamento», e ciò in quanto consentirebbe «all'ente locale Comune di non osservare norme legislative e regolamentari in tema di salvaguardia igienico-sanitaria», non indicando peraltro neanche le norme suscettibili di essere disapplicate mediante atti amministrativi;

che l'Avvocatura dello Stato impugna anche l'art. 22, comma 2, della legge regionale n. 29 del 2002, il quale violerebbe l'art. 120 della Costituzione, attribuendo al difensore civico regionale l'esercizio di poteri sostitutivi, attribuzione quest'ultima che sarebbe preclusa alle Regioni in mancanza di una previa normativa statale emanata in attuazione della citata disposizione costituzionale;

che, infine, l'art. 24 della legge impugnata risulterebbe, secondo il ricorso introduttivo del giudizio, eccedente la competenza regionale, laddove prevede la «sostituzione di disposizioni statali», in quanto ciò non sarebbe consentito alle leggi regionali, neanche limitatamente al solo territorio della Regione che adotti la legge in questione;

che è intervenuta la Regione Liguria secondo la quale le censure sarebbero infondate sia in relazione al nuovo Titolo V della Costituzione che «con riferimento alle recenti disposizioni legislative statali introdotte dall'art. 13, commi 7 e 8, della legge 1° agosto 2002, n. 166»;

che, in particolare, secondo la resistente, andrebbero respinte le censure concernenti l'art. 5, comma 5, della legge impugnata, in quanto tale norma si limiterebbe a «riprodurre una disposizione di esonero dal rilascio della autorizzazione paesistico-ambientale già contenuta nell'art. 82, comma 9, del d.P.R. n. 616 del 1977, come introdotto dall'art. 1 della legge n. 431/1985 e successivamente novellato dall'art. 152, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 480/1999»;

che, inoltre, la infondatezza delle censure concernenti il citato comma 5 deriverebbe dalla circostanza secondo la quale l'esonero in questione risulterebbe applicabile soltanto «ad interventi di recupero del patrimonio edilizio che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici»;

che, quanto ai commi 6, 7 e 8 del medesimo art. 5, la Regione resistente afferma che con essi sarebbero stati recepiti i principi fondamentali stabiliti dall'art. 1, commi 8, 9 e 10 della legge n. 443 del 2001, «relativi all'ammissibilità della DIA in zone assoggettate a vincoli di varia natura», limitandosi a colmare lacune della normativa statale;

che le censure concernenti il comma 10 dell'art. 5 sarebbero infondate in quanto tale disposizione non consentirebbe in nessun caso il venir meno del potere-dovere dei Comuni di esercitare la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia;

che, secondo la difesa regionale, il disposto dell'art. 8 della legge regionale n. 29 del 2002 si porrebbe in linea con principi desumibili da molte disposizioni statali;

che anche la censura riguardante l'art. 22, comma 2, sarebbe infondata, in quanto tale norma regolerebbe situazioni non contemplate dall'art. 120 della Costituzione, nell'ambito del quale il potere sostitutivo del Governo si eserciterebbe «al verificarsi di presupposti inesistenti nel caso di specie»;

che, infine, in relazione alla censura concernente la pretesa delle leggi regionali di sostituire disposizioni legislative statali, la Regione osserva come tale meccanismo fosse pacificamente ammesso, prima della recente riforma del Titolo V della Costituzione, nell'ambito delle materie oggetto di competenza legislativa concorrente, in particolare per la sostituzione di disposizioni statali con normativa regionale di dettaglio.

Considerato che in data 5 marzo 2003 è stata approvata la legge della Regione Liguria 12 marzo del 2003, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2002, n. 29 (Misure di sostegno per gli interventi di recupero e riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi)»;

che in data 18 marzo 2003 la difesa erariale ha depositato una nota informativa con quale «si esibisce il testo della legge reg. Liguria 12 marzo 2003, n. 7» la quale, secondo la medesima nota, «circoscrive ulteriormente la materia controversa»;

che l'Avvocatura dello Stato ha depositato, in data 1° aprile 2003, atto di rinuncia al ricorso conformemente alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2003 adottata su proposta del Ministro per gli affari regionali;

che in tale proposta si ritengono venute meno le ragioni del ricorso in quanto con la legge regionale n. 7 del 2003 «la Regione abroga la norma in materia di intervento sostitutivo regionale e chiarisce con interpretazione autentica, la portata della disposizione in materia di requisiti igienico-sanitari degli edifici»;

che, inoltre, nella medesima proposta si nota che per quanto riguarda la disposizione che opera una sostituzione delle norme statali in materia di D.I.A., «con nota del Presidente della Giunta regionale n. 47041/663 del 24.3.03, richiamando una consolidata prassi di tecnica legislativa adottata dalla Regione, viene data un'adeguata interpretazione della norma che sembra poter far superare le eccezioni sollevate dal Governo»;

che la Regione Liguria ha depositato in data 24 novembre 2003 atto di accettazione della rinuncia;

che, ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa accettazione della controparte, produce l'effetto di estinguere il processo.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara estinto per rinuncia accettata dalla controparte il processo relativo al ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della legge della Regione Liguria 10 luglio 2002, n. 29 (Misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi) sollevata con il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2004.

*Il Presidente:* CHIEPPA

*Il redattore:* DE SIERVO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 2004.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

## N. 32

Ordinanza 13 - 23 gennaio 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Regione Siciliana - Bilancio - Vigilanza venatoria - Utilizzo di mezzi finanziari già impegnati in esercizi precedenti - Legge regionale - Ricorso dello Stato - Assunta lesione del principio di annualità del bilancio - Sopravvenuta promulgazione parziale della legge impugnata (con omissione delle parti censurate) - Cessazione della materia del contendere.**

- Legge Regione Siciliana approvata il 30 luglio 2003, art. 1.
- Costituzione, artt. 81 e 97.

**Regione Siciliana - Urbanistica ed edilizia - Variazione di destinazione d'uso degli immobili e sanatorie di costruzioni in difformità dalla vigente normativa - Legge regionale - Ricorso governativo - Sopravvenuta promulgazione parziale della legge impugnata (con omissioni delle parti censurate) - Cessazione della materia del contendere.**

- Legge Regione Siciliana approvata il 30 luglio 2003, art. 9.
- Costituzione, artt. 9 e 97; statuto Regione Siciliana, artt. 14 e 17.

**Regione Siciliana - Enti soggetti a tutela e vigilanza della Regione - Istituto regionale per il credito alla cooperazione e Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane - Personale dipendente - Trattamento economico e giuridico - Legge regionale - Ricorso statale - Assunta disparità di trattamento per norme di favore nei confronti del personale considerato, con pregiudizio sul buon andamento amministrativo, e mancata copertura della spesa prevista - Promulgazione parziale della legge impugnata - Cessazione della materia del contendere.**

- Legge Regione Siciliana approvata il 30 luglio 2003, art. 13.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 81.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Riccardo CHIEPPA;

*Giudici:* Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 della legge della Regione Siciliana, approvata il 30 luglio 2003, recante «Norme finanziarie e disposizioni in materia di razionalizzazione dei servizi e per la gestione del territorio», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 7 agosto 2003, depositato in Cancelleria il 14 successivo ed iscritto al n. 63 del registro ricorsi 2003.

Udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 2003 il giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, con ricorso notificato il 7 agosto 2003 e depositato il successivo 14 agosto (registro ricorsi n. 63 del 2003), ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 9 e 13 della legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana il 30 luglio 2003, recante «Norme finanziarie e disposizioni in materia di razionalizzazione dei servizi e per la gestione del territorio», in riferimento agli artt. 3, 9, 81 e 97 della Costituzione e agli artt. 14 e 17 dello statuto regionale;

che, secondo il ricorrente, l'art. 1 della legge, nella parte in cui prevede, per la vigilanza venatoria, l'utilizzo di risorse finanziarie già impegnate nell'esercizio precedente, si pone in contrasto con gli articoli 81 e 97 della Costituzione, in quanto infrange il principio di annualità del bilancio posto anche a garanzia del corretto e trasparente utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche;

che, inoltre, l'articolo 9 della legge, nella parte in cui, consentendo, *ad libitum* del soggetto richiedente, la variazione della destinazione d'uso degli immobili ovunque realizzati, con indici di edificabilità diversi rispetto alla tipologia originariamente autorizzata, viola gli articoli 9 e 97 della Costituzione, poiché determina in tal modo l'alterazione dell'ordinata pianificazione e gestione del territorio con conseguente pregiudizio per l'ambiente;

che lo stesso articolo 9 della legge viola gli artt. 14 e 17 dello statuto regionale, poiché consente, senza alcun onere, di sanare costruzioni edificate in difformità dalla vigente normativa urbanistica, evitando di incorrere nelle previste sanzioni penali di cui al combinato disposto degli articoli 7, 8 e 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie);

che, infine, il Commissario dello Stato impugna l'articolo 13 della predetta legge approvata dalla Assemblée regionale siciliana il 30 luglio 2003;

che, in particolare, tale ultimo articolo — sostitutivo dell'articolo 55, comma 7, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 (Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria) — prevede che al personale dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) e della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) non si applicano le disposizioni dell'art. 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 (Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione), secondo cui il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti di tutti gli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'amministrazione regionale, le cui spese di funzionamento sono a carico del bilancio regionale, non può essere superiore a quello stabilito per i dipendenti regionali;

che, in questo modo, l'articolo in questione si pone in contrasto, in primo luogo, con l'articolo 3 della Costituzione, in quanto la deroga introdotta al principio di omogeneità del trattamento economico e giuridico del personale di tutti gli enti soggetti alla tutela e vigilanza della regione, stante l'assenza di peculiarità delle posizioni dei dipendenti dell'IRCAC e della CRIAS rispetto alla generalità dei dipendenti regionali, determina una indebita disparità di trattamento;

che l'articolo 13 della legge impugnata appare inoltre lesivo dell'articolo 97 della Costituzione, in quanto, introducendo un privilegio retributivo a favore del personale dell'IRCAC e della CRIAS viene ad ingenerare tensioni e rivendicazioni retributive all'interno dell'apparato regionale con riflessi sul buon andamento della pubblica amministrazione;

che, infine, la disposizione in questione si pone in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione, in quanto, estendendo al personale dell'IRCAC e della CRIAS il contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore bancario, senza che peraltro il personale di detti enti sia assimilabile alle banche nazionali, determina un maggiore e notevole esborso di risorse pubbliche a carico del bilancio regionale, senza che siano indicati mezzi di copertura finanziaria per farvi fronte;

che non si è costituita la Regione Siciliana.

Considerato che questa Corte ha ritenuto, nella sentenza n. 314 del 2003, che il sistema di impugnativa delle leggi siciliane previsto dallo statuto speciale resta tuttora applicabile, come riconosciuto, peraltro, anche dall'articolo 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);

che, dopo la proposizione del ricorso, la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 luglio 2003, recante «Norme finanziarie e disposizioni in materia di razionalizzazione dei servizi e per la gestione del territorio», è stata promulgata (legge regionale 8 settembre 2003, n. 13) con omissione delle parti censurate, sicché risulta definitivamente preclusa la possibilità che sia conferita efficacia alle disposizioni ivi contenute;

che pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 351 del 2003 e ordinanza n. 339 del 2003), deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2004.

*Il Presidente: CHIEPPA*

*Il redattore: MADDALENA*

*Il cancelliere: DI PAOLA*

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 2004.

*Il direttore della cancelleria: DI PAOLA*

N. 33

*Ordinanza 13 - 23 gennaio 2004*

Giudizio per la correzione di errore materiale.

**Sentenza n. 307 del 2003 - Considerato in diritto - Errore - Necessaria correzione.**

- Legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, art. 3, comma 4.
- Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 21.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Gustavo ZAGREBELSKY;

*Giudici:* Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 307 del 23 settembre - 7 ottobre 2003.

Udito nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2004 il giudice relatore Valerio Onida.

Rilevato che nel punto n. 15 del Considerato in diritto della sentenza n. 307 del 2003, nell'ultimo capoverso, l'accoglimento della questione è riferito all'art. 2, comma 4, della legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, anziché all'art. 3, comma 4, della stessa legge regionale.

Ravvisata la necessità di correggere il predetto errore materiale.

Visto l'art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

#### PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dispone che nella sentenza n. 307 del 2003 sia così corretto il seguente errore materiale: nel punto n. 15 del Considerato in diritto, nell'ultimo capoverso, l'espressione «nel comma 4 dello stesso art. 2» è sostituita con quella «nel comma 4 dello stesso art. 3».*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2004.

*Il Presidente:* ZAGREBELSKY

*Il redattore:* ONIDA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 2004.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

04C0112

# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 92

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'11 dicembre 2003  
(della Regione Marche)*

**Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina dell'organizzazione del mercato del lavoro - Previsione del mantenimento da parte delle Province delle funzioni amministrative attribuite dal d.lgs. n. 469/1997 - Ricorso della Regione Marche - Denunciata lesione della sfera di competenza regionale in materia di tutela e sicurezza del lavoro, nonché di collocamento al lavoro, mediante l'adozione di una disciplina analitica e di dettaglio.**

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 3, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, e 118, primo, secondo e terzo comma, anche in relazione all'art. 77 Cost.

**Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di organizzazione e mercato del lavoro di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina dell'organizzazione del mercato del lavoro - Modalità di rilascio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle autorizzazioni all'intermediazione e interposizione nella somministrazione di lavoro - Costituzione di apposito albo nazionale delle agenzie per il lavoro «autorizzate» allo svolgimento di tali attività - Denunciata lesione della sfera di competenza regionale in materia di tutela del lavoro e di mercato del lavoro, mediante l'adozione di una disciplina analitica e di dettaglio - Incidenza sui principi di uguaglianza e di libertà d'iniziativa economica privata.**

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 4.
- Costituzione, artt. 3, 41, 117, terzo, quarto e sesto comma, e 118, primo, secondo e terzo comma, anche in relazione all'art. 77 Cost.

**Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di organizzazione e mercato del lavoro di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina dell'organizzazione del mercato del lavoro - Individuazione di regimi di autorizzazione con riferimento a particolari categorie di soggetti - Divieto ai consulenti del lavoro di svolgere attività di intermediazione individualmente o in forma diversa da quanto indicato negli artt. 4, 5 e 6, comma 3 - Previsione della possibilità per le Regioni di concedere autorizzazione allo svolgimento dell'attività di intermediazione - Ricorso della Regione Marche - Denunciata lesione della sfera di competenza regionale in materia di tutela e sicurezza del lavoro, nonché di collocamento al lavoro, mediante l'adozione di disciplina analitica e di dettaglio - Violazione di principi di uguaglianza e di libertà di iniziativa economica privata.**

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 6.
- Costituzione, artt. 3, 41, 117, terzo, quarto e sesto comma, e 118, primo, secondo e terzo comma, anche in relazione all'art. 77 Cost.

**Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina dell'occupazione del mercato del lavoro - Apprendistato - Individuazione in maniera completa ed esaustiva del numero massimo di apprendisti assumibili da ogni singolo datore di lavoro nonché delle tipologie di lavoro cui si applica il contratto di apprendistato - Ricorso della Regione Marche - Denunciata lesione della sfera di competenza regionale in materia di tutela e sicurezza del lavoro e di mercato lavoro, mediante l'adozione di una disciplina analitica e di dettaglio.**

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 47.
- Costituzione, artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, anche in relazione all'art. 77 Cost.

**Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina dell'occupazione del mercato del lavoro - Apprendistato «professionalizzante» - Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione - Crediti formativi - Repertorio delle professioni - Incentivi economici e normativi e disposizioni previdenziali relative al contratto di apprendistato - Ricorso della Regione Marche - Denunciata lesione della sfera di competenza regionale in materia di tutela e sicurezza del lavoro e di collocamento al lavoro, mediante l'adozione di una disciplina analitica e di dettaglio.**

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, artt. 48, 49, 50, 51, 52 e 53.
- Costituzione, artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, anche in relazione all'art. 77 Cost.

**Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina dell'occupazione del mercato del lavoro - Contratti di inserimento e tirocini estivi di orientamento - Ricorso della Regione Marche - Denunciata lesione della sfera di competenza regionale in materia di istruzione e formazione professionale nonché di tutela e sicurezza del lavoro e collocamento al lavoro, mediante l'adozione di una disciplina analitica e di dettaglio.**

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, artt. 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60.
- Costituzione, artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, anche in relazione all'art. 77 Cost.

**Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina dell'occupazione del mercato del lavoro - Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti e prestazioni esulanti dal mercato del lavoro - Esclusione della possibilità per le Regioni di intervenire in materia - Ricorso della Regione Marche - Denunciata lesione della sfera di competenza regionale in materia di sicurezza e tutela del lavoro, mediante l'adozione di una disciplina analitica e di dettaglio.**

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, artt. 70, 71, 72, 73 e 74.
- Costituzione, artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, anche in relazione all'art. 77 Cost.

Ricorso per la Regione Marche, in persona del presidente *pro tempore* della giunta regionale, a ciò autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 1621 del 24 novembre 2003, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Stefano Grassi del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, piazza Barberini n. 12, come da procura speciale per atto del notaio Sabatini di Ancona rep. n. 39.150 del 1° dicembre 2003;

Contro lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 3 comma 2, 4, 6, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 70, 71, 72, 73, 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 9 ottobre 2003, per violazione degli articoli 3, 41, 77, 117, 118 Cost.

1. — Oggetto del ricorso.

1.1. — Il 10 settembre 2003 è stato emanato il decreto legislativo n. 276 del 2003, indicato in epigrafe, con cui il Governo ha, fra l'altro, esercitato la delega legislativa prevista agli artt. da 1 a 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2003.

La Regione Marche, con ricorso notificato in data 23 aprile 2003, ha impugnato i seguenti articoli di tale legge:

art. 1 (Delega al Governo per la revisione della disciplina dei servizi pubblici e privati per l'impiego, nonché in materia di intermediazione e interposizione privata nella somministrazione di lavoro), comma 1; comma 2, lettera a), lettera b), lettera c), lettera d), lettera e), lettera f), lettera h), lettera l), lettera m);

art. 2 (Delega al Governo in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio) comma 1, lettera b), lettera c), lettera d), lettera e), lettera f), lettera g), lettera h), lettera i);

art. 3 (Delega al Governo in materia di riforma della disciplina del lavoro a tempo parziale) comma 1, lettera a), lettera b), lettera c);

art. 8 (Delega al Governo per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro) ed in particolare del comma 1 e comma 2, lettera a), lettera f) e lettera g);

per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., anche in relazione all'art. 76 Cost.

1.2. — Il decreto legislativo n. 276 del 2003, avente per oggetto «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», contiene la disciplina di vari settori del mercato del lavoro e in particolare la disciplina dei servizi per l'impiego, e dell'intermediazione e interposizione privata nella somministrazione di lavoro, nonché la disciplina dei contratti a contenuto formativo, di tirocinio, del lavoro a tempo parziale e del lavoro occasionale di tipo accessorio.

La Regione Marche contesta, con il presente ricorso, la legittimità costituzionale delle seguenti norme contenute nel decreto legislativo n. 276 del 2003:

art. 3, comma 2, per la parte in cui dispone il mantenimento da parte delle Province delle funzioni amministrative attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

art. 4, che disciplina le «agenzie per il lavoro», in particolare del comma 2, per la parte in cui riserva al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'autorizzazione delle «agenzie per il lavoro» con efficacia per l'intero territorio nazionale;

art. 6, che individua taluni «regimi particolari di autorizzazione» per lo svolgimento dell'attività di intermediazione da parte di soggetti pubblici e privati, in particolare del comma 6, per la parte in cui limita l'efficacia dell'autorizzazione conferita alle «agenzie per il lavoro» dalle Regioni con esclusivo riferimento al proprio territorio;

art. 47, che definisce le tipologie e i limiti quantitativi dei «rapporti di apprendistato»;

art. 48, che disciplina il contenuto del contratto di apprendistato;

art. 49, che disciplina il rapporto di «apprendistato professionalizzante»;

art. 50, che disciplina il rapporto di «apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione»;

art. 51, che detta norma in materia di «crediti formativi» dell'apprendista;

art. 52, che disciplina il «repertorio delle professioni» istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

art. 53, che disciplina gli incentivi economici, normativi e previdenziali del rapporto di apprendistato;

art. 54, che definisce il campo di applicazione del «contratto di inserimento»;

art. 55, che delinea la nozione di «progetto individuale di inserimento»;

art. 56, che disciplina la forma del «contratto di inserimento»;

art. 57, che disciplina la durata del contratto di inserimento;

art. 58, che detta norme sulla disciplina del contratto di inserimento;

art. 59, che detta norme per gli incentivi economici e normativi per quanto riguarda il contratto di inserimento;

art. 60, che disciplina i «tirocini estivi di orientamento»;

art. 70, che definisce le «prestazioni di lavoro accessorio»;

art. 71, che delinea il campo di applicazione dell'attività di «lavoro accessorio»;

art. 72, che disciplina il «lavoro accessorio»;

art. 73, che prevede il coordinamento a livello informativo tra INPS, INAIL e Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di «lavoro accessorio»;

art. 74, che identifica talune tipologie di prestazioni che non integrano un rapporto di lavoro autonomo e subordinato.

1.3. — La disciplina impugnata entra nel dettaglio di tali settori, con norme che fissano regole in grado di impedire il libero ed autonomo esercizio delle funzioni legislative regionali in materia di tutela e sicurezza del lavoro, materia attribuita alla competenza concorrente delle Regioni dal terzo comma dell'art. 117 Cost., nonché in materia di formazione e istruzione professionale, di competenza legislativa regionale esclusiva, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.

In particolare, nel presente ricorso si denuncia la disciplina del decreto legislativo impugnato, per la parte in cui si pone in contrasto con il ruolo specificamente riservato allo Stato nella legislazione concorrente; ruolo che la norma costituzionale limita alla determinazione dei principi fondamentali della materia e, dunque, solo agli aspetti relativi al «modo di esercizio della potestà legislativa regionale», senza «comportare l'inclusione o l'esclusione di singoli settori dalla materia o dall'ambito di essa». Si devono, infatti, ritenere e qualificare «principi fondamentali» — anche con riferimento alla nuova formulazione dell'art. 117 Cost. — «solo i nuclei essenziali del contenuto normativo che quelle disposizioni esprimono per i principi enunciati o da esse desumibili» (cfr. la sentenza di questa Corte n. 482 del 1995).

Le norme impuginate con il presente ricorso fissano inoltre principi e regole dei settori trattati, che sono in grado di condizionare in modo assorbente il potere regolamentare e l'esercizio delle funzioni amministrative da parte della Regione ricorrente. Ciò in violazione della riserva alla Regione della funzione regolamentare e della funzione amministrativa nelle materie di sua competenza legislativa, così come stabilito dall'art. 117, sesto comma, della Costituzione, nonché dall'art. 118 Cost.

1.4. — La Regione Marche ritiene, altresì, che il d.lgs. n. 276 del 2003, invadendo le proprie attribuzioni costituzionali, si discosti dalle stesse prescrizioni della legge di delegazione n. 30 del 2003, violando l'art. 77 Cost.

La legge n. 30 del 2003 infatti, nel conferire la delega al Governo, afferma, in linea di principio, che l'esercizio del potere legislativo delegato deve avvenire «nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge di revisione costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» (art. 1, comma 1).

a) — Ill'egittimità degli artt. 3 comma 2, 4, 6, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 70, 71, 72, 73, 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 20 per violazione degli artt. art. 117, terzo, quarto e sesto comma Cost.; nonché dell'art. 118 Cost., anche in relazione all'art. 77 Cost.

2. — Il decreto legislativo di attuazione delle deleghe di cui alla legge n. 30 del 2003, in materia di occupazione e mercato del lavoro è, nel suo complesso, da ritenere in grado di violare le competenze della Regione ricorrente, per la parte in cui fissa principi e regole di dettaglio, anziché limitarsi a dettare i principi fondamentali cui si deve attenere la legislazione regionale, nelle materie di competenza concorrente che vengono disciplinate dalla legge impugnata, come meglio si specifica nei successivi motivi del presente ricorso.

2.1. — In particolare, la competenza concorrente delle Regioni in materia di «tutela e sicurezza del lavoro» deve essere considerata riferita a tutti gli istituti del mercato del lavoro che configurano la cosiddetta tutela amministrativa e pubblicistica del lavoro, mediante politiche inerenti la regolazione e la promozione delle attività in grado di favorire l'occupazione e la tutela dei lavoratori e delle posizioni di lavoro acquisite.

Si possono considerare compresi nella competenza legislativa concorrente delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, sia la regolazione del collocamento in tutte le sue forme (ordinario, obbligatorio, speciale), sia i servizi per l'impiego, tra i quali si possono considerare i servizi di informazione, orientamento, promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.

Sono da ritenere comprese nella competenza concorrente anche le cosiddette politiche attive del lavoro, e cioè le forme di incentivazione delle assunzioni di soggetti appartenenti a fasce deboli o svantaggiate; i sostegni alla nuova imprenditoria giovanile e femminile; i lavori socialmente utili; le politiche per l'inserimento al lavoro di soggetti disabili o svantaggiati; i tirocini formativi e di orientamento.

Non vi sono quindi dubbi che il decreto impugnato violi le competenze costituzionalmente garantite alla Regione Marche.

Il decreto n. 276 del 2003 si pone chiaramente in contrasto con il ruolo specificatamente riservato allo Stato nella legislazione concorrente, ruolo che la norma costituzionale limita — come già sottolineato — alla determinazione dei principi fondamentali della materia. Ed è certo che i principi fondamentali stabiliti dalle leggi quadro nazionali devono avere un «livello di maggior astrattezza» rispetto alle regole positivamente stabilite dal legislatore regionale (Corte cost., sent. n. 65/2001) e debbono comunque lasciare ampi spazi decisionali agli organi rappresentativi della comunità regionale, nelle materie affidate costituzionalmente alla loro competenza concorrente.

Anche ad ammettere che lo Stato abbia il potere di emanare discipline autoapplicative di dettaglio nelle materie di potestà legislativa concorrente, si deve ricordare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, tale potere si può estrinsecare solo attraverso norme a carattere cedevole rispetto agli interventi del legislatore regionale. I principi fondamentali dovrebbero inoltre essere indirizzati in primo luogo al legislatore regionale in modo che ne possa dare attuazione mediante la legislazione di dettaglio.

2.2. — Questi limiti costituzionali, previsti per l'intervento legislativo statale nelle materie di competenza concorrenti, sono stati del tutto violati con l'approvazione del decreto qui impugnato.

Le norme del decreto recano, infatti, una disciplina dettagliata, autoapplicativa, non cedevole e direttamente operante nei confronti dei privati, che non lascia spazio alcuno all'intervento legislativo regionale.

In particolare, il decreto impugnato stabilisce le regole dell'organizzazione del mercato del lavoro (art. 3); disciplina il regime autorizzatorio e di accreditamento delle agenzie per il lavoro (artt. 4, 5, 6 e 7); disciplina il rapporto di apprendistato (artt. 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53), il contratto di inserimento (artt. 54, 55, 56, 57, 58 e 59), i «tirocini estivi di orientamento» (art. 60), le prestazioni di lavoro occasionali di tipo accessorio (artt. 70, 71, 72, 73, 74).

Le Regioni vengono così private del loro spazio di intervento costituzionalmente garantito nella materia disciplinata dal decreto, sacrificando in maniera del tutto illegittima ed incoerente quel contenuto minimo delle autonomie legislative regionali che, nelle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente delle Regioni, il legislatore statale non può viceversa comprimere o eliminare.

2.3. — La competenza regionale lesa dal decreto legislativo impugnato è riferita anche alla materia dell'istruzione e formazione professionale da ricomprendere nella competenza legislativa esclusiva di cui all'art. 117, quarto comma.

Si tratta di una competenza che già era stata riconosciuta alle Regioni nella disciplina costituzionale del preminente art. 117, secondo comma, Cost. e oggi certamente attribuita alla competenza esclusiva regionale, in quanto l'«istruzione e la formazione professionale» rappresentano un settore espressamente escluso dalla competenza concorrente in materia di «istruzione».

Di qui la possibilità di considerare oggetto di disciplina regionale i contratti formativi, quali i contratti di apprendistato o i contratti di inserimento ed i tirocini formativi.

2.4. — Inoltre — come già sottolineato — il d.lgs. n. 276 del 2003, oltre a violare le attribuzioni costituzionali della regione, viola le stesse previsioni della legge di delegazione.

L'art. 1, comma 1 della legge n. 30 del 2003 prevedeva difatti che la delega legislativa dovesse essere esercitata «nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3».

Ma ciò non è avvenuto, poiché le disposizioni impugnate comprimono, ed in sostanza esautorano le competenze costituzionalmente garantite alle Regioni dagli artt. 117 e 118 Cost.

b) — Illegittimità dell'art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, per violazione dell'art. 117, terzo, quarto e sesto comma Cost.; nonché con riferimento all'art. 118, primo, secondo e terzo comma Cost., anche in relazione all'art. 77 Cost.

3. — L'art. 3 del decreto legislativo n. 276 del 2003 disciplina l'organizzazione del mercato del lavoro.

In particolare, il comma 2 dell'art. 3 dispone che le Province mantengono le funzioni amministrative attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

Tale norma risulta lesiva delle competenze regionali, per la parte in cui prevede che sia lo Stato ad affidare direttamente alle Province funzioni che devono essere oggetto di disciplina legislativa concorrente delle Regioni e che quindi potranno essere affidate alle Province dalla legge regionale di cui all'art. 118, secondo comma Cost.

c) — Illegittimità degli artt. 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, per violazione degli artt. 3, 41, 117, terzo, quarto e sesto comma Cost.; nonché con riferimento all'art. 118, primo, secondo e terzo comma Cost., anche in relazione all'art. 77 Cost.

4. — L'art. 4 disciplina le modalità per il rilascio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle autorizzazioni all'intermediazione e interposizione nella somministrazione di lavoro, e costituisce un apposito albo nazionale per le agenzie per il lavoro «autorizzate» allo svolgimento di tali attività. In particolare il comma 2 espressamente prevede il rilascio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un'autorizzazione provvisoria nonché, trascorsi due anni e subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell'attività svolta, di un'autorizzazione a tempo indeterminato.

L'art. 6 stabilisce «particolari regimi di autorizzazione». Sono individuati (commi 1, 2, 3, 4) regimi di autorizzazione con riferimento a particolari categorie di soggetti; è fatto divieto (comma 5) ai consulenti del lavoro di svolgere attività di intermediazione individualmente o in forma diversa da quanto indicato agli artt. 4, 5 e 6 comma 3; ed è disciplinata la possibilità (commi 6, 7, 8) per le Regioni di concedere autorizzazione allo svolgimento dell'attività di intermediazione di cui all'art. 2, comma 1 lettere b), c), d). L'autorizzazione concessa dalla Regione è valevole con esclusivo riferimento al proprio territorio (comma 6).

4.1. — Si tratta con ogni evidenza di funzioni amministrative che rientrano nell'ambito della tutela e della sicurezza del lavoro, mentre il legislatore nazionale fissa una disciplina esauriente di questa materia, sottraendo la possibilità di un esercizio coerente della competenza legislativa regionale e condizionando anche l'esercizio delle funzioni regolamentari e amministrative spettanti al settore regionale (con violazione anche in questo caso sia della competenza legislativa concorrente, ex art. 117, III comma, Cost., sia della competenze regolamentari ed amministrative di cui agli artt. 117, sesto comma, e 118 Cost.).

4.2. — Dal combinato degli artt. 4 comma 2 e 6 comma 6 emerge altresì la diversa efficacia territoriale dell'autorizzazione all'intermediazione concessa rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero dalla Regione.

La concessione dell'autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 4 comma 2 comporta contestualmente l'iscrizione all'apposito albo, istituito presso lo stesso Ministero, di cui al precedente comma 1. La concessione dell'autorizzazione da parte della Regione ai sensi dell'art. 6 comma 6 comporta la contestuale iscrizione ad apposita sezione regionale dell'albo ministeriale di cui all'art. 4 comma 1, ma ha efficacia limitata al territorio della Regione stessa (art. 6 comma 6).

La concessione dell'autorizzazione all'intermediazione da parte della Regione risulta tuttavia subordinata ai medesimi requisiti, di cui agli artt. 4 e 5, previsti per la concessione dell'autorizzazione ministeriale (si fa esclusione per il requisito di cui all'art. 5 comma 4 lettera *b*), inerente però la sola attività di interposizione nella somministrazione di lavoro).

Poiché l'impresa e l'attività di intermediazione hanno configurazione unitaria, gli artt. 4 comma 2 e 6 comma 6, per la parte in cui conferiscono differente efficacia territoriale all'autorizzazione concessa rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero dalla Regione e limitano l'efficacia dell'autorizzazione regionale al solo territorio della Regione, violano gli artt. 3 e 41 Cost.

La differente estensione territoriale in relazione alla validità dell'autorizzazione concessa dalla Regione, pur in subordine alla sussistenza dei medesimi requisiti (cfr. artt. 4 e 5), si configura difatti quale violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. La previsione (art. 6 comma 6) di apposita sezione separata dell'albo ministeriale di cui all'art. 4 comma 1 per le agenzie autorizzate dalla Regione, e la conseguente necessità di doppia autorizzazione (ministeriale e regionale) per l'agenzia per il lavoro in possesso di autorizzazione della Regione ma intenzionata a operare anche al di fuori del territorio della Regione appare poi soluzione ancor più illogica, e quindi in contrasto con l'art. 3 Cost.

Evidente inoltre la lesione del principio di libertà dell'impresa economica in relazione all'art. 41 Cost., difatti, «emerge una nozione unitaria di mercato che non consente la creazione di artificiose barriere territoriali all'espandersi dell'impresa e al diritto di questa di calibrare le proprie strutture organizzative sulla propria capacità produttiva» (cfr. sent. di questa Corte, 362/1998).

4.3. — In questa prospettiva, l'esigenza di semplificazione che sta alla base della riforma del mercato del lavoro stabilita dal decreto impugnato non può giustificare, di per sé, la violazione delle competenze costituzionalmente garantite alle Regioni.

Lo snellimento burocratico delle procedure d'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro rappresenta senz'altro una meta auspicabile, ma la stessa deve essere raggiunta dallo Stato rispettando le competenze regionali attribuite dalla Costituzione.

d) Illegittimità degli artt. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 con particolare riferimento all'art. 117, terzo, quarto e sesto comma Cost., nonché con riferimento all'art. 118, primo e secondo comma Cost., anche in relazione all'art. 77 Cost.

5. — Gli artt. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 del decreto legislativo n. 276 del 2003 disciplinano i contratti di apprendistato (art. da 47 a 53), i contratti di «inserimento» (artt. da 54 a 59), nonché i « tirocini estivi di orientamento » (art. 60).

Anche le regole fissate dal legislatore delegato con riferimento a tali materie risultano lesivi delle competenze legislative regionali, per la parte in cui non si limitano a definire contenuti tipici dei contratti di lavoro a tempo parziale, di apprendistato e di «inserimento», ma escludono la possibilità per le Regioni di intervenire nella disciplina di questo delicatissimo settore, che investe non soltanto la tutela e la sicurezza del lavoro ma anche le materie della formazione professionale e dell'istruzione (materie quest'ultime riservate alla potestà legislativa esclusiva della Regione, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost. e, conseguentemente, alla potestà regolamentare, di cui all'art. 117, sesto comma, ed amministrativa, di cui all'art. 118 Cost.).

5.1. — Ciò è particolarmente evidente con riferimento alla disciplina che il decreto impugnato detta sugli speciali rapporti di lavoro con contenuto formativo.

Per quanto riguarda il rapporto di apprendistato, l'art. 47 individua, in maniera completa ed esaustiva, la definizione, il numero massimo di apprendisti che ogni singolo datore di lavoro può assumere e le tipologie di lavoro cui si applica il contratto di apprendistato.

L'art. 48 individua una dettagliata disciplina del contratto di «apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione», stabilendo il limite di età dei giovani che possono essere assunti, la durata del contratto, i principi che disciplinano la stipulazione del contratto, nonché l'individuazione di criteri e principi direttivi che devono guidare la «regolamentazione dei profili formativi» dell'apprendistato, da parte delle Regioni, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'art. 49 del decreto impugnato detta una disciplina esaustiva del contratto di «apprendistato professionalizzante», stabilendo l'età dei soggetti che possono essere assunti con questo contratto, la durata dei contratti e i principi che i contratti devono rispettare. Anche in questo caso, il legislatore delegato ha stabilito i principi e criteri direttivi su cui si dovrà fondare la regolamentazione dei profili formativi, da parte delle Regioni, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro più rappresentative sul piano regionale.

L'art. 50 disciplina in maniera completa il contratto di «apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione»; gli articoli 51, 52 e 53 disciplinano i crediti formativi del rapporto di apprendistato, l'art. 52 il repertorio delle professioni, l'art. 53 gli «incentivi economici e normativi e disposizioni previdenziali» relative al contratto di apprendistato.

Tutte le norme qui richiamate si traducono in disposizioni riferibili alla materia della formazione professionale, come tali riconducibili alla competenza esclusiva residuale della Regione.

5.2. — Considerazioni analoghe valgono per gli interventi previsti in materia di «contratto di inserimento» (art. 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del decreto) e di « tirocini estivi di orientamento » (art. 60).

Anche questi interventi, in quanto relativi alla materia dell'istruzione e formazione professionale, violano la competenza residuale riservata alla legislazione regionale e sono quindi da ritenere incostituzionali per violazione dell'art. 117, commi 3 e 4 Cost.; nonché per violazione delle competenze regolamentari ed amministrative di cui agli artt. 117, sesto comma e 118 Cost.

5.3. — La disciplina dei contratti di apprendistato, dei contratti di « inserimento », e dei « tirocini estivi di orientamento » oltre che riferibile alla materia di esclusiva competenza regionale della istruzione e formazione professionale, è riconducibile alle politiche attive del lavoro e quindi come tali inquadrabili nella tutela e sicurezza del lavoro, di competenza concorrente della Regione.

Il decreto legislativo impugnato contiene disposizioni in tema di contratti di apprendistato, contratti di « inserimento », e « tirocini estivi di orientamento » che non si limitano a dettare i principi fondamentali della legislazione regionale e sono quindi da ritenere incostituzionali per violazione della competenza concorrente della Regione.

Ciò risulta evidente con riferimento all'art. 48, che stabilisce una dettagliata disciplina del contratto di « apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione », stabilendo il limite di età dei giovani che possono essere assunti, la durata del contratto, i principi che disciplinano la stipulazione del contratto, nonché l'individuazione di criteri e principi direttivi che devono guidare la « regolamentazione dei profili formativi » dell'apprendistato, da parte delle Regioni, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. In particolare risulta lesivo della competenza legislativa concorrente la previsione di cui al comma 4 lettera c), che impone per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, il rinvio ai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative. Tale rinvio non appare infatti giustificato, né può considerarsi rientrante nella competenza statale in ordine alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Anche l'art. 49 detta una disciplina esaustiva del contratto di « apprendistato professionalizzante », stabilendo l'età dei soggetti che possono essere assunti con questo contratto, la durata dei contratti e i principi che i contratti devono rispettare. Anche in questo caso, il legislatore delegato ha stabilito, in maniera assolutamente puntuale, i principi e criteri direttivi su cui si dovrà fondare la regolamentazione dei profili formativi, da parte delle Regioni, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro più rappresentative sul piano regionale (comma 5 primo periodo e successiva lettera b).

L'art. 50 disciplina in maniera completa il contratto di « apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione »; anche in questo caso, la regolamentazione e la durata dell'apprendistato, per i profili attinenti la formazione, è rimessa alla Regione d'intesa con le associazioni territoriali dei datori e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative.

L'art. 54 definisce il contratto d'« inserimento » ed elenca i soggetti che possono stipularlo. In particolare il comma 3 individua in modo dettagliato condizioni necessarie per poter effettuare assunzioni mediante contratto d'« inserimento ». L'art. 55 richiede per la l'assunzione con contratto di « inserimento » la definizione di un « progetto individuale di inserimento » (comma 1), e ne stabilisce le modalità di fissazione (comma 2 e 3) e di applicazione (comma 4 e 5).

L'art. 60 individua la definizione di « tirocini estivi di orientamento » (comma 1), ne fissa la durata (comma 2), stabilisce l'importo massimo delle borse di lavoro eventualmente erogate al tirocinante (comma 3), richiama le norme applicabili ai « tirocini estivi di orientamento ».

Tutte le norme elencate risultano lesive delle competenze legislative regionali, per la parte in cui non si limitano a definire contenuti tipici dei contratti di apprendistato e di « inserimento » e dei « tirocini estivi di orientamento », ma disciplinano con regolamentazione di dettaglio le relative materie ed escludono la possibilità per le Regioni di intervenire nella disciplina di questi settori.

5.4. — Né per giustificare interventi del legislatore delegato in materia di lavoro a tempo parziale, apprendistato, contratto di inserimento e tirocini estivi di ordinamento potrebbe essere sufficiente richiamarsi alla competenza riconosciuta allo Stato dall'art. 117, comma 1, in materia di ordinamento civile.

La Regione Marche non ritiene di dover contestare la competenza dello Stato in materia di ordinamento civile, come tale in grado di giustificare la disciplina di principio relativa ai rapporti interprivati che si instaurano nell'ambito della contrattazione tra lavoratori e datori di lavoro. Ma l'ordinamento del diritto privato si può imporre quale limite alla legislazione regionale, solo se non sia tale da assorbire e condizionare oltre ogni limite ragionevole le competenze legislative che sono attribuite alle Regioni.

Il decreto legislativo n. 276 del 2003, in quanto disciplina non soltanto i rapporti interprivati di lavoro ma disciplina in particolare i servizi pubblici e privati attinenti al mercato del lavoro e alle politiche attive e passive che vi sono connesse; nonché, nella parte in cui tocca i temi della istruzione e formazione professionale è viceversa da considerare lesivo delle competenze costituzionalmente spettanti alla Regione ricorrente e costituzionalmente illegittimo.

e) Illegittimità degli artt. 70, 71, 72, 73, 74 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 con particolare riferimento all'art. 117, terzo, quarto e sesto comma Cost., nonché con riferimento all'art. 118, primo e secondo comma Cost., anche in relazione all'art. 77 Cost.

6. — Gli artt. 70, 71, 72, 73, 74 del decreto legislativo n. 276 del 2003 disciplinano le «prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti» (art. da 70 a 73), e le «prestazioni che esulano dal mercato del lavoro» (art. 60).

6.1. — Anche le norme fissate dal legislatore delegato con riferimento a tale materia risultano lesive delle competenze legislative regionali, per la parte in cui non si limitano a definire i principi fondamentali in tema di prestazioni occasionali di tipo accessorio, ma escludono la possibilità per le Regioni di intervenire nella disciplina di questo settore; settore che riguarda la promozione del lavoro e di conseguenza la materia delle politiche attive afferente alla tutela e la sicurezza del lavoro.

La disciplina delle prestazioni occasionali di tipo accessorio difatti appare attinente, più che alla costituzione di un rapporto di lavoro, alla promozione del lavoro (non è prevista la retribuzione, ma un compenso corrisposto mediante un  *carnet*  di buoni per prestazioni di lavoro accessorio: cfr. art. 72), e rientra dunque nell'ambito della tutela e sicurezza del lavoro.

6.2. — Ciò è particolarmente evidente in relazione alla disciplina che il decreto impugnato detta con riferimento proprio al lavoro accessorio.

L'art. 70 individua, in maniera completa ed esaustiva, la definizione, il contenuto, la durata e la retribuzione massime delle prestazioni di di lavoro accessorio. L'art. 71 individua i soggetti che possono svolgere attività di lavoro accessorio e le relative modalità di avviamento. L'art. 72 prevede una dettagliata disciplina delle modalità di svolgimento del lavoro accessorio. L'art. 73 predispone un coordinamento informativo, a fini di valutazione dell'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, derivanti dallo sviluppo delle attività di lavoro accessorio. L'art. 74, infine, individua determinate prestazioni a carattere occasionale «che esulano dal mercato del lavoro».

Le norme ora individuate dettano quindi regole dettagliate in materia di politiche attive del lavoro, come tali riconducibili alla tutela e sicurezza del lavoro, con conseguente lesione delle competenze concorrenti garantite alla Regione dalla Costituzione.

*P.Q.M.*

*Si chiede che questa ecc.ma Corte dichiari l'illegittimità costituzionale degli artt. 3 comma 2, 4, 6, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 70, 71, 72, 73, 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2003, per violazione delle competenze costituzionalmente riconosciute alla Regione ricorrente dagli articoli 117 e 118 Cost., anche in relazione all'art. 77 Cost.*

Firenze - Roma, addì 2 dicembre 2003

PROF. AVV. Stefano GRASSI

N. 1175

*Ordinanza del 7 luglio 2003 emessa dalla Corte di appello di Milano  
nel procedimento penale a carico di Warsame Jama Ibrahim*

**Spese processuali - Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore d'ufficio - Assunzione a carico dell'Erario dei relativi oneri finanziari nel caso di vano esperimento delle procedure per il recupero dei crediti professionali - Mancata indicazione dei mezzi di copertura finanziaria.**

- Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, art. 32-*bis*, introdotto dall'art. 18 della legge 6 marzo 2001, n. 60, ora ricompreso nell'art. 117 del d.lgs. 30 maggio 2002, n. 115, art. 117.
- Costituzione, art. 81, comma quarto.

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza, nella causa penale contro Warsame Jama Ibrahim nato a Horgasysa (Somalia) il 1° febbraio 1974; irreperibile;

Premesso che l'avv. Antonio Nebuloni, difensore di ufficio di Warsame Jama Ibrahim ha depositato istanza di liquidazione dei compensi, corredata dalla relativa nota spese, per il patrocinio svolto a favore del predetto nel giudizio di appello;

Rilevato che l'art. 32-*bis* del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, introdotto dall'art. 18 della legge 6 marzo 2001, n. 60, prevede in questo caso che il difensore sia retribuito nella misura e con le modalità di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 217;

Atteso che tale disposizione è ora ricompresa nell'art. 117, d.lgs. 30 maggio 2002, n. 115;

Rilevato che la suddetta previsione, in relazione all'estensione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche nei confronti dei difensori di ufficio di soggetti non ammessi al patrocinio a spese dello Stato, comporta indubbiamente «nuove e maggiori spese» (art. 81 Cost.) rispetto a quelle preventivabili nei confronti dei soggetti aventi diritto al patrocinio a spese dello Stato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 217;

Atteso che a fronte di queste nuove e maggiori spese difetta nella legge n. 60 del 2001 e nel d.lgs. 30 maggio 2002 n. 115, l'indicazione dei «mezzi per farvi fronte», come prescritto dall'art. 81 u.c. Cost. (quanto al d.lgs. n. 115/2002 la copertura finanziaria riguarda altre previsioni);

Atteso che in tal senso non può certo considerarsi idonea forma di copertura la possibilità, contemplata dalla medesima disposizione, del diritto di ripetizione delle somme a carico dell'assistito nei confronti del quale non sussistano le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato previsto dall'art. 32, comma 3, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, introdotto dall'art. 18 della legge 6 marzo 2001, n. 60, posto che:

1) in diritto, l'attuazione del quarto ed ultimo comma dell'art. 81 Cost. è regolata dall'art. 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, il quale, in tema di copertura finanziaria delle leggi, sancisce che detta copertura è determinata «esclusivamente» attraverso le seguenti modalità:

- utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 11-*bis* della medesima legge;
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- modificazioni legislative che comportino nuovi o maggiori entrate.

Nessuna delle forme suddette di copertura ricorre nel caso di specie;

2) in fatto, una previsione di copertura di nuove e maggiori spese lasciata ad un insieme di circostanze (nella specie: la solvibilità dell'assistito inadempiente ed il positivo espletamento di un procedimento di rivalsa a suo carico) che, considerate sia singolarmente che nel loro insieme, sono del tutto aleatorie, è assolutamente irragionevole in quanto lasciata — in sostanza — al caso;

Atteso che un provvedimento di liquidazione del compenso al difensore comporterebbe, in assenza di copertura finanziaria, diretto nocumento alle finanze dello Stato;

Ritenuto, in punto di rilevanza nel giudizio *a quo*, che a seguito della presentazione dell'istanza di liquidazione in esame, questa Corte è tenuta a dare diretta applicazione dell'art. 32-*bis* citato, vale a dire della norma la cui applicazione determina l'ipotizzato nocumento alle finanze dello Stato;

Ritenuto pertanto che va sollevata d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 32-bis, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, introdotto dall'art. 18 della legge 6 marzo 2001, n. 60, ora ricompreso nell'art. 117 d.lgs. 30 maggio 2002, n. 115, per contrasto con l'art. 81, quarto comma Cost., apparendo la stessa rilevante e non manifestamente infondata;

*P. Q. M.*

*Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 32-bis del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, introdotto dall'art. 18 della legge 6 marzo 2001, n. 60, ora ricompreso nell'art. 117, d.lgs. 30 maggio 2002, n. 115, in relazione all'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica;*

*Dispone la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale;*

*Sospende il procedimento di liquidazione del compenso al difensore d'ufficio sopra indicato;*

*Ordina la notifica della presente ordinanza alle parti processuali e al Presidente del Consiglio dei ministri, e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Milano, addì 30 giugno 2003

*Il Presidente: CHIAROLLA*

04C0076

N. 1176

*Ordinanza del 4 luglio 2003 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise sul ricorso proposto da Stanziano Giuseppe ed altri contro Regione Molise ed altri*

**Enti locali - Regione Molise - Comunità montane - Scioglimento, sospensione del consiglio e commissariamento - Attribuzione dei relativi poteri al Presidente della giunta regionale - Irragionevolezza - Incidenza sui principi di autonomia degli enti locali e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione del principio della riserva di legge statale in materia di organi di governo e funzionamento degli enti locali.**

- Legge Regione Molise 8 luglio 2002, n. 12, art. 17.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 114, 117 e 123.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 190 del 2003, proposto da Stanziano Giuseppe, Fratangelo Ida, De Lisio Maddalena, Fratangelo Lisetta, iscritti nelle liste elettorali del Comune di Castellino del Biferno, ricorrenti *ex art.* 9 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nell'interesse dell'amministrazione comunale, rappresentati e difesi dall'avv. Italo Spagnuolo Vigorita e dall'avv. Giovanni Fratangelo, presso il cui studio in Campobasso, via Roma n. 64, hanno eletto domicilio;

Contro la Regione Molise, in persona del presidente *pro tempore* rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Campobasso, via Garibaldi n. 124, è legalmente domiciliata, e nei confronti di comunità montana «Molise Centrale», con sede in Terracciano, in persona del rappresentante legale *pro tempore* rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Colalillo, presso il cui studio in Campobasso, via Umberto I n. 43, ha eletto domicilio, Comune di Castellino del Biferno, in persona del sindaco *pro tempore*, non costituitosi;

Con l'intervento *ad adiuvandum* di Fabris Giannantonio e Fratangelo Giovanni, consiglieri comunali di Oratino e Castellino del Biferno, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Fratangelo, presso il cui studio in Campobasso, hanno eletto domicilio, per l'annullamento del decreto n. 17 del 27 gennaio 2003, con il quale il presidente della giunta regionale del Molise ha disposto lo scioglimento del consiglio della comunità montana «Molise Centrale», provvedendo alla nomina del commissario straordinario per la gestione provvisoria dell'ente, sino

all'insediamento degli organi ordinari, nonché di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale, e per la declaratoria di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della l.r. 8 luglio 2002 n. 12, recante il riordino e la ridefinizione delle comunità montane;

Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché la successiva memoria e l'atto di integrazione del contraddittorio dei ricorrenti;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dai ricorrenti;

Visti gli atti di costituzione e le memorie delle amministrazioni intimete, nonché l'atto di intervento *ad adiuvandum*;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita, nella Camera di Consiglio del 4 giugno 2003, la relazione del Primo Referendario Orazio Ciliberti;

Udite, altresì, le parti, come da verbale di Camera di Consiglio;

Ritenuto, in fatto e in diritto, quanto segue.

#### FATTO E DIRITTO

I. — I ricorrenti, cittadini del comune di Castellino del Biferno, facente parte della comunità montana «Molise Centrale», propongono azione popolare, in sostituzione e nell'interesse del loro comune, avverso il decreto n. 17 del 27 gennaio 2003 con il quale il presidente della giunta regionale del Molise ha disposto lo scioglimento del Consiglio della comunità Montana «Molise Centrale» — provvedendo contestualmente alla nomina del commissario straordinario per la gestione provvisoria dell'ente, sino all'insediamento degli organi ordinari — motivandolo con la difficoltà di funzionamento degli organi comunitari e con la mancata approvazione nei termini dell'atto di riequilibrio di bilancio. I ricorrenti deducono i seguenti motivi: illegittimità costituzionale degli artt. 13 e ss. l.r. 8 luglio 2002 n. 17 per contrasto con gli artt. 3, 5, 114, 117, 118, 120 e 128 della Costituzione, nonché con i principi generali dell'ordinamento degli enti locali e con la normativa statale di cui agli artt. 4, 27, 28, 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 27, 28, 32 del decreto legislativo n. 267/2000, nonché delle norme e dei principi generali in materia di enti locali, eccesso di potere sotto i profili del travisamento dei fatti, dell'errore sui presupposti di fatto e di diritto, dell'irragionevolezza, violazione del principio dell'imparzialità nella nomina del commissario, difetto assoluto di interesse pubblico all'adozione dell'atto, sviamento di potere, assoluta carenza di potere e illegittima intromissione nell'esercizio di funzioni spettanti ad altro ente.

Con successiva memoria difensiva, i ricorrenti ribadiscono e precisano le proprie deduzioni e conclusioni.

Con atto del 24 aprile 2003 i ricorrenti integrano il contraddittorio nei confronti del commissario straordinario della comunità montana.

Si costituisce la regione, eccependo l'inammissibilità del ricorso — per carenza dei presupposti dell'azione popolare sostitutiva — nonché l'infondatezza. Conclude per la reiezione.

Si costituisce la comunità montana, deducendo la inammissibilità e la infondatezza del ricorso.

Con autonomo atto, intervengono *ad adiuvandum* un consigliere comunale di Oratino ed un consigliere comunale di Castellino del Biferno.

Nella camera di consiglio del 4 giugno 2003, la causa viene introitata ai fini della decisione cautelare.

II. — La domanda cautelare appare ammissibile, sotto il profilo della legittimazione attiva. I ricorrenti, espendo l'azione popolare di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 267 del 2000, deducono in via sostitutiva l'interesse diretto, concreto e attuale del Comune di Castellino del Biferno a vedersi rappresentato all'interno della comunità montana «Molise Centrale» da propri consiglieri all'uopo nominati, opponendosi, dunque, al commissariamento regionale dell'Ente montano, che sostituisce alla rappresentanza politica comunale un funzionario di nomina presidenziale regionale. Non può essere revocata in dubbio la titolarità in capo al comune di un interesse sostanziale, personale e diretto a conservare la propria rappresentatività in seno agli organi della comunità montana, di guisa che, stante la generalità della norma che riconosce a ciascun elettore il potere di «far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia» la legittimazione processuale dei ricorrenti cittadini elettori appare sufficientemente radicata (*cf.*: Cons. Stato V, 28 maggio 2001, n. 2889; T.A.R. Latina, 17 settembre 2002, n. 836).

III. — Il collegio ritiene rilevante, anche ai fini della decisione cautelare, e non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale prospettata con i motivi del ricorso e relativa alle norme di cui all'art. 17 della legge regionale 8 luglio 2002 n. 12 — pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise del 10 luglio 2002 n. 15 — con riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 117 e 123 della Costituzione, nella parte in cui affidano ai poteri del presidente della giunta regionale lo scioglimento, la sospensione e il commissariamento del consiglio della comunità montana.

L'art. 17 della legge regionale n. 12 del 2002 prevede, invero, la possibilità che in caso di mancata approvazione del bilancio dell'ente montano o di mancata approvazione nei termini dello statuto montano, il presidente della giunta regionale del Molise, con proprio decreto, sciolga il consiglio della comunità montana e provveda alla nomina di un commissario che eserciti le attribuzioni degli organi comunitari fino alla ricostituzione degli stessi.

IV. — Se è vero che alle comunità montane non è stato riconosciuto il rango costituzionale che la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione ha attribuito agli altri enti locali — comuni, province e città metropolitane — va del pari riconosciuto che tale esclusione non comporta l'estromissione degli enti montani dall'alveo dei principi costituzionali. L'art. 117 della Costituzione, come modificato dalla l.c. 18 ottobre 2001, n. 3, affida l'ordinamento degli enti locali quasi interamente alla cura della legislazione regionale, atteso che tale materia rientra nella competenza legislativa residuale della regione, fatta eccezione per la legislazione elettorale, degli organi di governo e delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Non vi è dubbio che, in materia di comunità montane, le regioni abbiano il potere di darsi una propria disciplina, senza neppure il limite rappresentato dal rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato, considerato che non si tratta di legislazione concorrente e che il primo comma dell'art. 117 della Costituzione pone quali unici vincoli al potere di normazione regionale quelli costituiti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Sennonché, la comunità montana era e resta non già un ente sub-regionale, bensì un ente a carattere associativo intercomunale, una forma di rappresentanza di comunità, individuate dalle caratteristiche oro-geografiche del territorio, vale a dire di collettività qualificate dall'appartenenza alla zona montana. La localizzazione in essa di funzioni di livello sovracomunale costituisce una particolare forma di cooperazione fra enti locali. Non a caso, l'art. 27 primo comma del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 definisce le comunità montane «unioni di comuni, enti locali costituiti da comuni montani e parzialmenze montani ...».

Nei territori montani, caratterizzati da una bassa consistenza demografica, da una variegata ricchezza di risorse ecologiche, da problematiche ambientali come i dissesti idrogeologici, da una considerevole estensione territoriale è frequente il reiterarsi di situazioni quali la inadeguatezza dei servizi di base, le difficoltà di trasporto, la carenza di presidi istituzionali, la qual cosa rende opportuna, se non proprio indispensabile la presenza di organismi istituzionali attrezzati che sopperiscano alle deficienze organizzative e gestionali dei piccoli comuni montani.

È da considerarsi che, a tenore delle norme di cui agli artt. 28 comma settimo e 32 comma quinto del citato d.lgs. n. 267 del 2000, alle comunità montane si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Quanto sopra rilevato induce a ritenere che la riserva di legge statale che copre la materia elettorale, nonché quello degli organi di governo e delle funzioni fondamentali degli enti locali debba essere estesa, per ragioni di coerenza e sistematicità dell'ordinamento, anche all'elezione ed al funzionamento degli organi della comunità montana, di guisa che la previsione di un potere regionale di controllo sostitutivo sugli enti montani, contenuta in una legge regionale, collide con il riconoscimento della parità di rango costituzionale tra regione e comuni di cui all'art. 114 della Costituzione, nonché con la riserva di legge statale di cui all'art. 117, comma secondo, lett. p), della Costituzione.

Si osservi, inoltre — ma, solo per inciso — che è tuttora in vigore l'art. 44 comma secondo della Costituzione, a mente del quale i provvedimenti a favore delle zone montane sono riservati alle leggi dello Stato.

È noto al collegio il diverso orientamento espresso dal Consiglio di Stato, in sede consultiva, nell'ordinanza 5 giugno 2002 n. 1506. dove è detto, a proposito della legittimazione dello Stato a dettare norme in materia di comunità montane, che «tale materia non pare ricompresa tra quelle oggetto della potestà legislativa esclusiva dello Stato», ma appare evidente che si tratta di una interpretazione basata sul dato meramente letterale dell'art. 117, comma secondo, lett. p), della Costituzione.

Nondimeno, inteso — senza concederlo — che la regione possa legiferare in materia di elezioni e di legittimazione degli organi della comunità montana, il collegio rileva alcuni ulteriori profili di contrasto della normativa regionale in esame con l'ordinamento costituzionale.

Invero, il potere di scioglimento e di commissariamento della comunità montana, viene affidato dall'art. 17 ultimo comma della l.r. n. 12 del 2002, al presidente della giunta regionale, in veste monocratica, senza alcuna previsione di un limite temporale di durata della supplenza da parte dell'organo commissariale straordinario.

Se la funzione di controllo sostitutivo sugli organi di un ente pubblico territoriale è una funzione politica, ovvero di controllo politico della comunità, l'affidamento di essa ad un organo politico monocratico della regione, senza alcuna scansione procedimentale, nonché in assenza di particolari garanzie e con previsione di durata *sine die*, appare in contrasto con il principio della riserva di legge in materia di organizzazione amministrativa nonché con quelli dell'imparzialità e del buon andamento, di cui all'art. 97 della Costituzione, in quanto demanda all'arbitrio di chi debba provvedere alla sostituzione di determinare la durata di essa (*cf.*: Corte costit. 4 maggio 1992 n. 208).

Inoltre, la mancata previsione di una consultazione con gli enti locali che costituiscono, alla base, la struttura associativa della comunità montana appare in palese contrasto con il principio della consultazione tra Regione ed enti locali, di cui all'art. 123 ultimo comma della Costituzione.

È, altresì, rilevabile un attrito della normativa regionale in esame con i principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di autonomia degli enti locali (art. 5 Cost.), sol che si consideri la incongruenza di un assetto normativo che affida ad un organo monocratico politico della regione il controllo sugli organi collegiali di un ente territoriale di diritto pubblico, autonomo ed a base comunitaria, espressione dell'autonomia dei comuni montani e del loro potere di associarsi per il perseguimento di fini comuni.

V. — Per le esposte considerazioni, pertanto, questa sezione, visto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953, ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 17 della l.r. Molise 8 luglio 2002 n. 12, con riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 117 e 123 della Costituzione, nella parte in cui affidano ai poteri del presidente della giunta regionale lo scioglimento, la sospensione e il commissariamento del consiglio della comunità montana.

Sospende, dunque, il giudizio cautelare, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione prospettata e dispone la trasmissione degli atti alla stessa Corte.

Manda alla segreteria di provvedere alle notifiche di rito alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché di darne comunicazione alle due Camere del Parlamento.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953, ritiene rilevante, anche ai fini della decisione cautelare, e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 17 della l.r. 8 luglio 2002 n. 12, con riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 117 e 123 della Costituzione, nella parte in cui affidano ai poteri del presidente della giunta regionale lo scioglimento, la sospensione e il commissariamento del consiglio della comunità montana.*

*Sospende il giudizio cautelare e quello di merito, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di costituzionalità sollevata e dispone la rimessione degli atti alla stessa Corte.*

*Manda alla segreteria della sezione di provvedere alla notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di darne comunicazione alle Presidenze delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nella camera di consiglio del 4 giugno 2003.

*Il Presidente:* PISCITELLO

*L'estensore:* CILIBERTI

N. 1177

*Ordinanza del 30 ottobre 2003 emessa dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da Moriconi Gianfrancesco contro Ministero delle politiche agricole e forestali - Direz. generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale*

**Cooperazione, cooperativa - Cooperative agricole - Assunzione a carico del bilancio dello Stato delle garanzie prestate dai soci, in caso di esistenza dello stato di liquidazione o di sentenza almeno di primo grado, attestante lo stato di insolvenza - Ammissione al beneficio solo delle cooperative che abbiano presentato domanda entro i termini previsti dalla legge - Conseguente esclusione delle cooperative che non abbiano presentato tempestiva domanda per ragioni ad esse non imputabili e per disposizioni ministeriali illegittime ed annullate dal giudice amministrativo - Irragionevolezza e disparità di trattamento di situazioni omogenee - Lesione del principio della funzione sociale della cooperazione.**

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 126, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, e 45.

## IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 12227/2001, proposto da Moriconi Gianfrancesco rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco e Paola Morbiducci e dall'avv. Marco Claudio Ramazzotti ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, viale Liegi n. 7;

Contro il Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ed ivi *ope legis* domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per l'annullamento:

1) dell'atto in data 28 giugno 2001, con cui il Ministero delle politiche agricole e forestali ha rigettato l'istanza del socio Moriconi Gianfrancesco intesa ad ottenere, ai sensi dell'articolo 126 della legge finanziaria per l'anno 2001, l'assunzione a carico dello Stato delle garanzie da esso prestate a favore della Cooperativa «La Collina»;

2) di ogni atto correlato a quello sopra descritto: precedente, contestuale e successivo;

3) e per quanto occorrer possa per l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 126 della legge finanziaria per il 2001, per quella parte in cui si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Visti gli atti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 28 aprile 2003 il consigliere Giancarlo Luttazi;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

## F A T T O

1. — Il ricorrente prospetta quanto segue.

Egli, prima del 19 maggio 1993 [giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 19 luglio 1993, n. 237 (v. subito *infra*, n.d.r.)] garantì personalmente in qualità di socio alcuni debiti contratti dalla cooperativa agricola «La Collina».

Il citato decreto-legge n. 149/1993 stabiliva (art. 1-*bis*, n.d.r.) l'assunzione a carico del bilancio dello Stato delle garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, da soci di cooperative agricole a favore delle cooperative stesse, di cui fosse stata previamente accertata l'insolvenza.

Il decreto ministeriale 2 febbraio 1994 (recante «Criteri e procedure per l'assunzione a carico del bilancio dello Stato, ai sensi della legge 19 luglio 1993, n. 237, art. 1-*bis*, delle garanzie concesse da soci di cooperative agricole a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza») ha poi previsto (art. 1, comma 1), tra l'altro, che le suddette garanzie fossero assunte a carico del bilancio dello Stato a favore delle cooperative il cui stato d'insolvenza fosse stato accertato dall'autorità giudiziaria alla data del medesimo decreto 2 febbraio 1994; o per le quali l'autorità vigilante governativa avesse disposto, alla data dello stesso decreto, la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile.

Pertanto il ricorrente, vistasi preclusa la possibilità di accedere all'agevolazione (perché la cooperativa agricola «La Collina» veniva posta in liquidazione coatta amministrativa solo in data 19 luglio 1994), non presenta domanda di ammissione al beneficio nel termine richiesto (fissato al 22 settembre 1994 dal punto 3.1 della circolare del Ministero delle risorse agricole, forestali e ambientali 14 luglio 1994, n. 17, avente come oggetto: «Legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1-*bis* - Istruzioni per la presentazione delle istanze e da parte dei soci-garanti, e per la successiva trasmissione da parte dei curatori fallimentari e commissari liquidatori»).

Successivamente il tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, Sezione II, con la sentenza n. 266 del 29 gennaio 1997, ha annullato il citato decreto ministeriale 2 febbraio 1994 nella parte in cui ha fissato alla data della sua emanazione (2 febbraio 1994), ai fini del beneficio in esame, il termine di riferimento per l'accertamento dell'insolvenza della cooperativa, ritenendo invece quel giudice più corretta una fissazione dello stesso termine alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda da parte dei soci garanti (nella specie il 22 settembre 1994, termine posto dal citato punto 3.1 della circolare del Ministero delle risorse agricole, forestali e ambientali 14 luglio 1994, n. 17: v. *supra*).

Da ultimo l'art. 126, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 [«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»] ha disposto: «Subordinatamente alle cooperative ammesse a godere dei benefici previsti dall'art. 1, comma 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, possono essere ammessi a godere degli stessi benefici le cooperative ed i consorzi tra cooperative che alla data del 19 luglio 1993 si trovavano nelle condizioni previste dal suddetto articolo, che abbiano presentato domanda entro i termini previsti dalla citata legge, per i quali sia intervenuta, almeno in primo grado, la pronuncia da parte del tribunale attestante lo stato di insolvenza oppure che si trovino in stato di liquidazione. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti per l'escussione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell'amministrazione della messa a disposizione della somma spettante».

In esito a questa disposizione il ricorrente, pel tramite del Commissario liquidatore della Cooperativa «La Collina», presentava al Ministero istanza di assunzione a carico del bilancio dello Stato delle garanzie prestate a fronte di debiti contratti dalla Cooperativa, per un totale di L. 2.433.854.002.

In particolare l'istanza era formulata «ai sensi della legge 19 luglio 1993, n. 237, art. 1-*bis*, del decreto ministeriale 2 febbraio 1994 e dell'art. 126 della legge finanziaria 2001, che ha esteso la possibilità di accedere ai benefici della legge 237 anche alle Cooperative il cui stato di insolvenza sia stato dichiarato tra il 2 febbraio 1994 e il 22 settembre 1994».

Con l'impugnato atto in data 28 giugno 2001 il Ministero delle politiche agricole e forestali ha respinto l'istanza rilevando che il citato art. 126, comma 5, della legge n. 388/2000 non ha riaperto i termini per l'accesso al beneficio in argomento, riferendosi alle cooperative ed ai consorzi tra cooperative che abbiano presentato domanda entro i termini previsti dalla citata legge n. 237/1993.

2. — Avverso questa determinazione ministeriale è proposto il presente gravame, che denuncia: «Violazione di legge. Violazione dell'art. 12 delle preleggi. Eccesso di potere per vizio del procedimento e per difetto dei presupposti, nonché per illogicità ed irrazionalità. Violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione».

Il ricorrente rileva che sebbene le disposizioni della legge finanziaria 2001 applicate dall'Amministrazione siano «maldestre» si da ingenerare quantomeno dubbi ed equivoci esse debbono essere interpretate alla luce dei principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione.

Egli richiama i commi 1 e 2 del citato art. 126 della citata legge finanziaria («1. A titolo di riconoscimento di somme già maturate e dovute per le finalità di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è autorizzata la spesa di lire 230 miliardi per l'anno 2001, fermo restando lo stanziamento finanziario già previsto dal citato art. 1, comma 1-*bis*. 2. Il pagamento da parte dello Stato delle garanzie ammesse per le finalità di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è effettuato secondo l'ordine stabilito nell'elenco n. 1 di cui al decreto ministeriale 18 dicembre 1995 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1996, e

sulla base dei criteri contenuti nel decreto ministeriale 2 febbraio 1994, del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1994, salve le successive modifiche conseguenti a pronunce definitive in sede amministrativa o giurisdizionale»). E rileva che con queste disposizioni il legislatore ha in primo luogo confermato la lista degli ammessi al beneficio compilata secondo le indicazioni del citato decreto ministeriale 2 febbraio 1994 (v. *supra* il capo 1), integrata e modificata dalle successive pronunce amministrative e giurisdizionali.

Col successivo comma 5 (riportato al capo 1 che precede) la legge avrebbe poi inteso, per ragioni di giustizia, disciplinare la riammissione al beneficio di coloro che (come il ricorrente), indotti in errore dalle disposizioni del citato decreto ministeriale 2 febbraio 1994 poi dichiarate illegittime, non avevano a suo tempo presentato domanda pur avendo pieno diritto di accedere al beneficio.

La diversa interpretazione adottata dall'atto impugnato sarebbe illegittima perché porrebbe il disposto del citato art. 126, comma 5, della legge n. 388/2000 in contrasto coi principi fissati dall'art. 3 della Costituzione e coi canoni di razionalità e buon andamento dell'Amministrazione sanciti dal successivo art. 97 della Carta costituzionale, posto che — come affermato più volte dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione — a fronte di più significati possibili della stessa disposizione è compito dell'interprete escludere quello che difetti di coerenza con i dettami della Costituzione.

In particolare — rileva il ricorrente — l'art. 126, comma 5, legge n. 388/2000 ha testualmente previsto che possono essere ammessi a godere del beneficio in esame coloro che «abbiano presentato domanda entro i termini previsti dalla citata legge» n. 237/1993. Ma questo termine (fissato al 22 settembre 1996: v. *supra* al capo 1) non fu stabilito dalla legge n. 237/1993 bensì dalla circolare 14 luglio 1994, n. 17, successiva al decreto ministeriale 2 febbraio 1994 (che aveva posto il termine del 2 febbraio 1994 per l'esistenza del presupposto dello stato di insolvenza: v. *supra* il citato capo 1) e anteriore alla citata sentenza del T.a.r. del Lazio n. 266/1997 (che aveva annullato il citato decreto ministeriale 2 febbraio 1994 nella parte in cui aveva fissato il suddetto termine del 2 febbraio 1994: v. *supra* il ripetuto capo 1).

Pertanto, conclude il ricorrente, la sua istanza al Ministero di assunzione a carico del bilancio dello Stato delle garanzie prestate a fronte di debiti contratti dalla Cooperativa doveva essere accolta perché allo stato non sussiste ancora nessun termine validamente fissato dalla legge e/o dal Ministero per il deposito dell'istanza in questione.

E nella denegata ipotesi che questo giudice ritenesse valida l'interpretazione dell'art. 126 della legge finanziaria per il 2001 fatta propria dall'atto impugnato il ricorrente chiede che gli atti siano rimessi alla Corte costituzionale perché vagli la legittimità della disposizione alla luce dei citati principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

3. — L'Amministrazione si è costituita per resistere.

Con memoria depositata il 12 ottobre 2002, essa ha prospettato:

1) che in nessun caso sarà possibile la riapertura dei termini perseguita dal ricorrente, giacché:

a) non vi è certezza che i finanziamenti disponibili ai sensi della legge n. 237/1993 e della legge n. 388/2000 potranno consentire l'accollo di tutte le garanzie dichiarate ammissibili;

b) è in corso una procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea nei confronti dell'art. 126 della legge n. 388/2000;

2) l'infondatezza del ricorso nel merito;

3) l'inutilità di qualsiasi dichiarazione di incostituzionalità, stanti i limiti di rispetto della precedente decisione del Consiglio U.E. del 22 dicembre 1997, la quale, relativamente ai finanziamenti di cui all'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 149/1993, aveva dichiarato quella disposizione di finanziamento compatibile con la normativa comunitaria nei limiti esplicitamente definiti nell'articolo stesso, ossia per un importo di lire 200 miliardi e per un periodo di dieci anni.

Con sentenza n. 653 del 2003 sono stati disposti incumbenti istruttori, che l'Amministrazione ha eseguito.

La ricorrente ha depositato documenti e due memorie.

Anche l'Amministrazione ha depositato documenti.

La causa è passata in decisione all'udienza del 28 aprile 2003.

## D I R I T T O

Appare rilevante e — nei termini di seguito indicati al capo 2.2 — non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente come seconda ed ultima censura.

Il Collegio, peraltro, è giunto a questa conclusione dopo aver valutato e respinto le eccezioni pregiudiziali dell'Amministrazione e la prima censura del ricorso, che vanno dunque deliberate.

1.1. — L'Amministrazione eccepisce in primo luogo che non vi è certezza che i finanziamenti disponibili ai sensi della legge n. 237/1993 e della legge n. 388/2000 potranno consentire l'accollo di tutte le garanzie dichiarate ammissibili.

Ciò equivale ad affermare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse; ma si tratta di assunto infondato, poiché, come è noto, il ricorso giurisdizionale amministrativo può essere attivato non solo per il perseguimento di un bene della vita certo e determinato, ma anche per tutelare un interesse c.d. strumentale, cioè l'interesse al perseguimento anche della sola possibilità di un risultato favorevole, attraverso un corretto procedimento (*confr.*, da ultimo, C.d.S., Sez. IV, 30 aprile 2003, n. 2327).

1.2. — Parimenti da respingere è l'ulteriore eccezione che allega essere in corso una procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea nei confronti dell'art. 126 della legge n. 388/2000.

Come risulta dalle acquisizioni istruttorie si tratta di procedura tutt'ora in corso (relativa ai commi 1 e 2 del citato art. 126, legge n. 388/2000, concernenti il rifinanziamento l'originario finanziamento cui all'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 149/1993, ed incidenti sugli interventi, che qui interessano, di cui al successivo comma 5 perché questo espressamente subordina questi ultimi interventi a quelli già previsti dai ripetuti artt. 1, comma 1-*bis*, d.l. n. 149/1993 e 126, commi 1 e 2, legge n. 388/2000: v. *supra* i capi 1 e 2 della parte in fatto della presente ordinanza); a questa procedura comunitaria la stessa Amministrazione sta resistendo con motivata richiesta alla Commissione di un riesame delle determinazioni di avvio (v. la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali prot. n. 5249 del 16 novembre 2001).

Pertanto un avvenimento futuro ed incerto [e per di più eventualmente incidente non in via immediata, ma solo in via riflessa sull'art. 126, comma 5, legge n. 388/2000 (v. *supra* quanto indicato, fra parentesi, nel periodo precedente), il quale mancherebbe comunque una sua autonoma valenza (v. *infra* al capo 2.1)], e avverso dalla stessa Amministrazione, quale risulta essere allo stato l'esito sfavorevole della procedura di infrazione relativamente all'art. 126, commi 1 e 2, legge n. 388/2000, non può determinare una carenza di interesse a chiedere, con ricorso al T.a.r., che il connesso e successivo comma 5 venga dalla medesima Amministrazione applicato in un certo modo.

1.3. — Quanto alla infondatezza del primo rilievo in ricorso si osserva quanto segue.

Il ricorrente, socio della cooperativa agricola «La Collina», ne garantì personalmente alcuni debiti da essa contratti.

Egli sottolinea di aver prestato queste garanzie prima del 19 maggio 1993, giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 19 luglio 1993, n. 237, il quale all'art. 1-*bis*, stabiliva l'assunzione a carico del bilancio dello Stato delle garanzie concesse, per l'appunto prima della sua entrata in vigore, da soci di cooperative agricole a favore delle cooperative stesse, di cui fosse stata previamente accertata l'insolvenza.

Relativamente a quest'ultimo ulteriore presupposto (il previamente accertato stato di insolvenza), il decreto ministeriale 2 febbraio 1994 (recante «Criteri e procedure per l'assunzione a carico del bilancio dello Stato, ai sensi della legge 19 luglio 1993, n. 237, art. 1-*bis*, delle garanzie concesse da soci di cooperative agricole a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza») ha poi previsto (art. 1, comma 1), tra l'altro, che lo stato d'insolvenza dovesse essersi accertato dall'autorità giudiziaria (o che l'autorità vigilante governativa avesse disposto la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile) alla data del medesimo decreto 2 febbraio 1994.

Un ulteriore termine, per la presentazione della domanda di ammissione al beneficio, è stato poi fissato il 22 settembre 1994 dal punto 3.1 della circolare del Ministero delle risorse agricole, forestali e ambientali 14 luglio 1994, n. 17 (avente come oggetto: «Legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1-*bis* - Istruzioni per la presentazione delle istanze e da parte del soci-garanti, e per la successiva trasmissione da parte del curatori fallimentari e commissari liquidatori»).

Prospetta il ricorrente che, per effetto della fissazione alla data del 2 febbraio 1994 del termine per la sussistenza del presupposto dello stato di insolvenza, egli si è vista preclusa la possibilità di accedere all'agevolazione (perché la cooperativa agricola «La Collina» veniva posta in liquidazione coatta amministrativa solo in data 19 luglio 1994), e pertanto non ha presentato domanda di ammissione al beneficio entro il termine del 22 settembre 1994 imposto dalla citata circolare n. 14/1994.

In seguito, relativamente al termine del 2 febbraio 1994, la situazione è mutata per effetto della sentenza di questo T.a.r. n. 266 del 29 gennaio 1997, che ha annullato il citato decreto ministeriale 2 febbraio 1994 nella parte in cui ha fissato alla data della sua emanazione l'accertamento dell'insolvenza delle cooperative (ritenendo invece il T.a.r. più corretta una fissazione dello stesso termine alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda da parte dei soci garanti: nella specie la scadenza del 22 settembre 1994 di cui alla citata circolare n. 17/1994).

Un ulteriore mutamento della situazione si è avuto, da ultimo, per effetto dell'art. 126, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 [«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»], il quale ha disposto: «Subordinatamente alle cooperative ammesse a godere dei benefici previsti dall'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, possono essere ammessi a godere degli stessi benefici le cooperative ed i consorzi tra cooperative che alla data del 19 luglio 1993 si trovavano nelle condizioni previste dal suddetto articolo, che abbiano presentato domanda entro i termini previsti dalla citata legge, per i quali sia intervenuta, almeno in primo grado, la pronuncia da parte del tribunale attestante lo stato di insolvenza oppure che si trovino in stato di liquidazione. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti per l'escussione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell'amministrazione della messa a disposizione della somma spettante».

In esito a questa disposizione il ricorrente ha formulato la propria istanza di assunzione a carico del bilancio dello Stato delle garanzie prestate a fronte di debiti contratti dalla propria Cooperativa, prospettando che il citato art. 126 della legge finanziaria 2001 avrebbe esteso la possibilità di accedere al beneficio anche per le cooperative il cui stato di insolvenza sia stato dichiarato tra i ripetuti termini del 2 febbraio 1994 (di accertamento dell'insolvenza, ai sensi del decreto ministeriale 2 febbraio 1994) e del 22 settembre 1994 (di presentazione della domanda, ai sensi della circolare n. 17/1994).

L'istanza è stata respinta dall'impugnato atto in data 28 giugno 2001 in base alla considerazione che il citato art. 126, comma 5, della legge n. 388/2000 non ha riaperto i termini per l'accesso al beneficio in argomento, riferendosi alle cooperative ed ai consorzi tra cooperative che abbiano presentato domanda entro i termini previsti dalla citata legge n. 237/1993.

Il primo rilievo in ricorso asserisce:

che il ripetuto art. 126, comma 5, della legge n. 388/2000 va interpretato alla luce dei principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione;

che i precedenti commi 1 e 2 dello stesso art. 126 fanno salve le successive modifiche delle disposizioni ministeriali conseguenti a pronunce definitive in sede amministrativa o giurisdizionale;

che dal successivo comma 5 la legge avrebbe inteso, per ragioni di giustizia, disciplinare la riammissione al beneficio di coloro che (come il ricorrente), indotti in errore dalle disposizioni del citato decreto ministeriale 2 febbraio 1994 poi dichiarate illegittime con pronuncia giurisdizionale, non avevano a suo tempo presentato domanda pur avendo pieno titolo al beneficio;

che la diversa interpretazione adottata dall'atto impugnato sarebbe illegittima anche perché in contrasto coi canoni interpretativi secondo i quali, a fronte di più significati possibili della stessa disposizione è compito dell'interprete escludere quello che difetti di coerenza con i dettami della Costituzione.

Ciascuno di questi assunti va respinto perché incompatibile col testo letterale dell'art. 126, comma 5, legge n. 388/2000.

La disposizione, laddove afferma che possono essere ancora ammessi a godere dei benefici previsti dall'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 149/1993 i soggetti che, tra l'altro «abbiano presentato domanda entro i termini previsti dalla citata legge», non può lasciare adito a dubbi: pur nel suo erroneo rinvio a termini che sarebbero stati posti dal legislatore (v. *infra* il capo 2.2), essa è inequivocabilmente indirizzata a coloro che abbiano già presentato domanda di accesso nel vigore della precedente normativa, sicché è da escludere che il comma 5 in esame abbia introdotta in proposito una riapertura dei termini.

Né può allegarsi, come fa il ricorrente, che i precedenti commi 1 e 2 dello stesso art. 126 fanno salve le successive modifiche delle disposizioni ministeriali conseguenti a pronunce definitive in sede amministrativa o giuri-

sdizionale, poiché quelle disposizioni, e in particolare il comma 2, si riferiscono specificamente al pagamento della garanzie ammesse, e non all'ampliamento — previsto nel successivo comma 5 — della sfera dei beneficiari dell'assunzione dei debiti da parte dello Stato.

2. — Appare invece rilevante e — nei termini di seguito indicati al capo 2.2 — non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata nel ricorso da ultimo e in subordine.

2.1 La rilevanza della questione di costituzionalità dell'art. 126, comma 5, della legge n. 388/2000 emerge con evidenza dalla circostanza che si tratta della disposizione da applicare alla controversia qui sottoposta al T.a.r., sicché una eventuale pronuncia cassatoria (o comunque incidente sulla disposizione citata) della Corte costituzionale avrebbe effetti decisivi sul presente giudizio.

Le argomentazioni *a contrario* dell'Amministrazione non appaiono fondate.

Secondo il Ministero resistente una dichiarazione di incostituzionalità della disposizione in esame sarebbe vana perché la precedente decisione del Consiglio U.E. del 22 luglio 1997, pronunciandosi sugli originari finanziamenti di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 149/1993 (poi rifinanziati dai commi 1 e 2 dall'art. 126 ora in esame), aveva sì dichiarato quella originaria disposizione compatibile con la normativa comunitaria, ma nei limiti esplicitamente definiti nello stesso art. 1, comma 1-*bis*, ossia per un importo di lire 200 miliardi e per un periodo di dieci anni, nonché con esplicito riferimento alle sole garanzie già ammesse all'intervento e riportate nell'elenco n. 1 allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1995. Ma il rilievo va rigettato perché invoca un precedente che non attiene al caso di specie: la decisione del Consiglio U.E. del 22 luglio 1997 riguardava gli originari interventi di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 149/1993 (peraltro ulteriormente calibrati dall'art. 126, commi 1 e 2, della legge n. 388/2000), mentre il vaglio di costituzionalità riguarda i diversi e successivi interventi previsti dall'art. 126, comma 5, ora in esame.

È vero che risulta essere in corso una nuova procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea nei confronti dell'art. 126 della legge n. 388/2000; che si tratta di procedura relativa ai commi 1 e 2 del citato art. 126, legge n. 388/2000, concernenti il rifinanziamento l'originario finanziamento di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 149/1993; che la procedura potrebbe avere incidenza sugli interventi, che qui interessano, di cui al successivo comma 5 (v. *supra* al capo 1.2); e che le relative determinazioni della Commissione europea richiamano e ribadiscono quelle della suddetta precedente procedura poi sfociata nella citata decisione del Consiglio U.E. del 22 luglio 1997; ma è anche vero che — come già rilevato al citato capo 1.2 — si tratta di procedura in corso, cui lo Stato italiano (in veste della stessa Amministrazione qui intimata) sta resistendo, il cui esito è attualmente avvenimento futuro ed incerto, ed eventualmente incidente non in via immediata, ma solo in via riflessa sull'art. 126, comma 5, legge n. 388/2000, il quale mantiene comunque una sua valenza autonoma (v. *infra* in questo capo); sicché, come sussiste comunque un interesse ad una pronuncia di questo T.a.r. sulla corretta applicazione dell'art. 126, comma 5, legge n. 388/2000, così sussiste la rilevanza di una pronuncia sulla legittimità costituzionale della disposizione.

Né questa rilevanza può essere esclusa dall'effetto sospensivo dell'avvio della procedura comunitaria di infrazione (l'art. 88, paragrafo 3, del Trattato CE prevede tra l'altro: «lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale»). Le «misure progettate» infatti (da sospendere ai sensi del citato art. 88, paragrafo 3, del Trattato), sono i rifinanziamenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 126, legge n. 388/2000 e non gli adempimenti di cui al successivo comma 5.

Questi ultimi certamente sono collegati alle suddette «misure progettate» di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 126, legge n. 388/2000 perché il comma 5 subordina i suoi interventi a quelli già previsti dai ripetuti commi 1 e 2, nonché dall'art. 1, comma 1-*bis*, d.l. n. 149/1993 (v. *supra* al capo 1.2); ma il ripetuto comma 5, da sottoporre al vaglio di costituzionalità, ha anche una sua portata autonoma, e necessita anche di autonoma applicazione, a prescindere dall'applicazione dei precedenti commi 1 e 2.

In proposito si rileva quanto segue.

L'art. 126, comma 5 ora in esame dispone: «Subordinatamente alle cooperative ammesse a godere dei benefici previsti dall'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, possono essere ammessi a godere degli stessi benefici le cooperative ed i consorzi tra cooperative che alla data del 19 luglio 1993 si trovavano nelle condizioni previste dal suddetto articolo, che abbiano presentato domanda entro i termini previsti dalla citata legge, per i quali sia intervenuta, almeno in primo grado, la pronuncia da parte del tribunale attestante lo stato di insolvenza oppure che si trovino in stato di liquidazione. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti per l'escussione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell'amministrazione della messa a disposizione della somma spettante».

Dalla lettura della disposizione si evince che essa, a prescindere dagli interventi di cui al precedenti commi 1 e 2, comporta in sede applicativa quanto meno un autonomo riconoscimento, ai nuovi soggetti interessati da essa previsti, della veste giuridica di avente titolo alla estensione del beneficio; non solo in vista di future provvidenze o dell'esito favorevole della procedura comunitaria di infrazione, ma anche, nell'immediato, ai fini della sospensione delle procedure esecutive in corso prevista nell'ultima parte della disposizione in esame (v., con riferimento al ricorrente, l'ordinanza del G.E. del Tribunale di Ancona in data 16 agosto 2001, allegato 3 al ricorso).

Lo stesso atto impugnato, del resto, ha applicato — sia pure negativamente — l'art. 126, comma 5, legge n. 388/2000, senza curarsi della procedura di infrazione avverso i precedenti commi 1 e 2.

2.2. — Relativamente alla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità si rileva invece quanto segue.

L'art. 126, comma 5, legge n. 388/2000, estende il beneficio della assunzione a carico del bilancio dello Stato delle garanzie prestate dai soci alle «cooperative ed i consorzi tra cooperative che alla data del 19 luglio 1993 si trovavano nelle condizioni previste dal suddetto articolo, che abbiano presentato domanda entro i termini previsti dalla citata legge, per i quali sia intervenuta, almeno in primo grado la pronuncia da parte del tribunale attestante lo stato di insolvenza oppure che si trovino in stato di liquidazione».

I presupposti per il nuovo beneficio sono dunque così individuati:

a) concessione delle garanzie, alla data del 19 luglio 1993 (data di pubblicazione della citata legge n. 237/1993, di conversione del pure citato decreto-legge n. 149/1993), da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse [le altre «condizioni previste dall'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149» (anteriorità delle garanzie rispetto alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 149/1993; previo accertamento dell'insolvenza) sono assorbite dalle nuove previsioni della disposizione in esame (v. *infra*)];

b) aver presentato la domanda di ammissione al beneficio «entro i termini previsti dalla citata legge»;

c) trattasi di soggetti (cooperative o consorzi di cooperative) «per i quali sia intervenuta, almeno in primo grado, la pronuncia da parte del tribunale attestante lo stato di insolvenza oppure che si trovino in stato di liquidazione».

Si osserva in primo luogo, quanto al presupposto *sub b)*, che esso — ove ci si limitasse al dato letterale — sarebbe impossibile, perché la «citata legge» (*rectius*: il citato decreto-legge n. 149/1993, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 237/1993) non ha previsto il termine di presentazione della domanda per i benefici di cui trattasi.

Con uno sforzo interpretativo, dovuto dal giudice in applicazione del principio di conservazione dei mezzi giuridici, può ritenersi, con la difesa erariale, che il rinvio di cui al citato punto *b)* debba intendersi al termine del 22 settembre 1994, fissato non dalla legge ma dall'Amministrazione nel punto 3.1 della circolare del Ministero delle risorse agricole, forestali e ambientali 14 luglio 1994, n. 17, avente come oggetto: «Legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1-bis - Istruzioni per la presentazione delle istanze e da parte dei soci-garanti, e per la successiva trasmissione da parte dei curatori fallimentari e commissari liquidatori» (v. il capo 1 della parte in fatto della presente ordinanza).

Ma una volta superata in questo modo l'erroneità del testo legislativo, esso appare in contrasto con i principi costituzionali ove si consideri la previsione dei presupposti sopra indicati al punto *c)*.

Questi, nel disegno del comma 5 in esame, consentono il beneficio di cui trattasi che vengano a trovarsi in stato di insolvenza o di liquidazione anche successivamente al termine di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

L'esame letterale del testo non pare consenta dubbi in proposito. In particolare rileva il raffronto fra il tempo «imperfetto» usato per indicare la data di possesso del requisito *sub a)* ed i tempi «passato prossimo» e «presente» usati per indicare la data di possesso dei presupposti *sub c)*.

Rileva inoltre la stessa previsione a parte di detti presupposti nonostante il richiamo onnicomprensivo che il comma 5 in esame fa alle «condizioni previste dall'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149». Queste condizioni infatti, in quel comma 1-bis, erano sia ai presupposti *sub a)* (assunzione dei debiti da parte dei soci) sia i presupposti *sub c)* (insolvenza), sicché ove in detto comma 5 fosse ritenuto di mantenere per il requisito dello stato di insolvenza (o per lo stato di liquidazione) il presente termine la espressa locuzione del comma 5 («per i quali sia intervenuta, almeno in primo grado, la pronuncia da parte del tribunale attestante lo stato di insolvenza oppure che si trovino in stato di liquidazione») sarebbe stata superflua.

Né il comma 5 in esame prevede per detto presupposto *sub c)* un qualsivoglia altro riferimento temporale.

Se dunque l'art. 126, comma 5, legge n. 388/2000 consente il beneficio di cui trattasi a soggetti societari o consortili che si trovino in stato di insolvenza o di liquidazione anche successivamente all'originario termine di presentazione della domanda di accesso al beneficio (22 settembre 1993) ne risulta una illogicità ed un contrasto con la pregressa vicenda giuridico-fattuale sulla quale detto comma 5 viene ad innestarsi.

In particolare:

possono essere sanate dalla disposizione in esame istanze di accesso al beneficio ormai datate (anteriori al 22 settembre 1994) e prive *ab origine* di fondamento, perché prodotte in totale assenza di un presupposto che, nel sistema dell'art. 1-bis, del decreto-legge n. 149/1993, era imprescindibile: lo stato di insolvenza, che produrrebbe gli effetti positivi riconosciutigli dalla legge nonostante si sia concretato soltanto molti anni dopo dalla (infondata) istanza del soggetto interessato;

per contro la stessa disposizione, nulla prevedendo in proposito, non consente l'accesso al beneficio a soggetti che — come il ricorrente — pure in tempestivo possesso del requisito dell'insolvenza societaria alla originaria scadenza del termine di presentazione della domanda (22 settembre 1994), non hanno tempestivamente formulato quella domanda per ragioni ad essi non imputabili, e addirittura, come nel caso del ricorrente, imputabili a disposizioni ministeriali e annullate dal giudice amministrativo (v. *supra* il capo 1.3).

Per questo appare non manifestamente infondato il dubbio che l'art. 126, comma 5, della legge n. 388/2000 violi il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, oltre al principio di ragionevolezza che ne deriva.

Analogo dubbio sorge con riferimento all'art. 45 della Costituzione, posto che esso riconosce la funzione sociale della cooperazione, e questa funzione risulta dalle irrazionali previsioni qui contestate.

3. — In conclusione questo Tribunale amministrativo regionale ritiene rilevante e — così come precisato al capo 2.2 che precede — non manifestamente informata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in relazione agli artt. 3 e 45 della Costituzione.

Pertanto ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va sospeso il giudizio in corso e vanno ordinate alla segreteria:

la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

la comunicazione della presente ordinanza alle parti in causa;

la comunicazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

*P. Q. M.*

*Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in relazione agli artt. 3 e 45 della Costituzione.*

*Per l'effetto, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:*

*sospende il giudizio in corso;*

*ordina alla segreteria: l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; la comunicazione alle parti in causa; la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in Roma, presso la sede del Tribunale amministrativo regionale, nella camera di consiglio del 28 aprile 2003.

*Il Presidente:* RESTAINO

*L'estensore:* LUTTAZI

N. 1178

Ordinanza del 27 settembre 2003 emessa dal Tribunale di Arezzo  
nel procedimento penale a carico di Kacem Mustapha

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Attribuzione alla polizia giudiziaria di un potere autonomo e superiore rispetto a quello riconosciuto alla autorità giudiziaria - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.**

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 13, comma 1.
- Costituzione, art. 13, commi secondo e terzo.

## IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza, sulla richiesta del p.m. di convalida dell'arresto di Kacem Mustapha, tratto in arresto il 26 settembre 2003 ad opera della Questura di Arezzo in flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter* d.lgs. n. 286/1998, in relazione al mancato allontanamento dal territorio nazionale in violazione dell'ordine impartitogli dal Questore di Ferrara in data 10 luglio 2003;

Rilevato che il difensore dell'arrestato non si è opposto alla convalida rimettendosi alla decisione del tribunale;

che deve essere sollevata d'ufficio, ravvisandosi profili di incostituzionalità della previsione di cui all'art. 14, comma 5-*quinquies* d.lgs. n. 286/1998, la questione di legittimità della predetta norma con riferimento al disposto di cui all'art. 13 della Costituzione;

che, essendo chiamato questo giudice a decidere sulla convalida dell'arresto, la rilevanza della questione è in *re ipsa*;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione devono svolgersi le considerazioni che seguono;

## O S S E R V A

Il reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter* del decreto legislativo n. 286/1998 sanziona la condotta del cittadino straniero che, dopo essere stato raggiunto da decreto prefettizio di espulsione e da ordine del questore di allontanamento dal territorio dello Stato entro cinque giorni a mente dell'art. 14, comma 5-*bis* predetta legge, si trattenga, in violazione di tale ordine, senza giustificato motivo nel territorio stesso.

La pena prevista è quella dell'arresto da sei mesi ad un anno. Discende dalla natura di reato contravvenzionale dell'anzidetta fattispecie l'impossibilità di applicazione di qualsiasi misura cautelare personale ai sensi degli articoli 272 e seguenti c.p.p., non essendo operativa neppure la deroga prevista, a prescindere dai limiti di pena ma per i soli delitti, dall'art. 391, quinto comma, ultima parte, del codice di rito.

Si viene dunque a realizzare una situazione per la quale alla privazione della libertà personale operata dalla polizia giudiziaria in forza dell'obbligatorietà dell'arresto previsto dall'art. 14, comma 5-*quinquies* d.lgs. n. 286/1998, non può mai conseguire l'applicazione di una misura coercitiva da parte dell'autorità giudiziaria.

Viene allora in rilievo la questione circa la conformità al dettato costituzionale della previsione normativa in parola.

Il contrasto appare riferibile all'art. 13 della Corte costituzionale, laddove, dopo la preliminare enunciazione del fondamentale principio della inviolabilità della libertà personale e dell'inammissibilità di qualsiasi forma di detenzione, ispezione o perquisizione personale che non intervenga per atto motivato dell'autorità giudiziaria nei soli casi e modi previsti dalla legge, ammette e regola le ipotesi in cui, in casi eccezionali di necessità ed urgenza tassativamente indicati dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori nelle anzidette materie, provvedimenti che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria per la convalida, in difetto della quale i provvedimenti stessi si intendono revocati e restano privi di ogni efficacia.

L'impianto della norma costituzionale in parola configura dunque un sistema in cui viene riconosciuto alla polizia giudiziaria un potere in materia di restrizione della libertà personale esercitato in via meramente anticipatoria e di supplenza, e per i soli casi eccezionali di necessità ed urgenza, rispetto a quello riconosciuto in via ordinaria ed esclusiva all'autorità giudiziaria.

Il provvedimento della polizia giudiziaria pertanto è destinato sin dall'inizio ad essere superato e sostituito dall'atto di convalida dell'autorità giudiziaria in temporanea vece della quale la stessa ha agito.

Se così è, non può che risultare dubbia la legittimità costituzionale di una norma come l'art. 14, comma 5-*quinqüies* che impone alla polizia giudiziaria l'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale in un'ipotesi di reato in cui mai l'autorità giudiziaria potrebbe, per le ragioni sopra esposte, applicare una misura cautelare personale.

Viene dunque ad infrangersi in questa situazione il nesso di strumentalità e provvisorietà che secondo il dettato costituzionale deve legare il potere della polizia giudiziaria e quello dell'autorità giudiziaria venendosi a configurare in favore della prima, anziché un potere precautelare, un potere autonomo di restrizione della libertà personale che è insuscettibile di conferma da parte della seconda, vincolata dal vigente sistema normativo in materia di limiti all'applicazione di misure cautelari personali alla remissione in libertà dell'arrestato.

Per tali motivi, in presenza di seri dubbi in ordine alla legittimità della norma in esame, la stessa deve essere rimessa al vaglio della Corte costituzionale.

Dovendosi, secondo legge, sospendere il presente procedimento, deve essere immediatamente disposta la remissione in libertà dell'arrestato in mancanza di adeguato titolo detentivo.

*P. Q. M.*

*Visti gli articoli 134 Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinqüies* del d.lgs. n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002 per violazione dell'art. 13, secondo e terzo comma della Costituzione, nella parte in cui prevede, per il reato previsto dall'art. 5-ter del predetto decreto legislativo, l'arresto obbligatorio dell'indagato.*

*Sospende il presente procedimento.*

*Dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale.*

*Ordina l'immediata liberazione dell'imputato, se non ristretto per altra causa.*

*Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.*

Arezzo, addì 27 settembre 2003

*Il giudice: CICERCHIA*

N. 1179

*Ordinanza del 27 settembre 2003 emessa dal Tribunale di Arezzo  
nel procedimento penale a carico di Oufkir Jamal*

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Attribuzione alla polizia giudiziaria di un potere autonomo e superiore rispetto a quello riconosciuto alla autorità giudiziaria - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.**

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinqies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 13, comma 1.
- Costituzione, art. 13, commi secondo e terzo.

## IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza, sulla richiesta del p.m. di convalida dell'arresto di Oufkir Jamal, tratto in arresto il 26 settembre 2003 ad opera della Polizia ferroviaria di Arezzo in flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter* d.lgs. n. 286/1998, in relazione al mancato allontanamento dal territorio nazionale in violazione dell'ordine impartitogli dal Questore di Roma in data 3 agosto 2003;

Rilevato che il difensore dell'arrestato non si è opposto alla convalida rimettendosi alla decisione del tribunale;

che deve essere sollevata d'ufficio, ravvisandosi profili di incostituzionalità della previsione di cui all'art. 14, comma 5-*quinqies* d.lgs. n. 286/1998, la questione di legittimità della predetta norma con riferimento al disposto di cui all'art. 13 della Costituzione;

che, essendo chiamato questo giudice a decidere sulla convalida dell'arresto, la rilevanza della questione è *in re ipsa*;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione devono svolgersi le considerazioni che seguono;

## O S S E R V A

Il reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter* del decreto legislativo n. 286/1998 sanziona la condotta del cittadino straniero che, dopo essere stato raggiunto da decreto prefettizio di espulsione e da ordine del questore di allontanamento dal territorio dello Stato entro cinque giorni a mente dell'art. 14, comma 5-*bis* predetta, legge, si tratta, in violazione di tale ordine, senza giustificato motivo nel territorio stesso.

La pena prevista è quella dell'arresto da sei mesi ad un anno. Discende dalla natura di reato contravvenzionale dell'anzidetta fattispecie l'impossibilità di applicazione di qualsiasi misura cautelare personale ai sensi degli articoli 272 e seguenti c.p.p., non essendo operativa neppure la deroga prevista, a prescindere dai limiti di pena ma per i soli delitti, dall'art. 391, quinto comma, ultima parte, del codice di rito.

Si viene dunque a realizzare una situazione per la quale alla privazione della libertà personale operata dalla polizia giudiziaria in forza dell'obbligatorietà dell'arresto previsto dall'art. 14, comma 5-*quinqies* d.lgs. n. 286/1998, non può mai conseguire l'applicazione di una misura coercitiva da parte dell'autorità giudiziaria.

Viene allora in rilievo la questione circa la conformità al dettato costituzionale della previsione normativa in parola.

Il contrasto appare riferibile all'art. 13 della Carta costituzionale, laddove, dopo la preliminare enunciazione del fondamentale principio della inviolabilità della libertà personale e dell'inammissibilità di qualsiasi forma di detenzione, ispezione o perquisizione personale che non intervenga per atto motivato dell'autorità giudiziaria nei soli casi e modi previsti dalla legge, ammette e regola le ipotesi in cui, in casi eccezionali di necessità ed urgenza tassativamente indicati dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori nelle anzidette materie, provvedimenti che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria per la convalida, in difetto della quale i provvedimenti stessi si intendono revocati e restano privi di ogni efficacia.

L'impianto della norma costituzionale in parola configura dunque un sistema in cui viene riconosciuto alla Polizia giudiziaria un potere in materia di restrizione della libertà personale esercitato in via meramente anticipatoria e di supplenza, e per i soli casi eccezionali di necessità ed urgenza, rispetto a quello riconosciuto in via ordinaria ed esclusiva all'autorità giudiziaria.

Il provvedimento della polizia giudiziaria pertanto è destinato sin dall'inizio ad essere superato e sostituito dall'atto di convalida dell'autorità giudiziaria in temporanea vece della quale la stessa ha agito.

Se così è, non può che risultare dubbia la legittimità costituzionale di una norma come l'art. 14, comma 5-*quinquies* che impone alla polizia giudiziaria l'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale in un'ipotesi di reato in cui mai l'autorità giudiziaria potrebbe, per le ragioni sopra esposte, applicare una misura cautelare personale.

Viene dunque ad infrangersi in questa situazione il nesso di strumentalità e provvisorietà che secondo il dettato costituzionale deve legare il potere della polizia giudiziaria e quello dell'autorità giudiziaria venendosi a configurare in favore della prima, anziché un potere precautelare, un potere autonomo di restrizione della libertà personale che è insuscettibile di conferma da parte della seconda, vincolata dal vigente sistema normativo in materia di limiti all'applicazione di misure cautelari personali alla remissione in libertà dell'arrestato.

Per tali motivi, in presenza di seri dubbi in ordine alla legittimità della norma in esame, la stessa deve essere rimessa al vaglio della Corte costituzionale.

Dovendosi, secondo legge, sospendere il presente procedimento, deve essere immediatamente disposta la remissione in libertà dell'arrestato in mancanza di adeguato titolo detentivo.

*P. Q. M.*

*Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies del d.lgs. n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002 per violazione dell'art. 13, secondo e terzo comma della Costituzione, nella parte in cui prevede, per il reato di cui all'art. 5-ter del predetto decreto legislativo, l'arresto obbligatorio dell'indagato.*

*Sospende il presente procedimento.*

*Dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale.*

*Ordina l'immediata liberazione dell'imputato, se non ristretto per altra causa.*

*Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.*

Arezzo, addì 27 settembre 2003

*Il giudice: CICERCHIA*

## N. 1180

*Ordinanza del 3 novembre 2003 emessa dal Giudice di pace di Livorno  
nel procedimento civile vertente tra Mannucci Marco e Polizia municipale di Livorno*

**Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Applicabilità di tale previsione ai ricorsi proposti dopo la sua entrata in vigore, pur se relativi ad infrazioni commesse anteriormente - Disparità di trattamento rispetto a coloro che, per infrazioni coeve del medesimo tipo, hanno potuto ricorrere senza deposito di alcuna cauzione.**

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, comma 3 (introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214).
- Costituzione, artt. 3 e 25.

**Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Mancata previsione che la cauzione da versare corrisponda invece alla sanzione elevata in concreto nell'atto di accertamento - Limitazione del diritto di difesa del cittadino - Violazione del principio di ragionevolezza - Reintroduzione di fatto della regola del *solve et repete*.**

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, comma 3 (introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214).
- Costituzione, artt. 24 e 25.

**Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Mancata previsione che il massimo edittale sia quello della sanzione vigente al momento in cui è stato commesso il fatto - Contrasto con il principio di legalità.**

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis* [comma 3] (introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214).
- Costituzione, art. 25.

## IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Vista la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 204-*bis* n. 3, d.lgs. n. 285/1992, introdotto da d.l. n. 151/2003 convertito in legge n. 214/2003 per violazione degli artt. 24 e 3 della Costituzione, sollevata dal ricorrente nell'opposizione a sanzione amministrativa n. 753888 del 9 aprile 2003 emessa dalla Polizia municipale del comune di Livorno e notificata alla stesso in data 1° agosto 2003, in relazione all'obbligo del deposito di cauzione per la presentazione del ricorso di opposizione a sanzione amministrativa;

Rilevato che il ricorrente ha presentato ricorso senza il previo deposito della cauzione imposta dall'art. 204-*bis* n. 3, d.lgs. n. 285/1992;

Visto l'art. 23 legge n. 87/1953;

Rilevato che il presente giudizio di opposizione a sanzione amministrativa non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale sollevata, in quanto secondo la nuova disciplina introdotta dalla legge n. 214/2003 il giudice di pace in mancanza di versamento della cauzione da parte del ricorrente, non può scendere nel merito del ricorso presentato, ma deve limitarsi a dichiarare il ricorso inammissibile;

Rilevato che la questione sollevata non è manifestamente infondata per i seguenti motivi:

a) seguito della conversione in legge del d.lgs. n. 151/2003, è stato introdotto l'art. 204-*bis* nel d.lgs. n. 285/1992 che al n. 3 sancisce a pena di inammissibilità del ricorso, l'obbligo del versamento di una cauzione da parte del ricorrente pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore; la norma introdotta non prevede un regime transitorio per coloro che pur avendo commesso l'infrazione in data

antecedente all'entrata in vigore della norma, si trovino a presentare il ricorso nella vigenza della stessa. Ciò crea un'evidente disparità di trattamento giuridico in violazione dell'art. 3 della Costituzione, tra cittadini che hanno commesso infrazioni dello stesso tipo e nel medesimo periodo, che, a seconda di quando hanno ricevuto la notifica dell'accertamento, hanno la possibilità o meno di presentare ricorso in opposizione senza pagare la cauzione.

Di fatto vengono favoriti coloro ai quali la sanzione è stata tempestivamente contestata, sì da consentire loro di presentare ricorso secondo la disciplina previgente, quindi senza deposito di alcuna cauzione, rispetto a coloro ai quali la sanzione contemporaneamente elevata sia stata contestata in un secondo momento tramite la notifica a mezzo posta, sì da potere presentare opposizione solo previo versamento della cauzione;

b) l'art. 204-bis inoltre, viola anche l'art. 24 Cost. — risolvendosi l'introduzione del versamento della cauzione in una limitazione del diritto di difesa del cittadino — e il principio di ragionevolezza al quale devono essere ispirate le norme: infatti, il pagamento all'atto del deposito del ricorso di una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione, può comportare per il cittadino anche l'esborso di una notevole somma di denaro che resta vincolata fino all'esito della causa di opposizione, indipendentemente dal fatto che tale somma sia dovuta o meno; ciò costringe, pertanto, il ricorrente a dovere scegliere se adire il giudice e lasciare il denaro in deposito, salvo poi ripeterlo all'esito del giudizio, oppure pagare quanto chiesto — di certo inferiore al deposito cauzionale indipendentemente dal fatto che sia dovuto o meno. Il meccanismo introdotto dall'art. 204-bis si traduce di fatto nella reintroduzione del concetto del *solve et repete* più volte dichiarato incostituzionale dalla suprema Corte.

Più corretto sarebbe prevedere che la cauzione corrisponda alla sanzione elevata in concreto nell'atto di accertamento della violazione amministrativa;

d) inoltre, si rileva un ulteriore profilo di incostituzionalità ai sensi dell'art. 25 Cost. c.d. «principio di legalità» richiamato anche dall'art. 1, legge n. 689/1981: secondo quanto affermato dall'art. 204-bis la cauzione deve essere pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta: ma la sanzione cui correlare la cauzione qual'è? Quella vigente al momento della contestazione — come sarebbe più logico ai sensi del principio di legalità già richiamato — o quella vigente al momento della presentazione del ricorso — come le cancellerie del giudice pace stanno esigendo, stante il silenzio della norma?

e) la legge n. 214/2003, infatti, tra le altre modifiche, ha anche aumentato i minimi ed i massimi edittali per numerose violazioni al d.lgs. n. 285/1992: all'esito del giudizio, però, in caso di rigetto del ricorso, il cittadino si vedrà comminata la sanzione vigente al momento in cui l'aveva commessa, ex art. 1, legge n. 689/1981: allora non si capisce perché — in sede di deposito del ricorso — esso debba pagare la cauzione correlandola alla sanzione vigente all'atto del deposito.

P. Q. M.

*Dichiara:*

i) rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità sollevata in merito all'art. 204-bis per violazione dell'art. 3 e 25 Cost. nella parte in cui non prevede la possibilità di presentare il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa senza deposito di alcuna cauzione per coloro che pur avendo commesso l'infrazione in data antecedente all'entrata in vigore della norma, sono ancora nei termini per presentare ricorso al giudice di pace;

ii) rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità sollevata in merito all'art. 204-bis n. 3 in relazione all'art. 24 e 25 Cost. nella parte in cui prevede a titolo di cauzione il versamento «della somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta» anziché «il versamento della sanzione elevata in concreto nell'atto di accertamento della violazione amministrativa»;

iii) rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità sollevata d'ufficio in relazione all'art. 204-bis, d.lgs. n. 285/1992, per violazione dell'art. 25 Cost. nella parte in cui non prevede che «il massimo edittale cui correlare il pagamento della cauzione sia quello della sanzione vigente al momento in cui è stato commesso il fatto».

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Sospende il presente giudizio.*

*Ordina la notifica della presente ordinanza al ricorrente, al Comune di Livorno in persona del sindaco pro tempore, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.*

Livorno, addì 31 ottobre 2003

*Il giudice di pace: ERCOLINI*

04C0081

## N. 1181

*Ordinanza del 30 ottobre 2003 emessa dal Giudice di pace di Sulmona  
nel procedimento civile vertente tra Ramunno Dante e Comune di Sulmona - Polizia municipale*

**Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Violazione del principio di uguaglianza - Discriminazione fra cittadini in base alle condizioni economiche - Lesione o limitazione del diritto di agire in giudizio - Incidenza sui diritti inviolabili dell'uomo.**

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, comma 3 (introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214).
- Costituzione, artt. 2, 3 e 24.

## IL GIUDICE DI PACE

Nel procedimento civile n. n.448/2003 R.G.C. avente per oggetto «opposizione a verbale di contestazione ex legge n. 689/1981 vertente tra Ramunno Dante, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso introdotto, dall'avv. Alessandro Scelli, presso e nel cui studio in Sulmona, Via Ercole Ciofano n. 37, è elettivamente domiciliato, opponente, e Comune di Sulmona - Polizia municipale; amministrazione opposta, sulla sollevata questione di incostituzionalità per l'obbligo di deposito di cauzione ai sensi dell'art. 204-*bis* c.d.s., così come introdotto dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, ha emesso la seguente ordinanza.

Premesso che, con atto depositato il 24 ottobre 2003, Ramunno Dante, rappresentato come in epigrafe, proponeva ricorso in opposizione, ai sensi della legge n. 689/1981, avverso il verbale di accertamento, n. 11425/2003 prot. 5465/2003 del 31 maggio 2003, con il quale la Polizia municipale del Comune di Sulmona (L'Aquila), aveva contestato la violazione dell'art. 7, codice civile 1 e 15 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), irrogando la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 19,95;

che, contestualmente alla produzione del ricorso, non veniva effettuato il deposito cauzionale previsto dall'art. 204-*bis* del c.d.s;

che la cancelleria di questo ufficio annotava l'omesso deposito del libretto postale giudiziario portante la cauzione dovuta, e rimetteva il fascicolo alla decisione di questo giudicante;

che nel ricorso veniva sollevata, preliminarmente ed in relazione alla dichiaranda inammissibilità per mancato versamento della cauzione, questione di legittimità costituzionale in relazione al surriferito art. 204-*bis* c.d.s., così come introdotto dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, per violazione degli artt. 2, 3, 24 della Carta costituzionale;

che, pertanto, veniva richiesta, in via preliminare, stante la rilevanza della sollevata questione di incostituzionalità, la sospensione del giudizio e la rimessione della questione dinanzi alla suprema Corte costituzionale.

## D I R I T T O

La nuova normativa, introdotta dalla legge n. 214/2003, in vigore dal 13 agosto 2003, all'art. 204-*bis* comma 3 del c.d.s., prevede che all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione pecuniaria inflitta dall'organo accertatore.

Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso, deve essere, poi, restituita al ricorrente.

Stante, pertanto, l'omesso versamento di detta prevista somma all'atto del deposito del ricorso in trattazione, questo giudicante, preliminarmente, ne dovrebbe dichiarare l'inammissibilità.

Se non che, la disposizione surrichiamata, comparata con le numerose pronunce della Corte costituzionale, evidenzia una palese violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione italiana, violazione che richiama il famoso principio del *solve et repete*, già dichiarato incostituzionale con sentenza della suprema Corte, n. 21 dell'anno 1961.

L'obbligo di versare anticipatamente, mediante un deposito cauzionale, metà dell'importo massimo della sanzione prevista, contrasta con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, perché favorisce il cittadino in grado di versare immediatamente la cauzione imposta dalla disposizione citata e penalizza il cittadino non abbiente.

Contrasta, poi, anche con l'art. 24 della Costituzione, in quanto lede o limita il diritto di agire in giudizio, diritto che da detta norma è garantito a tutti, allo scopo di assicurare l'uguaglianza di fatto dei cittadini in ordine alla possibilità di ottenere tutela giurisdizionale, violando, di conseguenza, l'art. 2 della Costituzione che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo.

Peraltro, così come il mancato od omesso versamento di una imposta di bollo non può essere ostativo alla produzione in giudizio di documenti e di difese scritte (Corte cost., sent. n. 8/1993), parimenti non può essere precluso o pregiudicato il diritto di agire in giudizio, riconosciuto dal richiamato art. 24 della Costituzione, dal deposito di una cauzione.

L'onere di versare la cauzione prevista dall'art. 204-bis del c.d.s. resta estraneo al giudizio in se stesso, poiché al massimo, l'unico onere fiscale razionalmente collegato al giudizio da promuovere sarebbe quello relativo al pagamento del c.d. contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui all'art. 9 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999.

La stessa Corte costituzionale ha più volte affermato (v. per tutte sent. n. 45/1993) che occorre distinguere tra oneri che siano razionalmente collegati alla pretesa dedotta in giudizio, allo scopo di assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione — da ritenersi consentiti — e oneri che invece tendano alla soddisfazione di interessi del tutto estranei alle finalità predette e, conducendo al risultato di precludere o ostacolare gravemente l'esperimento della tutela giurisdizionale, incorrono nella sanzione di incostituzionalità.

Appare, quindi, evidente che la disposizione di cui all'art. 204-bis del c.d.s. si risolve in una lesione dell'art. 24 della Costituzione, in quanto la cauzione per accedere ad un servizio primario come quello della giustizia non è nei principi della nostra Costituzione.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;*

*Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva, su istanza di parte, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis del codice della strada (d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992), così come introdotto dalla legge 1° agosto 2003 n. 214, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003, 151, per contrasto con gli artt. 2, 3, 24 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede che all'atto del deposito del ricorso il ricorrente debba versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore;*

*Sospende il presente giudizio n. 448/2003 R.G.C. e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e di darne comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Così deciso in Sulmona, il 29 ottobre 2003

*Il giudice di pace: PALESSE*

N. 1182

*Ordinanza del 3 novembre 2003 emessa dal Giudice di pace di Sulmona  
nel procedimento civile vertente tra Melena Fabio e Commissariato di P.S. di Sulmona ed altro*

**Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Violazione del principio di uguaglianza - Discriminazione fra cittadini in base alle condizioni economiche - Attribuzione alla Pubblica amministrazione di un'ingiustificata posizione di vantaggio - Incidenza sui diritti inviolabili dell'individuo - Lesione del diritto di difesa.**

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis* (introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214).
- Costituzione, artt. 2, 3 e 24.

## IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado iscritta in data 15 ottobre 2003 al n. 434/03 R.G. e vertente tra Melena Fabio, nato il 5 luglio 1972 a Wald (Svizzera), residente a Sulmona ed ivi elettivamente domiciliato alla Piazza Pebliscito n. 11, presso e nello studio dell'avv. Graziella Rapisarda che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso; e Polizia di Stato - Commissariato di P.S. di Sulmona, Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila, in opposizione *ex art.* 205 C.d.s. a verbale di contestazione di vilazione.

## F A T T O

Il giorno 9 luglio 2003, alle ore 16,40 circa, gli addetti della Polizia di Stato del Commissariato di Sulmona al Km. 100+100 della Strada Statale n. 17 fermavano l'autovettura Audi 100 targata AA835JW, condotta da Melena Fabio, contestandogli di aver violato la norma di cui all'art. 148, commi 10 e 16 del C.d.S. perché alla guida del veicolo indicato in prossimità di una curva effettuava una manovra di sorpasso direzione di marcia Roccaraso.

Con la contestazione immediata redatta su verbale n. 413982Q veniva irrogata la sanzione pecuniaria di € 68,25.

Successivamente in data 23 agosto seguente a Melena Fabio veniva notificato un secondo verbale identico al precedente — stesso numero — ma differente nella sanzione pecuniaria corretta e sostituita con quella di € 137,55, ed inoltre con l'aggiunta della sanzione accessoria della decurtazione di dieci punti sulla patente di guida, nonché del ritiro e della sospensione della stessa. Contestualmente gli veniva ritirata la patente di guida per essere trasmessa all'U.T.G. dell'Aquila per l'adozione del provvedimento, emesso poi in data 2 settembre 2003 e notificato il giorno 6 seguente.

Proponeva rituale opposizione al verbale di accertamento Melena Fabio, il quale, ancor prima di indicarne nel merito l'illegittimità in fatto ed in diritto, per l'insussistenza del fatto (così come contestato nel primo verbale), per la mancata contestazione immediata nella stesura alterata e successivamente notificata dello stesso verbale, per l'illegittimità del provvedimento di sospensione della patente di guida emesso dal Prefetto dell'Aquila in quanto a sua volta adottato sulla base di un provvedimento illegittimo, preliminarmente sollevava eccezione di non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità in relazione al comma 3 dell'art. 204-*bis* del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui prevede che «all'atto del deposito del ricorso il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso, è restituita al ricorrente» per evidente contrarietà agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione.

## D I R I T T O

Esaminati gli atti il giudice rileva che il ricorso è stato depositato in cancelleria senza la ricevuta di versamento della somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore.

Tale obbligo, previsto a pena d'inammissibilità del ricorso, scaturisce dall'art. 204-*bis* del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 che ha convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151.

La suddetta legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 12 agosto 2003 - Supplemento ordinario n. 133, è entrata in vigore il giorno successivo e, pertanto, nel caso che ci occupa, doveva essere osservata.

Il giudice ritiene che l'art. 204-*bis* del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 che convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151, non sia conforme a Costituzione ed intende pertanto, sull'espressa richiesta del ricorrente, sollevare, come in effetti solleva, incidente di costituzionalità nei termini che seguono.

*Sulla rilevanza della questione*

Non può essere negato il collegamento giuridico tra la *res judicanda* e la norma indicata a incostituzionalità.

Dalla dichiarazione di conformità alla Costituzione dell'art. 204-*bis* del codice della strada discenderebbe infatti la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, mentre, se quella norma venisse dichiarata in contrasto con la Costituzione, l'opposizione verrebbe esaminata nel merito.

*Sulla non manifesta infondatezza*

Ritiene questo giudice che la norma dell'art. 204-*bis* del d.lgs. n. 285/1992, introdotto dalla legge n. 214/2003, costituisca una palese violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica italiana.

Ed invero non può dirsi che l'obbligo di versare anticipatamente una cauzione d'importo pari alla metà del massimo della sanzione prevista, non contrasti con il principio di eguaglianza, perché favorisce il cittadino in grado di versare immediatamente la somma necessaria e penalizza il cittadino che non abbia altrettanta disponibilità.

Inoltre con la norma in questione il legislatore colloca il cittadino in evidente posizione di minorità nei confronti della Pubblica amministrazione, la quale riceve invece una doppia tutela, una volta quando viene scoraggiata l'iniziativa del cittadino di contrastare i provvedimenti ritenuti illegittimi e/o infondati ed in secondo luogo quando viene assicurato un immediato, anzi anticipato, soddisfacimento del credito derivante dalla sanzione irrogata mediante il versamento di una somma, che poi, anche in caso di soccombenza, potrebbe risultare addirittura superiore al dovuto.

Peraltro il disposto, della cui costituzionalità si dubita, lede altresì l'art. 2 della Carta costituzionale — che sancisce il valore assoluto della persona umana — frustrando uno dei diritti fondamentali dell'individuo.

E tali considerazioni evidenziano il contrasto della norma in parola anche con il diritto di difesa del cittadino, diritto che non può essere condizionato al pagamento di una cauzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87/1953;

Ritenute la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva, su istanza di parte, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede che all'atto del deposito del ricorso il ricorrente debba versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena d'inammissibilità, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore;

Sospende il presente giudizio, iscritto al n. 434 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2003;

Manda alla cancelleria di provvedere all'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri;

Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Sulmona, addì 3 novembre 2003

Il giudice di pace: CAVALLONE

04C0083

N. 1183

*Ordinanza del 3 novembre 2003 emessa dal Giudice di pace di Sulmona  
nel procedimento civile vertente tra Ramunno Dante e Comune di Sulmona - Polizia municipale ed altro*

**Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Disparità di trattamento fra cittadini e Pubblica amministrazione, nonché fra cittadini abbienti e non abbienti - Contrasto con il principio di eguaglianza (nella sua accezione formale e sostanziale) - Violazione del diritto di agire e difendersi in giudizio - Incidenza sui diritti inviolabili dell'uomo.**

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis (introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214).
- Costituzione, artt. 2, 3 e 24.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile n. 449/03 R.G.A.C., avente per oggetto «Opposizione a verbale di contravvenzione» vertente tra Ramunno Dante, rappresentante e difeso dall'avv. Alessandro Scelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sulmona alla via E. Ciofano n. 37, come da mandato a margine del ricorso introduttivo; opponente, e Polizia municipale di Sulmona, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; Comune di Sulmona, in persona del sindaco *pro tempore*; opposto.

F A T T O

Con ricorso depositato in data 24 ottobre 1993, il ricorrente proponeva rituale opposizione avverso il verbale di contestazione n. 225/2003/P emesso, in data 7 giugno 2003, dalla Polizia municipale del Comune di Sulmona per la violazione dell'art. 7/1/15 c.d.s., con conseguente irrogazione della sanzione di euro 19,95+6,40.

L'opponente esponeva che l'impugnato verbale è illegittimo in quanto l'autocarro Mitsubishi contravvenzionato è munito di regolare permesso per il transito e la sosta dei disabili. Il citato permesso è stato rilasciato con provvedimento del 4 agosto 2002, prot. n. 6738.

Concludeva pertanto, la difesa della parte ricorrente, per l'annullamento del verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada n. 225/2003/P perché illegittimo, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.

## D I R I T T O

Esaminati gli atti, questo giudice rileva come il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa sia stato depositato in cancelleria il 24 ottobre 2003 senza il versamento presso la cancelleria del giudice di pace di Sulmona di una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore.

Tale obbligo, previsto a pena d'inammissibilità del ricorso, scaturisce dall'art. 204-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.

Detta legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 12 agosto 2003 - Supplemento ordinario n. 133, è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e, pertanto, nel caso in questione, doveva essere osservata sebbene contrastante con l'art. 4 del r.d. 10 marzo 1910, n. 149, tutt'ora in vigore, che espressamente prevede che le cancellerie non possono in alcun modo ricevere versamenti in denaro.

Questo giudice ritiene che l'art. 204-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, non sia conforme alla Costituzione ed intende, pertanto, sollevare, come in effetti solleva, incidente di costituzionalità nei termini che seguono.

*Sulla rilevanza della questione*

Nel caso *de quo* il collegamento giuridico, e non già di mero fatto, tra la *res judicanda* e la norma ritenuta incostituzionale, appare del tutto evidente.

Infatti, ove si ritenesse l'art. 204-*bis*, legge 1° agosto 2003, n. 214, conforme alla Costituzione il ricorso andrebbe dichiarato inammissibile mentre ove, per contro, si ritenesse il predetto disposto in contrasto con la Costituzione la suddetta opposizione dovrà essere esaminata nel merito.

*Sulla non manifesta infondatezza*

Violazione degli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione.

L'art. 204-*bis*, legge 1° agosto 2003, n. 214, impone al ricorrente che voglia adire l'autorità giudiziaria il versamento di una cauzione pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore.

Orbene con questa norma il legislatore riserva espressamente una diversa posizione a cittadino e pubblica amministrazione oltre che a cittadino abbiente e cittadino non abbiente. Riserva una posizione di vantaggio alla pubblica amministrazione perché essa, a differenza dell'opponente, in caso di vittoria, ha immediatamente a propria disposizione quanto eventualmente dovuto. Riserva una posizione di vantaggio ai soggetti facoltosi in quanto essi, a differenza dei soggetti economicamente più disagiati, possono liberamente tutelare i loro diritti ricorrendo al giudice di pace in quanto l'imposizione di una cauzione non funge da deterrente. A nulla vale l'obiezione che ogni cittadino avverso una ordinanza ingiunzione ha, comunque, la possibilità di far ricorso al prefetto senza che sia versata alcuna cauzione, perché una tale scelta non sarebbe libera ma favorita ed indotta proprio dalla previsione del non dover versare alcuna cauzione. Ciò discrimina ulteriormente i cittadini abbienti dai non abbienti perché questi ultimi si troverebbero a dover preferire uno strumento di tutela che non è soggetto al principio del contraddittorio tipico del processo ordinario, che non è soggetto al principio della soccombenza e che prevede in caso di rigetto del ricorso il pagamento di una somma doppia rispetto a quella inflitta.

Queste considerazioni portano a ritenere che una simile norma violi innanzitutto il precetto costituzionale dell'art. 2 della Costituzione nella parte in cui riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo.

E non è forse un diritto inviolabile il diritto di difesa?

Non è forse elevato a rango costituzionale il diritto di difendersi davanti all'autorità giudiziaria?

Diritto riconosciuto ed espresso dalla evoluzione della coscienza sociale e consacrato in numerose leggi dello Stato e in atti e convenzioni internazionali.

Ancora: viola il principio d'eguaglianza nella sua accezione formale e sostanziale così come esplicitato nell'art. 3 della Costituzione.

Un principio la cui rilevanza fondamentale è riconosciuta dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 25 del 1966 che così lo esplicita: l'eguaglianza è principio generale che condiziona tutto l'ordinamento nella sua obiettiva struttura: esso vieta cioè che la legge ponga in essere una disciplina che direttamente o indirettamente dia vita ad una non giustificata disparità di trattamento delle situazioni giuridiche indipendentemente dalla natura e dalla qualificazione dei soggetti ai quali queste vengono imputate.

Non resta allora che guardare alla *ratio* delle differenziazioni che il legislatore alcune volte necessariamente introduce.

Ciò che giustifica l'impiego di criteri di distinzione è lo scopo che il legislatore si propone il quale è in grado di contrastare al valore paritario del principio d'eguaglianza quando e perché assunto o sussunto in disposizioni dello stesso grado.

Ma qual è lo scopo di una norma che impone il versamento di una cauzione per ricorrere all'autorità giudiziaria?

Non è forse uno scopo anch'esso in contrasto con la stessa Costituzione?

Non è forse uno scopo in contrasto con l'art. 24 della Costituzione laddove solennemente sancisce che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi; che la difesa è diritto inviolabile; che sono assicurati ai non ambienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione;

Questa normativa toglie ad una categoria di cittadini, la categoria dei cittadini meno abbienti, un diritto inviolabile, un diritto che spetta a tutti cittadini. E lo toglie a quei cittadini meno abbienti a cui copiosa normativa vuole assicurare la possibilità di agire in giudizio e di difendersi indipendentemente dalle proprie possibilità economiche, ma solo in funzione della loro esigenza di giustizia.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953;*

*Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva, d'ufficio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede che all'atto del deposito del ricorso il ricorrente debba versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena d'inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore;*

*Sospende il presente giudizio, n. 449/03 R.G.A.C.;*

*Manda alla cancelleria di provvedere all'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri;*

*Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Sulmona, addì 29 ottobre 2003

*Il giudice di pace: PETRELLA*

N. 1184

*Ordinanza del 3 novembre 2003 emessa dal Giudice di pace di Sulmona  
nel procedimento civile vertente tra Ramunno Dante e Comune di Sulmona - Polizia municipale*

**Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Violazione del principio di uguaglianza - Discriminazione fra cittadini in base alle condizioni economiche - Attribuzione alla Pubblica amministrazione di un'ingiustificata posizione di vantaggio - Incidenza sui diritti inviolabili dell'individuo - Lesione del diritto di difesa.**

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis* (introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214).
- Costituzione, artt. 2, 3 e 24.

## IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado iscritta in data 24 ottobre 2003 al n. 450/03 R.G. vertente tra Rammuno Dante, nato il 20 novembre 1959 a Pratola Peligna, residente a Sulmona ed ivi elettivamente domiciliato alla via Ercole Ciofano n. 37, presso e nello studio dell'avv. Alessandro Scelli che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del ricorso; e Comune di Sulmona - Polizia municipale; in opposizione *ex art.* 20 c.d.s. a verbale di contestazione di violazione.

## F A T T O

In data 1° aprile 2003, alle ore 17,34, l'addetto della Polizia municipale del Comune di Sulmona accertava che «in Piazza Plebiscito 19 il conducente dell'autocarro Mitsubishi L 20 targato BF996NS ha violato gli artt. 7, 1 e 15 c.d.s. poiché sostava in zona disco oltre il termine di scadenza» comminando la sanzione di euro 19,95+6,40.

Il verbale di contestazione notificato il 12 luglio 2003 al proprietario Rammuno Dante veniva da questi impugnato per illegittimità e manifesta infondatezza concludendo per la conseguente declaratoria di nullità.

## D I R I T T O

Esaminati gli atti il giudice rileva che il ricorso è stato depositato in cancelleria senza la ricevuta di versamento della somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore.

Tale obbligo, previsto a pena d'inammissibilità del ricorso, scaturisce dall'art. 204-*bis* del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 che ha convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151.

La suddetta legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 12 agosto 2003 - supplemento ordinario n. 133, è entrata in vigore il giorno successivo e, pertanto, nel caso che ci occupa, doveva essere osservata.

Il giudice ritiene che l'art. 204-*bis* del d.l. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151, non sia conforme a Costituzione ed intende pertanto, sull'espressa richiesta del ricorrente, sollevare, come in effetti solleva, incidente di costituzionalità nei termini che seguono.

*Sulla rilevanza della questione*

Non può essere negato il collegamento giuridico tra la *res judicanda* e la norma indicata a incostituzionalità.

Dalla dichiarazione di conformità alla Costituzione dell'art. 204-bis del Codice della Strada discenderebbe infatti la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, mentre, se quella norma venisse dichiarata in contrasto con la Costituzione, l'opposizione verrebbe esaminata nel merito.

*Sulla non manifesta infondatezza*

Ritiene questo giudice che la norma dell'art. 204-bis del d.lgs. n. 285/1992, introdotto dalla legge n. 214/2003, costituisca una palese violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica italiana.

Ed invero non può dirsi che l'obbligo di versare anticipatamente una cauzione d'importo pari alla metà del massimo della sanzione prevista, non contrasti con il principio di eguaglianza, perché favorisce il cittadino in grado di versare immediatamente la somma necessaria e penalizza il cittadino che non abbia altrettanta disponibilità.

Inoltre con la norma in questione il legislatore colloca il cittadino in evidente posizione di minorità nei confronti della pubblica amministrazione, la quale riceve invece una doppia tutela, una volta quando viene scoraggiata l'iniziativa del cittadino di contrastare i provvedimenti ritenuti illegittimi e/o infondati ed in secondo luogo quando viene assicurato un immediato, anzi anticipato, soddisfacimento del credito derivante dalla sanzione irrogata mediante il versamento di una somma, che poi, anche in caso di soccombenza, potrebbe risultare addirittura superiore al dovuto.

Peraltro il disposto, della cui costituzionalità si dubita, lede altresì l'art. 2 della Carta costituzionale — che sancisce il valore assoluto della persona umana — frustrando uno dei diritti fondamentali dell'individuo.

E tali considerazioni evidenziano il contrasto della norma in parola anche con il diritto di difesa del cittadino, diritto che non può essere condizionato al pagamento di una cauzione.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87/1953;*

*Ritenute la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva, d'ufficio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede che all'atto del deposito del ricorso il ricorrente debba versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena d'inammissibilità, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore;*

*Sospende il presente giudizio, iscritto al n. 450 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2003;*

*Manda alla cancelleria di provvedere all'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri;*

*Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Sulmona, addì 3 novembre 2003

*Il giudice di pace: CAVALLONE*

## N. 1185

*Ordinanza del 6 novembre 2003 emessa dal Giudice di pace di Sulmona  
nel procedimento civile vertente tra Ramunno Dante e Comune di Sulmona - Polizia municipale*

**Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Discriminazione in danno dei cittadini meno abbienti - Impedimento di fatto alla tutela giurisdizionale - Contrasto con il principio di eguaglianza e con il diritto di agire in giudizio - Incidenza sui diritti inviolabili dell'uomo.**

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis* (introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214).
- Costituzione, artt. 2, 3 e 24.

## IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento civile iscritto al n. 447/2003 R.G. tra Rammuno Dante, residente a Sulmona ed ivi elettivamente domiciliato in via Ciofano n. 37, presso e nello studio dell'avv. Alessandro Scelli che lo rappresenta e difende; opponente, e Comune di Sulmona, Comando della Polizia municipale, in via Mazzara, opposto.

Oggetto: annullamento del verbale di accertamento di violazione al C.d.S. n. 14866/2003/P, prot. n. 5134 del 24 maggio 2003.

## F A T T O

Con ricorso depositato il 24 ottobre 2003 Ramunno Dante, rappresentato come in epigrafe, proponeva ricorso in opposizione, ai sensi della legge n. 689/1981, avverso il verbale di cui all'oggetto con il quale la Polizia municipale del Comune di Sulmona gli aveva contestato la violazione dell'art. 158, commi 2 e 6, del c.d.s., irrogando la sanzione amministrativa di euro 33,60.

Veniva altresì sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, così come modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge n. 152 del 27 giugno 2003, nella parte in cui prevede «che all'atto del deposito del ricorso il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del medesimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore».

Il ricorrente non effettuava il deposito cauzionale previsto come sopra e la cancelleria, annotando detta omissione, rimetteva il fascicolo a questo giudice, assegnatario del procedimento.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-*bis* del c.d.s. sollevata dal ricorrente impone al giudicante l'esame preliminare della stessa e la pronuncia relativa, in quanto detta norma prevede che, in caso di omissione del deposito cauzionale così come disciplinato, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile; pertanto è indubbia la rilevanza della questione sollevata.

Ma la stessa non appare manifestamente infondata. Il legislatore modificando l'art. 204 del c.d.s. con l'introduzione dell'obbligo del versamento della cauzione ha creato una differenza sul piano processuale tra cittadini più o meno abbienti, determinando per i secondi una remora ad intraprendere un giudizio. Ne proviene una lesione del diritto fondamentale dell'individuo tutelato dall'art. 3 della Costituzione, favorendo il soggetto che ha una maggiore disponibilità economica che avrà così meno ostacoli e remore nel ricorso al giudice ordinario onde tutelare i propri diritti. Eppure lo stesso legislatore, proprio per eliminare le differenze economiche tra i cittadini ai fini dei ricorsi all'autorità giudiziaria, aveva introdotto con l'art. 26 della legge n. 689/1981 il pagamento

rateale della sanzione. Né potrebbe obiettarsi che il soggetto meno abbiente può praticare la via del ricorso amministrativo che non prevede cauzione alcuna, poiché tale obiezione marca ancor più la discriminazione evidenziata, riservando ai più abbienti un mezzo di tutela che gli altri non si possono permettere.

Va ancora aggiunto che, per quanto esposto, detta norma, così come novellata, appare in contrasto con l'art. 24 della Costituzione che afferma che tutti i cittadini possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, e con il porre ostacoli al principio di eguaglianza di fatto dei cittadini in ordine alla possibilità di ottenere la tutela giurisdizionale, si viola quanto sancisce l'art. 2 della Costituzione in ordine ai diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti e garantiti dalla Repubblica italiana.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenuta, per quanto sopra argomentato, la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sollevata dal ricorrente di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, così come introdotto dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione della Repubblica italiana, nei termini e per le ragioni di cui in motivazione;*

*Sospende il presente procedimento n. 447/03 R.G.C. e dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale;*

*Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Così deciso in Sulmona, il 4 novembre 2003.

*Il giudice di pace: IAVARONE*

04C0086

N. 1186

*Ordinanza dell'11 agosto 2003 emessa dal Tribunale di Roma  
nel procedimento civile vertente tra Corsi Antonella e I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Assicurazione per la disoccupazione involontaria - Indennità di disoccupazione ordinaria - Lavoratori con contratto a tempo parziale verticale su base annua ultrasemestrale, iscritti nelle liste di collocamento per i periodi di inattività - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ai lavoratori stagionali e agli altri lavoratori assicurati - Incidenza sulla garanzia previdenziale.**

- R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 45, comma terzo.
- Costituzione, artt. 3 e 38, comma secondo.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile in primo grado iscritto al n. 236659 del RGAC dell'anno 2001, vertente tra: Corsi Antonella, elett.nte domiciliata in Roma, Piazza Cola di Rienzo n. 69, presso l'avv. R. Maffei, che la rappresenta e difende, e I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, elett.nte domiciliato in Roma, via dell'Amba Aradam n. 5 (sede Appio), rappresentato e difeso dall'avv. P. Ciacci;

Ritenuto che con ricorso depositato il 28 dicembre 2001 Corsi Antonella conveniva qui in giudizio l'INPS per sentirsi riconoscere il diritto al trattamento ordinario di disoccupazione *ex art. 45 r.d.l. n. 1827/35* per il periodo di non occupazione derivante dal fatto di aver lavorato, nel 1999, alle dipendenze di CAMST S.c.r.l. come addetta al servizio mensa, con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale verticale nei mesi da gennaio a giugno e da settembre a dicembre;

che l'INPS ha resistito in giudizio eccependo: la decadenza *ex art. 4 legge n. 438/1992* e la prescrizione; contestando la sussistenza del requisito contributivo; e sostenendo che i periodi di non occupazione interni ai contratti di part-time verticale non danno luogo a disoccupazione involontaria;

che l'eccezione di decadenza risulta infondata perché la ricorrente risulta aver presentato la domanda amministrativa il 24 marzo 2000, sicché risulta aver agito entro il termine di legge che, rispetto a tale domanda, era di un anno (termine decadenziale applicabile nella specie) e 300 giorni (termine complessivamente previsto per l'esaurimento del procedimento amministrativo, costituente il *dies a quo*); e risulta aver presentato il ricorso amministrativo il 24 ottobre 2001;

che l'eccezione di prescrizione risulta manifestamente infondata stante l'ordinario termine decennale applicabile in materia;

che il requisito contributivo risulta documentato in atti, essendo denunciate 197 giornate lavorative nel 1998 e 186 nel 1999;

che è altresì documentato in atti che la ricorrente ha mantenuto l'iscrizione al collocamento nel periodo di occupazione a tempo parziale;

che in ordine alla questione di merito della configurabilità dello stato di disoccupazione involontaria per il lavoratore impiegato a tempo parziale secondo il tipo c.d. verticale a base annua, in relazione al quale si erano formati, presso la S.C. di Cassazione, orientamenti contrastanti, è di recente intervenuta, a dirimere il contrasto, Cass. S.U. n. 1732/2003, che ha risolto la questione in senso negativo;

che il supremo consesso, in particolare (ed in sintesi):

*a)* ha (condivisibilmente, per il giudicante) disatteso l'orientamento espresso da Cass. 2804/2001, 3746/2000 e 2802/2000, secondo il quale l'estensione, introdotta dalla legge n. 169/1991, dell'assicurazione contro la disoccupazione, agli occupati in lavorazioni di durata non superiore a sei mesi nel corso dell'anno, precedentemente esclusi ai sensi dell'art. 40 del r.d.l. n. 1837/35, avrebbe carattere limitativo, osservando che la legge del 1991 aveva piuttosto ampliato l'area dell'assicurazione e della tutela ai lavoratori «infrasegmentali», giacché per gli stagionali ultrasemestrali l'obbligo assicurativo ed il diritto alla prestazione erano già garantiti, in difetto di previsione di esenzione *ex art. 40 cit.*, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 160/1974, alle condizioni di legge (anzianità e consistenza contributiva) e da essa sentenza stabiliti (iscrizione nelle liste di collocamento);

*b)* ha peraltro disatteso anche l'orientamento contrastante già espresso da Cass. 1141/1999, che, sulla base delle sentenze della Corte costituzionale nn. 160/1974 e 132/1991, aveva ritenuto che il lavoratore a tempo parziale verticale avesse diritto, alle medesime condizioni già riconosciute per i lavoratori propriamente stagionali, per i periodi di inattività, all'indennità di disoccupazione, stante la sostanziale analogia tra le due situazioni giuridiche, essendo predicabile anche per i lavoratori in questione che «... la disoccupazione ... non può considerarsi volontaria per il lavoratore in conseguenza del fatto di avere volontariamente scelto ed accettato quel tipo di attività, il più delle volte imposta dalle condizioni del mercato del lavoro, ma può diventarlo successivamente, se ed in quanto il lavoratore stesso non si faccia parte diligente per essere avviato, nel periodo di sospensione, ad altra occupazione» (Cass. n. 160/1974 cit.).

Le sezioni unite hanno disatteso la tesi per i seguenti motivi (qui solo sommariamente riportati):

*a)* la clausola del tempo parziale sarebbe dovuta strettamente alla libera volontà del lavoratore, come fatto palese dall'art. 5, comma 1, legge n. 726/1984 («lavoratori disponibili a svolgere») vigente *pro tempore* (anche nel presente giudizio); e conseguentemente lo stato di disoccupazione conseguente non potrebbe dirsi involontario;

*b)* se è vero che tale volontà è talvolta coartata dalle condizioni del mercato del lavoro o dalle caratteristiche della prestazione, v'è tuttavia una differenza, ostativa al riscontro della *eadem ratio*, rispetto al lavoro stagionale, perché questo investe le sole lavorazioni tassativamente specificate dalla p.a. (art. 76, comma 2, r.d.l. n. 1827/35) mentre le possibilità di realizzare rapporti di lavoro a tempo parziale è illimitata, ciò che comporterebbe una illimitata facoltà dei privati di porre in essere rapporti passibili di dar luogo periodicamente a

periodi di inoccupazione rilevanti ai fini previdenziali che qui occupano; mentre spetta al legislatore «scegliere se ed in che modo favorire la conclusione dei contratti a tempo parziale ... in modo tuttavia da evitare un ampliamento degli indennizzi rimesso sostanzialmente a scelte dei privati e tale da risolversi in un finanziamento permanente della sottoccupazione (Cass. S.U. n. 1732/2003 cit.);

Ritenuto che la decisione delle SS.UU. meriti condivisione a condizione che si trascuri il canone esegetico dell'interpretazione adeguatrice in relazione a Corte cost. n. 160/1974 cit.;

che, infatti, con tale sentenza il Giudice delle leggi ha dichiarato «non fondata, nel senso di cui in motivazione» la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento a Cost. 38, sull'art. 76, comma 1, r.d.l. n. 1837/35, sulla base di tale «iter» logico-giuridico (che si riporta in sintesi):

*a)* l'art. 38, comma 2, della Costituzione tutela imperativamente lo stato di disoccupazione, chiedendo che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita che ne conseguono, alla sola condizione che essa sia «involontaria»;

*b)* «... Il termine (involontaria) ... può apparire vago ed impreciso, ma esso non può ... essere circoscritto nell'ambito troppo ristretto di un rischio impreveduto o imprevedibile, per cui ogni qual volta si sia in presenza di una disoccupazione sia pure involontaria, ma normalmente prevista e temporaneamente inquadrata nel tempo in ragione del particolare aspetto di un dato tipo di attività lavorativa, questa sarebbe sottratta a tutela ...» (Corte cost. cit.);

*c)* trattasi ... «di norma giuridicamente imperante, atta a creare veri e propri diritti di prestazione ... in modo che l'assistenza sia concretamente garantita a tutte le categorie di lavoratori ... senza determinare trattamenti sperequativi tra categoria e categoria, a meno che non sussistano valide e sostanziali ragioni atte a giustificare un diverso trattamento» (Corte cost. cit.);

*d)* «la norma costituzionale lascia piena libertà allo Stato di scegliere i modi, le forme, le strutture organizzative che ritiene più idonee e più efficienti allo scopo, ma la scelta di essi deve essere tale da costituire piena garanzia, per i lavoratori, al conseguimento delle previdenze cui hanno diritto»; (Corte cost. cit.);

*e)* «la norma impugnata ... (che escludeva il diritto all'indennità ai lavoratori "stagionali" quali "tabelle" al relativo comma 2) ... non sarebbe idonea, se letteralmente applicata, a tutelare adeguatamente lo stato di disoccupazione necessitato per i lavoratori ... (in questione) ... in quanto la differenza di trattamento in essa prevista non presenterebbe valide e sostanziali ragioni giustificative, ma corrisponderebbe solo ad un criterio di mera opportunità tecnico-finanziaria ...» (Corte cost.);

*f)* in particolare l'esclusione assoluta non rispondeva, secondo la Corte, al precetto costituzionale, per il suo valorizzare «particolari situazioni di lavoro, vere e proprie condizioni oggettive, indipendenti dalla volontà del lavoratore, anche se di esse questi ha consapevolezza nel momento in cui inizia il rapporto» (Corte cost. cit.);

*g)* «La disoccupazione ... non può considerarsi volontaria per il lavoratore in conseguenza del fatto di aver scelto ed accettato qual tipo di attività, il più delle volte imposta dalle condizioni del mercato del lavoro, ma può diventarlo solo successivamente se ed in quanto il lavoratore stesso non si faccia parte diligente per essere avviato, nel periodo di sospensione, ad altra occupazione» (Corte cost. cit.);

*h)* «Solo così intesa, la norma impugnata appare pienamente legittima» (Corte cost. cit.);

In buona sostanza la Corte disse: che la tutela della disoccupazione involontaria è garantita direttamente dalla Costituzione per il mero fatto di essere involontaria; che ai fini dell'involontarietà basta che essa non sia stata voluta dal lavoratore, cosa che non può essere tratta dal mero fatto che questi abbia scelto una attività stagionale e cioè, dal tipo di lavoro «liberamente» prescelto, nei limiti che tale affermazione soffre nelle condizioni del mercato del lavoro; che ai fini dell'effettiva volontarietà dello stato di disoccupazione temporanea e preventivata rileva piuttosto il fatto che il lavoratore abbia o meno chiesto di rimanere iscritto al collocamento; che il legislatore può variamente disciplinare il diritto, ma non negarlo a disoccupati involontari anche temporanei e preventivati;

Ritenuto che in tale quadro costituzionale le differenze di struttura tra disoccupazione stagionale e nel part-time verticale, pur sussistenti, non abbiano una consistenza idonea a scansare dubbi di legittimità costituzionale sull'esclusione dei lavoratori in questione dal diritto alla tutela previdenziale;

Ritenuto, invero, che quando, come per la ricorrente in questione, la disponibilità ad essere occupata a tempo pieno sia conclamata dalla richiesta di mantenimento nelle liste di collocamento, il fatto che la medesima abbia

«liberamente» e «volontariamente» accettato un «part-time» verticale annuo non si presti ad essere ascritto ad indice di volontarietà della condizione di non occupazione per il periodo contrattuale di inattività, più di quanto non si presti allo scopo, di per sé l'accettazione di un lavoro stagionale;

che l'affermazione di Cass s.u. n. 1732/2003 secondo la quale spetterebbe alla discrezionalità del legislatore stabilire a chi spetti il trattamento di disoccupazione a seconda della gravità della condizione di chi ha bisogno (e che si risolve in una lettura restrittiva dell'espressione «disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro» contenuta nell'art. 45 del r.d.l. n. 1837/35) appare porsi in aperto contrasto col diretto fondamento costituzionale che Corte cost. n. 160/1974 ha attribuito al diritto dei disoccupati involontari a ricevere mezzi adeguati a tener fronte alle esigenze di vita derivanti da tale stato (salva, ovviamente, la possibilità di graduazione dei trattamenti); la Corte, sul punto, sembra esser stata chiara: l'*an* va riconosciuto: il *quantum* e il *quomodo* sono rimessi alla discrezionalità del legislatore;

che peraltro l'estensione analogica refutata dalle sezioni unite fu recepita dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 132/1991, nella quale si dichiarò illegittimo l'art. 17 della legge n. 1204/1971, nella quale si dichiarò illegittimo l'art. 17 della legge n. 1204/1971, nella parte in cui escludeva il diritto all'indennità giornaliera di malattia delle lavoratrici a «part-time verticale annuo», quando il periodo di astensione obbligatoria fosse iniziato più di 60 giorni dopo la cessazione della precedente fase di lavoro;

che la rilevanza della distinzione tra lavoro stagionale e «part-time verticale annuo» appare particolarmente debole nel caso di specie, risultando dallo stesso prodotto contratto di lavoro della ricorrente che il periodo di «sospensione contrattuale» in questione andava dalla seconda decade di giugno alla prima decade di settembre in espressa relazione al periodo intercorrente tra la chiusura dell'anno scolastico e la sua riapertura, ciò che concluda ulteriormente trattarsi di «part time verticale» imposto dal datore secondo la propria convenienza in relazione allo svolgimento di una attività per sua natura stagionale ma non tabellata;

che questo giudice è pienamente consapevole del fatto che, nel costante insegnamento del Giudice delle leggi, recepito anche dalla Corte di cassazione, il canone della c.d. interpretazione adeguatrice si imponga come primario rispetto agli altri stabiliti dalla legge, alla sola condizione che l'esegesi costituzionalmente conforme sia plausibile, quale indubbiamente può apparire quella volta ad estendere ai lavoratori in part-time verticale in possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione e permanenti nelle liste di collocamento, il diritto all'indennità di disoccupazione;

che tuttavia questo giudice ritiene altresì che quando, come nella specie, l'interpretazione che espone la disposizione di legge a dubbi di legittimità costituzionale sia stata avallata, in una pronuncia diretta a risolvere un contrasto tra sezioni semplici, dalla Corte di cassazione a sezioni unite, nella consapevolezza dei precedenti di costituzionalità idonei a suscitare il dubbio, e sulla base di un apparato argomentativo di aperto contrasto, nella ricostruzione degli istituti giuridici coinvolti, rispetto ai principi posti dal Giudice delle leggi (e qui il riferimento è alla possibilità, sulla quale il giudice non sente di poter aderire all'insegnamento della Corte costituzionale, di ricavare direttamente dall'art. 38 Cost. una nozione di disoccupazione involontaria idonea a ricomprendere necessariamente qualunque forma di sospensione periodica programmata di rapporti di lavoro alla quale si accompagni la disponibilità del lavoratore ad occuparsi *aliunde*, vieppiù in un contesto normativo che, per l'inefficienza degli strumenti di collocamento e la scarsità di offerta di lavori a tempo parziale ridotti fruibili, può prestarsi anche a strumentalizzazioni), la Corte costituzionale debba porsi il problema della necessità di farsi carico delle esigenze di certezza del diritto atte a prodursi da fenomeni di contrasto tra precedenti di legittimità funzionalmente e per legge destinati a promuovere l'uniformità dei giudizi ed istituzionalmente diretti a proporsi in termini di «diritto vivente» e precedenti interpretativi di costituzionalità; esigenze destinate a rimanere frustrate finché rimangono nell'apprezzamento del singolo giudice riguardo ai valori costituzionali in gioco, sulla cui portata sembra spettare istituzionalmente alla corte portare chiarezza;

che la disposizione di legge sulla quale si appuntano i dubbi di costituzionalità va ravvisata nell'art. 45, comma 3, del r.d.l. n. 1827/35, nella parte in cui, e nell'esegesi che ne danno le sezioni unite, ed alla quale qui si ritiene di aderire, non contempla quale caso di «disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro», il caso del lavoratore a tempo parziale verticale ultrasemestrale su base annua che abbia chiesto di rimanere iscritto, per il periodo di inattività, nelle liste di collocamento;

che i dubbi vanno sollevati con riferimento all'art. 38, comma 2, della Costituzione, perché esso garantisce una qualche tutela al disoccupato involontario anche se la sospensione è prevista, voluta e programmata in relazione al tipo di rapporto instaurato, se tale volontà è frutto delle condizioni del mercato del lavoro; ed all'art. 3 della Costituzione per irragionevole disparità di trattamento rispetto ai lavoratori stagionali ed agli altri lavoratori assicurati;

P. Q. M.

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 3, del r.d.l. n. 1827/35, nella parte in cui non contempla tra i lavoratori disoccupati involontari aventi diritto, alle altre condizioni di legge, all'indennità di disoccupazione ordinaria, i lavoratori occupati con contratto a tempo parziale verticale su base annua ultrasemestrale che abbiano chiesto di essere tenuti iscritti nelle liste di collocamento per i periodi di inattività;*

*Sospende il giudizio;*

*Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché per la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Roma, addì 11 agosto 2003

*Il giudice:* CONTE

04C0087

N. 1187

*Ordinanza del 1° ottobre 2003 emessa dal Giudice di pace di Viterbo  
sul ricorso proposto da Bozza Venturi Michele Antonio e Ufficio territoriale del Governo di Viterbo*

**Circolazione stradale - Norme di comportamento - Obbligo di indossare la cintura di sicurezza - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di uguaglianza (in raffronto alle categorie esenti dall'obbligo) - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo - Violazione della libertà personale - Incidenza sul rispetto della persona umana - Contrasto con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.**

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 172, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 2, 3, 13 e 32, comma secondo; Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848), art. 8; Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (proclamata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948), art. 29, n. 2.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato in data odierna la seguente ordinanza *ex art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.*

Trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per questione non manifestamente infondata di incostituzionalità.

Nella speciale procedura *ex lege* n. 689/1981 iscritta al n. 1599 del R.G.A.C. per l'anno 2003, tra Bozza Venturi Michele Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Bozza Venturi del foro di Roma, domiciliato *ope legis* presso la cancelleria dell'ufficio del Giudice di pace di Viterbo e Ufficio territoriale del Governo di Viterbo in persona del prefetto *pro tempore*.

Oggetto: opposizione alla ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Viterbo emessa in data 31 ottobre 2002 n. 20844/2002 relativa la conferma della sanzione amministrativa per violazione dell'art. 172, d.lgs. n. 285/1992, in quanto, alla guida di autovettura, non indossava la cintura di sicurezza prescritta ed imposta dall'articolo di legge in questione.

### *Svolgimento del processo*

Con ricorso depositato a questo ufficio in data 9 maggio 2003 il sig. Michele Antonio Bozza Venturi, successivamente assistito dall'avv. Alessandro Bozza Venturi, si è opposto all'Ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Viterbo che ha confermato la sanzione amministrativa applicatagli in data 21 maggio 2002 dal Comando Polstrada di Viterbo per violazione dell'art. 172 del d.lgs. n. 285/1992, sollevando una serie di eccezioni tra cui quella di illegittimità costituzionale dell'art. 172 predetta fonte normativa, e di conseguenza rilevandone la violazione dei seguenti articoli della Costituzione della Repubblica:

art. 2, in quanto tale là dove la Costituzione riconosce l'esistenza dei diritti inviolabili dell'uomo e lo sviluppo della sua personalità, essi sono tarpati e violati dalla decisione altrui, irrazionale, di doversi legare al mezzo di trasporto;

art. 3, in quanto l'imporre il soffocante obbligo delle cinture solo ad alcuni viola il principio dell'uguaglianza: ne sono esentate infatti numerose categorie di cittadini, a cui, si riconosce, la cintura di sicurezza sarebbe di danno oltre che di fastidio, riconoscendo con ciò tale sua potenzialità;

art. 13, per cui la libertà personale è inviolabile: non è lecito imporre al cittadino ciò che costituisce il suo diritto di autodeterminazione, e che concerne lui solo e la sua personalità;

art. 32, secondo comma, ove essa impone il rispetto della persona umana, e dunque la dignità delle sue scelte e delle decisioni che concernono essa sola.

Quanto alla Dichiarazione europea dei diritti dell'uomo (legge 4 agosto 1955, n. 848) l'art. 8, per cui Toute personne a droit au respect de sa vie privée.. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit..., mentre una imposizione di uso di cinture di sicurezza viola il rispetto alla vita privata.

Quanto alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, proclamata dall'assemblea delle NN.UU. (di cui lo Stato italiano fa parte) il 10 dicembre 1948, all'art. 29, lettera 2:

ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento ed il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri ...

In data 9 luglio 2003 veniva discusso il ricorso davanti l'intestato ufficio del giudice di pace, era presente per il ricorrente l'avv. Alessandro Bozza Venturi, nessuno per l'U.T.G. di Viterbo, neppure costituitosi in giudizio.

All'esito della discussione orale, questo giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando termini per deposito di note:

### *Motivo della decisione*

L'eccezione di illegittimità costituzionale posta dal ricorrente merita certamente attenzione:

per il principio di ragionevolezza che deve informare le leggi, principio generale e primordiale, ancor più evidentemente leso là dove, con la novità della «patente a punti», il mancato uso delle cinture è colpito dalla perdita addirittura di 5 punti, con la sanzione ulteriore, giusta il d.l. 27 giugno 2003, n. 151, ora confermato dalle legge di conversione n. 214 del 2003, della sospensione della patente per 15 giorni in caso di reiterazione, di più dunque del passaggio col semaforo rosso o del sorpasso in curva;

poiché in effetti le suestipite considerazioni non appaiono peregrine, anche alla luce della violentissima campagna sanzionatoria, che ha aggravato oltremodo in maniera irrazionale le sanzioni previste, che portano alla

seconda volta alla sospensione della patente dai quindici giorni ai due mesi, mentre per esempio per la retromarcia in autostrada, l'inversione di marcia in curva, circolare contromano, mancato fermo dopo aver provocato un incidente, è prevista una penalità di soli 4 punti;

ritenuto che l'uso o meno dei sistemi di ritenuta al veicolo debba far parte, alla luce dei principii costituzionali delle democrazie, della discrezionalità personale, non potendosi tornare al sistema dittatoriale contro cui si sono sacrificate così tante vite di idealisti;

*P. Q. M.*

*Ordina la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, per il contrasto dell'art. 172, d.lgs. n. 285/1992, così come modificato dal decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003 e successiva conversione in legge con legge n. 214 del 2003, con gli articoli 2, 3, 13, 32, secondo comma, Costituzione della Repubblica; con la legge 4 agosto 1955, n. 148, art. 8; con l'art. 29, lettera 2 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, proclamata dall'assemblea delle NN.UU. (di cui lo Stato italiano fa parte) il 10 dicembre 1948; con il principio di ragionevolezza;*

*Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento italiano.*

Viterbo, addì 5 settembre 2003

*Il giudice di pace: BALESTRA*

04C0088

N. 1188

*Ordinanza dell'8 settembre 2003 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Verona  
nel procedimento penale a carico di Cieno Andrea*

**Spese di giustizia - Restituzione di beni sequestrati - Mancata restituzione - Disciplina - Mancanza di una valida delega a disciplinare la materia.**

- D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, artt. 150, 151, 154 e 299 (quest'ultimo nella parte in cui abroga l'art. 264 cod. proc. pen.), come riprodotti nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
- Costituzione, art. 76.

**In subordine: Spese di giustizia - Restituzione dei beni sequestrati - Mancata restituzione - Disciplina - Contrasto con i principi e i criteri direttivi della legge delega.**

- D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, artt. 150, 151, 154 e 299 (quest'ultimo nella parte in cui abroga l'art. 264 cod. proc. pen.), come riprodotti nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
- Costituzione, art. 76.

**In subordine: Legge ed atti equiparati - Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Testi unici - Mancanza di criteri e di principi idonei a definire i tratti fondamentali e le scelte rilevanti con riferimento alle materie delegate.**

- Legge 8 marzo 1999, n. 50, art. 7.
- Costituzione, art. 76.

**Spese di giustizia - Restituzione dei beni sequestrati - Mancata restituzione - Procedure - Incidenza sul buon andamento dell'amministrazione della giustizia.**

- D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, artt. 150, 151, 154 e 299 (quest'ultimo nella parte in cui abroga l'art. 264 cod. proc. pen.).
- Costituzione, art. 97, primo comma, anche in relazione all'art. 3 Cost.

## IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza.

## PREMESSO CHE

Con sentenza passa in giudicato in data 16 dicembre 1994 veniva disposta la condanna di Cieno Andrea in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, con conversione del sequestro già disposto sull'importo di lire 223.000 in sequestro conservativo penale;

In data 5 maggio 2003, a fronte di una richiesta dell'ufficio competente di rivalersi sulla somma in sequestro per le spese di giustizia, pari a 38,22 euro, questo giudice ha provveduto all'assegnazione della predetta somma, già sottoposta a pignoramento in forza dell'art. 320 c.p.p., disponendo per il residuo la restituzione all'avente diritto Cieno Andrea;

Il predetto provvedimento è stato notificato allo stesso interessato, il quale, per come comunicato dall'ufficio competente, non si è attivato per richiedere la somma di sua pertinenza;

La materia, a decorrere dal 1° luglio 2002, è stata interamente riformulata dal T.U. n. 115/2002, che ha abrogato il disposto dell'art. 264 c.p.p., sostituendolo con la disciplina di cui agli artt. 149, 150, 151, 152, 153 e 154 del medesimo corpo normativo;

In forza di queste disposizioni, e, più esattamente, di quelle cui il T.U. attribuisce il rango di norme di legge (artt. 150, 151, 154) e dell'abrogazione espressa dell'art. 264 c.p.p., in via principale (art. 150), occorre sempre procedere all'emissione di un provvedimento di restituzione per consentire il successivo eventuale provvedimento di devoluzione alla cassa delle ammende e il predetto provvedimento deve essere sempre comunicato all'avente diritto;

In un secondo momento, decorsi trenta giorni dalla «rituale comunicazione» del provvedimento di cui all'art. 150, se non vi è stato il ritiro del bene, occorre (*ex art. 151*) ulteriormente provvedere, con «ordinanza», fissando «il termine iniziale di decorrenza ai fini dell'assegnazione di cui all'art. 154 delle somme e dei valori», dando nuova comunicazione dell'ordinanza all'avente diritto;

Infine, *ex art. 154*, se decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell'ordinanza di cui all'art. 151 nessuno ha provato di avere diritto alle somme queste sono devolute alla cassa delle ammende;

Questo giudice, verificato che decorsi trenta giorni dalla notifica del provvedimento di restituzione nessuno si è attivato, e non potendo fare applicazione dell'abrogato art. 264 c.p.p., malgrado la sentenza sia divenuta esecutiva nel lontano dicembre del 1996 e nessuno abbia mai avanzato pretese sulle somme in sequestro, si trova ora nella necessità di provvedere *ex art. 151* ad emettere un nuovo provvedimento, che deve avere le forme dell'ordinanza, con il quale (in apparenza) fissare all'interessato un termine iniziale (in apparenza, perché in realtà — e con scarso rigore normativo che non si addice ad un testo unico di semplificazione — il termine di decorrenza è previsto dall'art. 154 nella data di comunicazione dell'ordinanza) decorsi tre mesi dal quale potrà devolvere le somme alla cassa delle ammende;

In tutta evidenza il meccanismo procedimentale è per forme, modi e tempi del tutto diverso dalla disciplina della medesima materia che era in precedenza dettata dall'art. 264 c.p.p. e, in particolare, è del tutto diverso nella parte in cui impone sempre l'emissione e la comunicazione di un provvedimento di restituzione per potere giungere all'incameramento delle somme da parte dell'erario, nella parte in cui impone sempre l'emissione di un ulteriore provvedimento di «minaccia di incameramento», per di più con le forme complesse dell'ordinanza e im-

nendo la comunicazione all'avente diritto e nella parte in cui consente l'incameramento delle somme da parte della cassa delle ammende in un termine di quattro mesi, ma solo se preceduto dai citati due provvedimenti comunicati;

Il precedente regime, al contrario, per prima cosa in mancanza di una richiesta di restituzione protrattasi per oltre un determinato lasso di tempo consentiva l'introduzione di un meccanismo semplificato di incameramento delle somme o dei beni non richiesti, senza imporre in ogni caso un provvedimento restituzione e la sua comunicazione, e soprattutto senza imporre un ulteriore provvedimento di messa in mora e la sua comunicazione;

Attesa la radicale diversità si tratta di verificare in che misura la nuova disciplina sia legittima, atteso che promana dal Governo il quale ha poteri legislativi limitati;

1. — Il d.P.R. n. 2002/115 nel sistema delle fonti.

Il sistema delle fonti in cui si inserisce il d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 è già stato definito in modo compiuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 212 del 2003, dedicata ad altro aspetto del medesimo Testo unico.

Peraltro, nel quadro della presente questione è necessario ribadire le fonti di riferimento delle norme di cui di deve ora fare applicazione.

L'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, nella sua stesura originaria, prevedeva che in alcune materie determinate il Governo dovesse procedere ad un riordino «mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari» e allo scopo dettava una serie di criteri e principi direttivi per guidare questa attività di semplificazione normativa.

Con l'art. 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340, l'art. 7 in questione è stato mutato, per la parte che ora qui interessa, attraverso la previsione che ciascun testo unico dovesse comprendere le disposizioni contenute in un decreto legislativo e in un regolamento che il Governo avrebbe dovuto emanare ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi ai criteri e principi direttivi dettati dallo stesso art. 7 legge n. 50/1999.

In forza di questa modifica il legislatore ha dunque inteso rendere maggiormente evidente che l'intervento di riordino normativo rimesso all'esecutivo non implicava una mera attività ricognitiva, secondo lo schema dei T.U. c.d. compilativi, ma di una attività innovativa del tessuto normativo preesistente: a questo scopo, infatti, risponde la previsione che prima siano emanati un decreto legislativo ai sensi dell'art. 14 della legge n. 400 del 1980 e un regolamento dell'art. 17, comma 2, della stessa legge e solo dopo che i due testi siano raccolti in un ulteriore T.U. emanato, in forza del comma 4 dell'art. 7 della legge n. 50 del 1999, con decreto del Presidente della Repubblica. Il decreto legislativo è, infatti, espressione dell'esercizio di una potestà legislativa delegata.

Esattamente, quindi, il fondamento del potere legislativo esercitato deve essere rinvenuto in una delega, come indicato nelle stesse premesse al d.lgs. 30 maggio 2002 n. 113 (riportate per vero integralmente anche nel d.P.R. n. 115/2002), che indica la fonte del potere normativo esercitato dal Governo nell'art. 76 della Costituzione, ed esattamente nelle delega costituita dall'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'art. 1, comma 6, lettere *d*) ed *e*), come pure indicato nelle stesse premesse al d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113.

Per vero, però, parrebbe doversi concludere che tale capacità di innovazione del sistema normativo compete unicamente al testo approvato con decreto legislativo e non al testo unico che ne è seguito, di raccolta delle disposizioni del predetto decreto legislativo e del regolamento contestualmente adottato.

Questa notazione è indispensabile per porre un primo dato di una qualche affidabilità, nel senso che il d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 è un mero testo unico di natura c.d. «compilativa», che cioè raccoglie le varie disposizioni che regolano la materia delle spese di giustizia e più precisamente raccoglie le norme del d.lgs. 30 maggio 2002 n. 113, testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia e le norme di altro provvedimento, il n. 114, adottato con d.P.R. emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che contiene le norme regolamentari relative alla medesima materia.

Quel che ne consegue è che il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui contenesse disposizioni di rango legislativo contrastanti o diverse dalle disposizioni di rango legislativo preesistenti alla propria adozione andrebbe semplicemente disapplicato, nel senso che la collocazione subordinata di quel testo nel sistema delle fonti imporrebbe in ogni caso di applicare la disposizione di legge preesistenti ad esso, perché non avrebbe la forza necessaria ad abrogarle.

Con l'ovvia accortezza di rilevare che per disposizioni preesistenti si deve intendere quelle del d.lgs. 30 maggio 2002 n. 113, il quale, al contrario, non può essere considerato un Testo unico di natura meramente compilativa, essendo stato emanato in forza di una legge delega, qual è, per quel che si è detto, la legge n. 50 del 1999.

Stando così le cose è, dunque, rispetto a quest'ultimo testo che dovrà essere valutata la sua conformità alla legge delega.

2. — Verifica circa l'attribuzione al legislatore delegato della competenza ad abrogare l'art. 264 c.p.p. e a modificare le norme in materia di restituzione dei beni in sequestro.

A questo proposito due sono i profili rilevabili in relazione alla materia qui in esame.

In primo luogo vi è da valutare se la predetta materia rientrasse o meno nella delega.

La ricostruzione della disciplina non è del tutto semplice e non è stata affrontata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 212 del 2003, atteso che in quella occasione la materia attratta dal legislatore delegato era del tutto al di fuori delle materie contemplate dalla legge delega.

Di nuovo, il punto di riferimento è il citato art. 7 della legge n. 50/1999, come modificato dall'art. 1 legge n. 340/2000, che prevede la possibilità per il Governo di effettuare interventi di riordino tramite la procedura che si è sopra descritta e culminanti con l'adozione di Testi unici in relazione «alle materie elencate:

a) nell'art. 4, comma 4, e nell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e nelle norme che dispongono la delegificazione della materia ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) nelle leggi annuali di semplificazione;

c) nell'allegato 3 della presente legge;

d) nell'art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale, in riferimento all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e) nel codice civile, in riferimento all'abrogazione dell'art. 17 del medesimo codice;

f) nel codice civile, in riferimento alla soppressione del bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e del bollettino ufficiale delle società cooperative, disposta dall'art. 29 della legge 7 agosto 1997, n. 266;

f-bis) da ogni altra disposizione che preveda la redazione dei testi unici».

Questa modalità di indicazione delle materie oggetto di delega, con rinvio ad una pluralità di fonti esterne alla legge delega medesima, lascia ampiamente dubbiosi di una conformità al requisito posto dall'art. 76 Cost., che vorrebbe una delega conferita «per oggetti definiti».

Tanto più quando si rinviene nel rinvio il richiamo a norme che non contengono elenchi di materie, qual è in particolare il richiamo *sub a)* a norme indicate «nell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59». Disposizione che, infatti, pur dopo gli interventi di modifica apportati dalla legge n. 50/1999 e n. 340/2000, lungi dal contenere un elenco di materie, fa più genericamente riferimento a «norme concernenti procedimenti amministrativi» che possono divenire oggetto di delegificazione a seguito di apposito provvedimento legislativo che deliberi tale delegificazione. Con la conseguenza che la lettera *a)* citata dovrà essere intesa come un generale richiamo alla possibilità di adottare testi unici nelle materie già oggetto di delegificazione, rispetto alle quali, però, viene meno ogni problematica relativa, al rango nel sistema delle fonti.

In relazione al testo normativo che ci occupa, tuttavia, la gamma di materie rispetto alle quali il Governo ha ritenuto di esercitare la delega conferita nel modo ora ricostruito è rinvenibile (secondo quanto indicato nelle stesse premesse al d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e riconosciuto anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 212 del 2003) nei nn. 9, 10, 11 e 12 dell'allegato 1 alla legge n. 50/1999.

Il n. 9), infatti, indica il «Procedimento di gestione e alienazione dei beni sequestrati e confiscati», facendo riferimento, per definirne il contenuto, ai seguenti testi normativi «norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334; regolamento approvato con regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25».

Il n. 10) indica il «Procedimento relativo alle spese di giustizia», facendo, poi, riferimento per definirne il contenuto ai seguenti testi normativi «regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701; regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700».

Il n. 11) indica i «Procedimenti per l'iscrizione a ruolo e il rilascio di copie di atti in materia tributaria e in sede giurisdizionale, compresi i procedimenti in camera di consiglio, gli affari non contenziosi e le esecuzioni civili mobiliari e immobiliari», richiamando i seguenti testi «legge 8 agosto 1895, n. 556; regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25; legge 21 febbraio 1989, n. 99; testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011; legge 3 aprile 1979, n. 103; legge 11 maggio 1971, n. 390; decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1972, n. 1095; decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; legge 25 aprile 1957, n. 283; legge 29 dicembre 1990, n. 405; decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641; decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17; decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291».

Il n. 12) indica il «Procedimento per la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti ad ausiliari del giudice», richiamando la «legge 8 luglio 1980, n. 319, art. 11».

Ora, il primo punto da chiarire è se le materie oggetto di devoluzione al potere esecutivo siano da individuare sulla base della titolazione delle materie riportate nell'allegato 1 alla legge n. 50/1999 o se a definire il contenuto della delega non concorra anche l'esplicito riferimento che l'allegato fa a specifici atti normativi.

Conformemente a quanto ritenuto al riguardo anche in ambito dottrinario (*cf.* DE DOMINICIS in *Giur. it.* 2003, 397) la materia da razionalizzare non può che essere solo quella contenuta nei testi normativi citati.

Al riguardo, infatti, deve in primo luogo notarsi che il contenuto stesso della delega, che si sostanzia nel potere di accorpare in un testo unico più fonti, razionalizzandone il contenuto con aggiustamenti volti a semplificare le procedure, attesta che il richiamo delle fonti da accorpare non può che essere tassativo.

Si noti, sotto questo profilo, come non sia certamente casuale che in materia di «procedimento di gestione e alienazione dei beni sequestrati e confiscati» nella legge delega non fossero indicate, tra le norme attingibili dal procedimento di semplificazione, anche le disposizioni contenute nel corpo del codice di procedura penale, che di certo non possono essere «sfuggite» per una mera dimenticanza al legislatore delegante.

D'altra parte, la delega ha ad oggetto la sola semplificazione dei procedimenti, come recita esaustivamente anche il titolo del citato allegato 1 alla legge n. 50/1999, per cui esattamente il legislatore delegante ha individuato le sole norme di rango procedimentale non già anche quelle, collocate nel corpo del codice di rito, che incidono anche su aspetti di portata sostanziale.

Infine, siccome, come si vedrà infra, solo nel testo delle norme precedenti è possibile trovare la definizione oggettiva dei principi e criteri direttivi della delega le norme medesime non potevano che essere solo quelle positivamente indicate nella delega.

Ma anche a voler dare prevalenza alla mera indicazione delle titolazioni dei numeri del citato allegato, di certo non è rispondente alla delega, che per forza di imposizione costituzionale (art. 76 Cost.) deve avere «oggetti definiti», dare letture degli oggetti più ampie di quello che lo stretto tenore letterale consente: e al riguardo la materia del «procedimento di gestione e alienazione dei beni sequestrati e confiscati» non copre assolutamente la tematica propriamente processuale relativa ai tempi ai modi e alle forme della restituzione o della mancata restituzione dei beni in sequestro.

Si noti al riguardo che non casualmente il medesimo T.U. non ha abrogato l'art. 263 c.p.p. che, per l'appunto, si occupa del procedimento per la restituzione delle cose sequestrate. E l'art. 264 c.p.p., abrogato dall'art. 299 del T.U. in esame, in realtà, altro non costituisce che il seguito applicativo dell'art. 263 c.p.p. per il caso specifico in cui non vi sia stata alcuna istanza di restituzione o questa sia rigettata.

Detto in modo più chiaro, l'art. 264 c.p.p. si occupa del tema relativo all'omessa richiesta di restituzione o del rigetto di una richiesta di restituzione, dettando una soluzione pratica a quel caso.

Gli artt. 149 e seguenti del T.U. in esame, invece (malgrado secondo la tavola delle corrispondenze fra norme nuove e abrogate, allegata al T.U., avrebbero sostituito l'art. 264 c.p.p.) si occupano di regolare le diverse conseguenze in caso di mancato ritiro di un bene restituito, tuttavia per effetto dell'abrogazione dell'art. 264 c.p.p., finiscono con l'imporre sempre un provvedimento di restituzione, anche nei casi che potevano prima rientrare nel disposto dell'art. 264 c.p.p., con effetti più gravosi e diseconomici, ma, in alcuni casi, radicalmente paralizzanti, come accade allorché non è possibile procedere alla comunicazione al destinatario del provvedimento di restituzione o come accade allorché non sia individuabile un avente diritto (non sono casi che vengono in considerazione in questo fascicolo, ma in altri che saranno rimessi alla Corte e che hanno una frequenza statistica assai elevata).

Per queste ragioni, dunque, in via principale appaiono illegittimi costituzionalmente per contrarietà all'art. 76 Cost., gli artt. 299 (nella parte in cui abroga l'art. 264 c.p.p.) 150, 151 e 154 del d.lgs. n. 113/2002, come

riprodotti nel d.P.R. n. 115/2002 (e con analoghi effetti anche per le norme corrispondenti di questo testo), nella parte in cui disciplinano anche il caso prima regolato dall'art. 264 c.p.p., per mancanza di una valida delega a disciplinare anche la materia relativa alla tematica relativa all'omessa restituzione.

3. — Il rispetto dei criteri e principi direttivi che avrebbero dovuto guidare il legislatore delegato.

Ma vi è un ulteriore profilo che deve essere valutato.

Anche a volere ritenere che la delega relativa alla materia del procedimento relativo alle spese di giustizia possa in qualche modo attrarre la disciplina originariamente disciplinata dall'art. 264 c.p.p., vi erano nella delega criteri e principi direttivi che avrebbero dovuto guidare il legislatore delegato, espressi nel ricordato art. 7 della legge n. 50/1999.

Quei criteri, per vero, sembrano mostrare una natura anomala rispetto all'elaborazione di principi e criteri direttivi che intende l'art. 76 Cost., perché se quest'ultima disposizione, come è certo, richiede che il legislatore ordinario fissi le direttive entro cui deve muoversi il legislatore delegato nel regolare la materia delegata, operando le scelte fondamentali al riguardo, una lettura dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 7 della legge n. 50/1999 mostra come in questo caso si tratti di tutt'altro, nel senso che, lungi dal fissare i criteri e principi (cioè le scelte fondamentali) che debbono guidare il legislatore delegato nel disciplinare in concreto le materie delegate, sono invece indicate pressoché unicamente regole generali per la realizzazione di una buona attività di normazione, che non si occupano minimamente delle singole materie delegate, lasciando, quindi, su queste ultime apparentemente del tutto libero il legislatore delegato, che tale infatti si è ritenuto nei testi normativi in esame.

Questo elemento, tuttavia, non deve condurre al convincimento che sia la stessa legge delega ad essere inficiata da una illegittimità costituzionale per mancata definizione dei principi e criteri direttivi, perché, in realtà, proprio il contenuto dei criteri e principi direttivi formulati nella legge n. 50/1999, se letto correttamente, consente di definire con estrema precisione l'ambito materiale della delega conferita all'esecutivo.

A parte, infatti, le regole di buona normazione indicate alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*) ed *h*) (la lettera *g*) risulta abrogata dalla legge n. 340/2000) e a parte la lettera *a*), che si occupa del caso in cui intervenga una delegificazione, l'unico criterio capace di definire l'ambito entro cui deve muoversi il legislatore delegato è quello di cui alla lettera *d*), la quale prevede la possibilità di un «coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo».

Questo criterio è fondamentale perché mostra — e conferma il contesto normativo in cui la delega è inserita — che quest'ultima non è una delega a riformare le diverse materie individuate (o magari addirittura quelle affini o connesse), ma è semplicemente una delega a realizzare Testi unici delle disposizioni già vigenti, con la sola facoltà aggiuntiva, che attribuisce al processo normativo il rango di fonte legislativa primaria (che per l'appunto richiede una delega e che la si attui con decreti legislativi), costituito dalla possibilità di modificare le disposizioni vigenti, ma solo per apportare le «modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa», anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo, nell'ambito di un coordinamento formale del testo.

Questa precisa delimitazione dell'oggetto del potere legislativo attribuito al legislatore delegato spiega l'assenza di criteri e principi direttivi sull'oggetto delle materie delegate, come vorrebbe l'art. 76 Cost., perché le strutture portanti che la disciplina della materia già possiede non possono essere modificate, mentre oggetto di modifica possono essere solo quegli aspetti che servono a semplificare il linguaggio o a garantire coerenza logica e sistematica alla normativa.

A questa precisa delimitazione il legislatore delegato non si è assolutamente attenuto nell'elaborazione dell'intero testo normativo qui esaminato, avendo introdotto una serie innumerevoli di innovazioni radicali della disciplina vigente, con scelte inconciliabili, anche nell'impostazione di fondo, con le norme previgenti.

Proprio nel caso ora all'attenzione ve ne è uno degli esempi più rilevanti, atteso che in primo luogo non si può certo qualificare come mero intervento di coordinamento formale del testo oppure di semplificazione del linguaggio normativo, la soppressione di un meccanismo risolutivo per i casi in cui nessun interessato si attivi per chiedere la restituzione di beni in sequestro o, più radicalmente, per il caso in cui non sia individuabile alcun avente diritto, e l'introduzione di un meccanismo farraginoso che impone al giudice di intervenire con tre diversi provvedimenti e agli uffici di provvedere alla comunicazione di due diversi provvedimenti e che, soprattutto, lascia privi di disciplina i casi in cui un avente diritto non sia individuabile o non sia reperibile ai fini della notificazione.

Ma si vede bene come questo intervento non fosse neppure necessario a garantire la coerenza logica e sistematica della normativa.

Nessuna coerenza logica con un testo unico di semplificazione dei procedimenti si ravvisa nel prevedere nel trattare allo stesso modo il caso in cui l'avente diritto al bene in sequestro, pur dopo la comunicazione della restituzione non si attivi, e il caso in cui nessun avente diritto si sia attivato per chiedere la restituzione del bene oppure un avente diritto non sia neppure individuabile. Ma soprattutto nessuna coerenza logica con un testo unico di semplificazione dei procedimenti si può percepire in un intervento normativo che (per i casi prima regolati dall'art. 264 c.p.p.), impone al giudice di provvedere con tre diversi provvedimenti e alle cancellerie di provvedere a due diverse comunicazioni, le quali sono spesso precedute da (a volte complesse) attività di ricerca del recapito cui effettuare la comunicazione: senza contare i casi in cui un recapito non è individuabile.

Anche per questo aspetto, dunque, sono illegittimi costituzionalmente per contrasto con l'art. 76 Cost. gli artt. 299 (nella parte in cui abroga l'art. 264 c.p.p.) 150, 151 e 154 del d.lgs. n. 113/2002, come riprodotti nel d.P.R. n. 115/2002 (e con analoghi effetti anche per le norme corrispondenti di questo testo), nella parte in cui disciplinano in modo difforme anche il caso prima regolato dall'art. 264 c.p.p., perché contrari ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega.

Va da sé che se, invece, si ritenesse la delega idonea a consentire interventi del tutto innovativi del tessuto normativo precedente ad essere illegittimo costituzionalmente per contrasto con l'art. 76 Cost. sarebbe l'art. 7 della legge n. 50/1999, nella parte in cui non detta criteri e principi direttivi idonei a definire i tratti fondamentali e le scelte rilevanti con riferimento alle specifiche materie delegate.

#### 4. — Il buon andamento del servizio giustizia.

Da ultimo vi è altresì da chiedersi se siano conformi al disposto dell'art. 97, comma 1, Cost., soluzioni organizzative della struttura amministrativa della giustizia che comportino attività non essenziali.

Per il resto questo giudice fa proprie le motivazioni svolte con riferimento anche al contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. dal Tribunale di Napoli, con ordinanza del 18 marzo 2003 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 1<sup>a</sup> serie speciale del 25 giugno 2003, che si intende per questa parte qui integralmente trascritta, aggiungendo in relazione all'art. 97 Cost. che la tradizionale lettura data dalla Corte costituzionale ai principi di imparzialità e buon andamento degli uffici pubblici, in forza della quale essi non riguarderebbero le norme propriamente processuali, pare meritevole di ripensamento, per lo meno nella misura in cui ad ogni livello di riflessione intorno alla scienza dell'amministrazione o, in ambito privato, alla scienza dell'organizzazione si è da tempo pervenuti alla conclusione che la procedura non è qualcosa di diverso e separato dalla struttura e che un ufficio è ben organizzato e efficiente solo quando opera secondo procedure che garantiscono efficienza.

La distinzione tra norme di ordinamento degli uffici giudiziari o di mero funzionamento amministrativo degli stessi (coperte dall'art. 97 Cost.) e norme processuali (estranee all'art. 97 Cost.) è in realtà frutto di impostazioni teoriche che trovano supporto solo nella tradizione, anche didattica, che ha collocato lo studio della funzione giurisdizionale (una delle funzioni primarie dello Stato) nell'ambito della scienza processuale, facendo perdere di vista il dato fondamentale per cui la procedura altro non è che il modo attraverso cui si esplica quella funzione e che, di conseguenza, una procedura farraginoso, che impone attività inutili e sovrabbondanti, provoca un cattivo andamento dell'amministrazione di quel settore: com'è sotto gli occhi di tutti, forse anche a causa di quelle impostazioni.

Per questa ragione interventi normativi che appesantiscono le procedure, introducendo atti e attività, che non trovano rispondenza in alcun alto valore di rango costituzionale pari o sovraordinato al buon andamento del servizio, sono sicuramente illegittimi per contrarietà all'art. 97, comma 1, Cost.

Per esemplificare la connessione tra procedura e organizzazione e con ciò anticipando anche i profili di rilevanza della questione il meccanismo processuale introdotto con le norme qui impugnate comporta.

a) che l'addetto alla cancelleria del giudice, settore esecuzione, su segnalazione dell'ufficio campione penale, recuperi il fascicolo dall'archivio e lo porti al giudice (con materiale trasferimento del fascicolo o da parte del cancellerie se sollecito, ma dovendo nel frattempo trascurare di fare altro, o del commesso);

b) che il giudice, dopo aver compulsato il fascicolo alla ricerca di un avente diritto provveda disponendo la restituzione, trasmettendo di nuovo il fascicolo alla cancelleria o con materiale consegna da parte del giudice, se sollecito (ma dovendo nel frattempo trascurare di fare altro), o di un commesso;

c) che la cancelleria curi la comunicazione, previa individuazione del recapito, spesso richiesta ad altri uffici (P.G., enti locali);

d) che l'ufficio addetto alle notifiche e comunicazioni provveda;

e) che dopo trenta giorni il fascicolo sia di nuovo portato dal giudice che di nuovo dovrà emettere un provvedimento e lo consegnerà al cancellerie;

f) che la cancelleria, di nuovo, curi la comunicazione;

g) che l'ufficio addetto alle notifiche e comunicazioni provveda;

h) che dopo tre mesi il fascicolo sia di nuovo portato dal giudice che di nuovo dovrà emettere un provvedimento e di nuovo lo consegnerà al cancelliere;

i) che la cancelleria, finalmente, esegua l'ultimo provvedimento.

5. — La rilevanza della questione.

Quanto alla rilevanza della questione per questo giudice e in questa fase, emerge in modo piano dalla premessa e da quanto si è da ultimo detto, perché ove si debbano applicare gli artt. 150, 151 e 154 qui impugnati sarebbe necessario provvedere all'emissione di un nuovo provvedimento, avente la forma dell'ordinanza, da notificare, di nuovo, all'avente diritto, il quale per otto anni non si è attivato e anche dopo la notifica del provvedimento di restituzione ha già lasciato trascorrere tre mesi senza attivarsi.

*P. Q. M.*

*Letto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionalmente per contrarietà all'art. 76 Cost. degli artt. 299 (nella parte in cui abroga l'art. 264 c.p.p.) 150, 151 e 154 del d.lgs. n. 113/2002, come riprodotti nel d.P.R. n. 115/2002 (e con analoghi effetti anche per le norme corrispondenti di questo testo), nella parte in cui disciplinano anche il caso prima regolato dall'art. 264 c.p.p., per mancanza di una valida delega a disciplinare anche la materia relativa alla tematica relativa all'omessa restituzione;*

*Dichiara in via subordinata non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionalmente per contrarietà all'art. 76 Cost. degli artt. 299 (nella parte in cui abroga l'art. 264 c.p.p.) 150, 151 e 154 del d.lgs. n. 113/2002, come riprodotti nel d.P.R. n. 115/2002 (e con analoghi effetti anche per le norme corrispondenti di questo testo), nella parte in cui disciplinano in modo difforme anche il caso prima regolato dall'art. 264 c.p.p., perché contrari ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega;*

*Dichiara in via ancora subordinata non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionalmente per contrarietà all'art. 76 Cost. dell'art. 7 della legge n. 50/1999, nella parte in cui non detta criteri e principi direttivi idonei a definire i tratti fondamentali e le scelte rilevanti con riferimento alle materie delegate;*

*Dichiara, infine, non manifestamente infondata per contrarietà all'art. 97, comma 1, Cost., anche in relazione all'art. 3 Cost. la questione di legittimità costituzionale degli artt. 299 (nella parte in cui abroga l'art. 264 c.p.p.) 150, 151 e 154 del d.lgs. n. 113/2002, nella parte in cui prevedono attività ripetitive e inutili con effetti di inefficienza, sull'amministrazione del servizio giustizia.*

*Ordina, di conseguenza, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che la presente ordinanza sia integralmente notificata e comunicata alle parti e che sia altresì notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.*

*Dispone la sospensione del procedimento.*

*Manda la cancelleria per gli adempimenti.*

Verona, addì 3 settembre 2003

*Il giudice: PIZIALI*

N. 1189

*Ordinanza del 20 ottobre 2003 emessa dal Tribunale di Catanzaro  
nel procedimento penale a carico di Lange Zofia*

**Straniero - Espulsione amministrativa - Straniero sottoposto a procedimento penale, nella specie, instauratosi con rito direttissimo, per fatto diverso dalla violazione delle norme in materia di ingresso o permanenza illegale nel territorio dello Stato - Sospensione della immediata esecutività del decreto di espulsione - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di uguaglianza - Contrasto con il principio di autonomia ed indipendenza della magistratura - Violazione del principio del giusto processo.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3, 24, 104 e 111.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Straniero espulso in pendenza di procedimento penale a carico del medesimo - Autorizzazione a rientrare in Italia, per il pieno esercizio del diritto di difesa, *ipso iure*, o con provvedimento del giudice procedente, anziché del questore - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di uguaglianza - Contrasto con il principio di autonomia ed indipendenza della magistratura - Violazione del principio del giusto processo.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 17.
- Costituzione, artt. 3, 24, 104 e 111.

## IL TRIBUNALE

Provvedendo d'ufficio, nel procedimento di cui in epigrafe, nei confronti di Lange Zofia, in atti generalizzata; sentite le parti,

## OSSERVA E RILEVA

Con l'entrata in vigore della legge n. 189/2002, che ha fra l'altro modificato le previgenti disposizioni in materia di repressione dell'immigrazione illecita contenute nel d.l.gs. n. 286/1998, è stato affermato il principio dell'immediata esecutività del decreto di espulsione (art. 13 comma 3 d.l.gs. n. 286/1998 come modificato dall'art. 12 legge n. 189/2002).

Tra le previsioni applicative di tale principio vi sono quelle, appresso sintetizzate, contenute nell'art. 13 d.l.gs. n. 286/199 (come modificato ed integrato dall'art. 12 legge n. 189/2002):

nel caso di procedimento penale pendente a carico dello straniero, l'autorità di pubblica sicurezza (segnatamente il questore) richiede all'autorità giudiziaria procedente il nulla osta all'esecuzione dell'espulsione, che può essere negato solo in casi tassativi (ossia per inderogabili esigenze processuali, valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, ed all'interesse della persona offesa; ovvero nei casi di cui al successivo comma 3-*sexies*, allorché si proceda cioè per reati previsti dall'art. 407 comma 2 lettera *a*, c.p.p.);

in caso di arresto in flagranza o fermo, è il giudice che rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura custodiale inframuraria o qualora ricorra alcuna delle ragioni già esaminate per il diniego del nulla osta richiesto dal questore;

il giudice decide sul nulla osta anche in caso di declaratoria di revoca od estinzione della misura custodiale inframuraria;

nei casi appena esaminati, una volta acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, il giudice, qualora non sia stato ancora emesso il decreto dispositivo del giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere;

la presentazione del ricorso avverso il provvedimento di espulsione non sospende l'esecuzione di tale provvedimento.

In tale quadro, acquista rilievo la previsione di cui all'art. 17 del decreto solo in parte emendata dalla legge n. 189/2002, che stabilisce a quali condizioni lo straniero sottoposto a procedimento penale possa rientrare in Italia per esercitare il diritto di difesa: e ciò in quanto essa contiene una disciplina estesa all'ipotesi normale dello straniero espulso in pendenza di procedimento penale a suo carico.

Il principio di immediata esecutività dell'espulsione dello straniero non ha mancato di suscitare critiche in punto di legittimità costituzionale.

In particolare, preme evidenziare le censure mosse all'impianto della legge n. 189/2002, con particolare riferimento al reato p. e p. dall'art. 14 comma 5-ter d.lgs. n. 286/1998, introdotto dall'art. 13 della legge medesima, laddove si stabilisce che l'imputato extracomunitario rimesso in libertà nell'ambito di un procedimento instaurato nei suoi confronti a seguito dell'arresto per l'inosservanza dell'ordine impartitogli dal questore di lasciare il territorio, debba essere immediatamente espulso, prima che il procedimento penale sia stato definito con sentenza di condanna o di assoluzione (Tribunale di Roma, ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale 12 novembre 2002, est. Ianniello).

Si premette, nell'ordinanza testè citata, che per l'ipotesi di reato di cui all'art. 14 comma 5-ter (analogamente all'altra di cui all'art. 3 comma 13 e ss., relativa all'illegittimo rientro nel territorio nazionale) del novellato d.lgs. n. 286/1998 è previsto l'arresto in flagranza di reato, e si procede con il rito direttissimo; e che, a fronte di ciò, la legge anche alla luce di un'esegesi sistematica sembra chiara nel disporre che lo straniero venga immediatamente accompagnato alla frontiera, e quindi espulso, pur prima che il procedimento penale si esaurisca.

Ciò — prosegue il giudice remittente — determinerebbe un *vulnus* nell'esercizio del diritto di difesa, poiché si impedirebbe allo straniero espulso di curare ed articolare la propria difesa, specie considerando gli angusti termini temporali connessi alla prescrizione del rito direttissimo. Né — prosegue il giudice romano — vale a sanare la lesione del diritto di difesa la generica previsione dell'art. 17 del decreto legislativo, che non prevede alcun concreto strumento che consenta all'interessato la cura dei propri interessi difensivi, ed anzi assoggetta l'autorizzazione a rientrare nel territorio nazionale all'emissione del relativo provvedimento da parte del questore, anziché alla valutazione del giudice: ciò in contrasto con l'art. 24 Cost. in tema di effettività dell'esercizio del diritto di difesa, e con l'art. 104 Cost., in tema di prerogative della magistratura.

Ulteriori profili di dubbia legittimità costituzionale sono indicati dal giudice remittente con riferimento all'art. 111 Cost., nella sua recente riformulazione, laddove in specie tale disposizione costituzionale stabilisce il principio della parità delle parti processuali nell'ambito dialettico del cosiddetto giusto processo: e ciò a fronte delle condizioni di svantaggio in cui viene a trovarsi lo straniero che, essendo sottoposto a procedimento penale, viene allontanato coattivamente dal territorio nazionale.

L'ampia premessa che precede e, con essa, il richiamo all'ordinanza 12 novembre 2002 del Tribunale di Roma si è resa necessaria a fronte di una fattispecie concreta in parte diversa, ma ad avviso di questo giudice analogamente regolata con riguardo alla partecipazione dell'imputato straniero al processo; e, come tale, anch'essa censurabile in punto di legittimità costituzionale, sulla base di considerazioni in buona parte analoghe.

Nel caso di cui ci si occupa (che è quello del presente giudizio), uno straniero extracomunitario (Lange Zofia, in atti generalizzata, di nazionalità polacca), sottoposto a misura custodiale domiciliare applicata da altro giudice nell'ambito di un procedimento penale per violazione dell'art. 14 comma 5-ter d.lgs. n. 286/1998, evade e si rende così responsabile del delitto p. e p. dall'art. 385 c.p.p.

Arrestata in flagranza di reato, la Lange viene condotta avanti questo giudice per il conseguente giudizio di convalida dell'arresto e per il successivo rito direttissimo.

All'esito della convalida, questo giudice senza applicare al cittadino straniero alcuna misura cautelare, per le motivazioni di cui all'ordinanza in atti differisce il processo all'odierna udienza, a seguito di richiesta di termini a difesa ai sensi dell'art. 558 comma 7 c.p.p.

Nelle more, previo nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria, viene però eseguito il provvedimento di espulsione del cittadino straniero di cui trattasi: il quale, dunque, si trova ora colpito da tale provvedimento immediatamente esecutivo, secondo il principio introdotto dalla novella legislativa mentre ancora pende nei suoi riguardi il processo per evasione, parallelamente instauratosi con il rito direttissimo.

È appena il caso di osservare, in via incidentale, che il principio di immediata esecutività del provvedimento di espulsione non incontra ostacolo neppure nella pendenza di un procedimento penale; e che il giudice che abbia acquisito la prova dell'intervenuta esecuzione dell'espulsione pronuncia bensì sentenza di non luogo a procedere, ma solo qualora non sia stato ancora emesso il decreto dispositivo del giudizio: evenienza, questa, peraltro estranea al caso di specie, anche tenuto conto dell'instaurazione del giudizio con il rito speciale di cui all'art. 558 c.p.p.

In buona sostanza, anche in questo caso non meno che in quello nell'ambito del quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale da parte del Tribunale di Roma l'esecutività immediata del provvedimento di espulsione ha privato l'imputato straniero della possibilità di curare, con la sua presenza, i propri interessi difensivi, impedendogli altresì la partecipazione al processo: fra l'altro è il caso di evidenziare che è virtualmente preclusa al prevenuto la possibilità (di cui potrebbe altrimenti ancora giovare: *cf.* Cass. II, 16 luglio 1992, n. 8032, Gen-

tili) di accedere a riti alternativi e di beneficiare delle relative conseguenze premiali: nel che è dato ipotizzare, ad avviso di questo remittente, la violazione del dettato costituzionale in tema di esercizio del diritto di difesa (art. 24 Cost.).

Ulteriori dubbi di legittimità costituzionale riguardano la sospetta violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), conseguente al diverso e peggiore trattamento processuale (connesso alla compressione dei diritti di difesa) che, in tal modo, lo straniero subisce rispetto agli altri soggetti sottoposti a procedimento penale: in particolare ciò si avverte nei casi in cui come nella specie lo straniero da espellere si trovi sottoposto (anche) a procedimento non avente ad oggetto ipotesi di rientro illegittimo o di permanenza non autorizzata nel territorio nazionale.

Va, in proposito, appena osservato che l'estensione del principio di uguaglianza agli stranieri ed apolidi, e non ai soli cittadini (come la lettera dell'art. 3 Cost. farebbe apparire) è stata confermata dalla Consulta con la sent. n. 54/1979; e che, come evidenziato dalla stessa Corte nella sentenza 16 giugno 2000, n. 198, l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 286 (non modificato dalla legge n. 189/2002) dispone che «allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti».

Appare dunque evidente, anche nell'ambito del procedimento pendente avanti questo, giudice, la lesione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa.

Nondimeno, vanno mutuate nella presente ordinanza e si intendono qui richiamate le ragioni esposte dal tribunale di Roma in composizione monocratica nell'ordinanza di rimessione in precedenza citata anche a proposito dell'ipotizzata violazione del principio di autonomia ed indipendenza della magistratura di cui all'art. 104 Cost., con riferimento all'attribuzione al questore, anziché al giudice, del potere di autorizzare lo straniero ad esercitare il suo diritto di difesa facendo rientro nel territorio nazionale.

Parimenti valgono, anche nel caso di specie, le considerazioni svolte dal giudice romano con riferimento alla ritenuta violazione del principio del giusto processo (art. 111 Cost.), inteso come contraddittorio all'insegna della parità delle parti, violazione che si assume determinata anche nel presente giudizio dall'applicazione dei principi introdotti dalla legge n. 189/2002. Può aggiungersi che, diversamente opinando, si dovrebbe ritenere che il giudizio debba ugualmente pendere — a ben guardare, in un evidente stato di paralisi, a sua volta contrastante con i principi costituzionali recati dall'art. 111 Cost., ivi compreso quello della ragionevole durata del processo — nei confronti di imputato straniero che sarebbe impossibilitato a presenziarvi a causa della sua espulsione, salvoché non ottenga l'autorizzazione del questore di cui all'art. 17, già censurata *ut supra*.

È di palmare evidenza che la rilevanza della questione ai fini del giudizio *a quo* riposa sul fatto che, ove dichiarata, l'illegittimità costituzionale della previsione dell'immediata esecutività dell'espulsione in pendenza di procedimento penale gravante sullo straniero consentirebbe all'imputata straniera Lange Zofia di rientrare nel territorio nazionale (o senza alcuna formalità, o in base a provvedimento del giudice) per esercitare il suo diritto di difesa, così rimuovendo la preclusione opposta dalla legge alla sua facoltà di partecipare al processo.

Ad avviso di questo remittente non vale, *a contrario*, il fatto che nel frattempo la Lange sia stata espulsa, e che nessuna eccezione sia stata sollevata all'atto della richiesta di nulla osta all'espulsione, che l'autorità di pubblica sicurezza ha formulato a questo giudice (il quale, rilasciando il nulla osta, avrebbe in quella sede consumato il suo potere decisorio) con riferimento al presente giudizio.<sup>1)</sup>

In materia del tutto analoga, pur nel vigore di altro quadro legislativo, la Consulta si è già pronunciata con la sent. n. 492 del 18/27 dicembre 1991, di cui si riporta la massima: «in sede di esame della richiesta di nulla osta prevista riguardo alla espulsione dal territorio dello Stato dello straniero per la pendenza nei suoi confronti di procedimento penale (art. 7 della legge 28 febbraio 1990, n. 39) la determinazione del tribunale è un atto interno, seppure necessario, ad un procedimento amministrativo, così come amministrativa è l'autorità (Prefetto) cui la legge attribuisce il potere di adottare il provvedimento conclusivo. Il Tribunale, pertanto, non è legittimato a sollevare, in tale sede, nei confronti della norma suddetta, questioni di legittimità costituzionale.».

<sup>1)</sup> Su rilievo in parte assimilabile vds. la declaratoria d'inammissibilità in C. cost., ord. n. 297/2001, per difetto del presupposto della incidentalità, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Infatti, il rimettente chiamato a convalidare il provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza e assistenza temporanea disposto dal questore nei confronti di uno straniero destinatario di decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera, contestualmente alla proposizione della questione di legittimità costituzionale — sollevata in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 13, 24 e 111 della Costituzione, sotto diversi aspetti attinenti alla procedura, alle garanzie di difesa, alla valutazione delle ragioni dello straniero, alla durata del trattenimento — ha ordinato l'immediato rilascio dello straniero, esaurendo così la sua funzione decisoria.

Applicando al caso di specie in ragione di evidenti affinità sostanziali dello schema procedimentale il principio enunciato dal giudice delle leggi con la decisione appena citata, giammai sarebbe stato possibile a questo remittente sollevare questione di legittimità costituzionale nel provvedere sulla richiesta di nulla osta *ex art. 13* comma 3 d.lgs. n. 286/1998 cit.

Si aggiunge che la censura eventualmente proponibile in quella sede sarebbe stata limitata al solo profilo del rilascio del nulla osta il solo su cui questo giudice ha assolto alla propria funzione decisoria, certamente rilevante ma non assorbente di tutte le questioni poste dalla previsione che, ad avviso di questo giudice, è in sè lesiva dei principi costituzionali di cui si lamenta la violazione: ossia quella dell'immediata esecutività dell'espulsione dello straniero in pendenza di procedimenti penali a carico del medesimo.

La questione che oggi viene sollevata riguarda essenzialmente quest'ultimo aspetto: ed assume rilievo nel presente giudizio in quanto, ove si ritenessero fondate le censure dianzi esposte (eventualmente attraverso una pronuncia additiva della previsione di sospensione e o temporanea inapplicabilità del principio censurato, quale diretta conseguenza del giudizio di legittimità costituzionale<sup>2)</sup>), l'applicazione del principio dell'immediata esecuzione del provvedimento di espulsione di cui all'art. 13 comma 3, d.lgs. n. 286/1998 non potrebbe trovare applicazione almeno fino alla definizione dei procedimenti penali pendenti nei confronti dello straniero soggetto all'espulsione: ne deriverebbe la facoltà, per l'odierna imputata, di fare ingresso nel territorio nazionale (automaticamente, o previa autorizzazione del giudice precedente anziché del questore) per esercitarvi il proprio diritto di difesa.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sulla base delle considerazioni critiche in precedenza svolte, essa ad avviso di questo giudice attiene nella specie alla violazione degli artt. 3, 24, 104 e 111 Cost., delle seguenti disposizioni:

art. 13 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12, legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui non prevede che l'immediata esecutività del decreto di espulsione resti comunque sospesa in pendenza di procedimento penale — nella specie, instauratosi con rito direttissimo — anche in relazione a fatto diverso dalla violazione delle norme in materia di ingresso o permanenza illegale nel territorio dello stato da parte del cittadino straniero;

art. 17 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non prevede che l'imputato straniero qualora sia stato espulso, è autorizzato a rientrare in Italia, per il pieno esercizio del diritto di difesa, o *ipso iure*, ovvero con provvedimento del giudice precedente, anziché del questore.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenuta la rilevanza ai fini del presente giudizio e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 17 del d.lgs. n. 286/1998 siccome modificato dalla legge n. 189/2002, nei termini e per le ragioni di cui in parte motiva, in relazione agli artt. 3, 24, 104 e 111 Cost.,*

*Sospende il corso del presente giudizio;*

*Ordina l'immediata trasmissione dei relativi atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che la cancelleria notifichi la presente ordinanza alle parti, al difensore, al Presidente del Consiglio dei ministri;*

*Ordina altresì che l'ordinanza sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.*

Catanzaro, addì 20 ottobre 2003

*Il giudice: PAVICH*

<sup>2)</sup> C. cost., sent. n. 80 del 24/27 marzo 1987: «È *ius receptum* che decisioni additive sono consentite solo quando la soluzione adeguatrice non debba essere frutto di valutazioni discrezionali, ma consegua necessariamente al giudizio di costituzionalità».

N. 1190

*Ordinanza del 18 settembre 2003 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Genova  
sul ricorso proposto da Banca Passadore & C. S.p.A. contro Agenzia delle entrate di Genova 1 ed altra*

**Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Aliquota applicabile a banche, società finanziarie ed imprese assicurative - Fissazione transitoria in misura (5,4%) maggiore dell'aliquota base - Violazione del principio di uguaglianza - Contrasto con il principio di capacità contributiva e di generalità dell'imposizione tributaria - Ingiustificato deterioro trattamento rispetto agli altri soggetti d'imposta.**

- Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 45, comma secondo.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PRONVICIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 5486/2002 depositato il 14 novembre 2002 avverso silenzio rifiuto istanza rimb. n. 06-06-2002 IRAP 1998;

Contro Regione Liguria-Genova proposto dal ricorrente: Banca Passadore & C. S.p.A., via Ettore Vernazza, 27 - 16121 Genova difeso da: Lovisolo Antonio, via Roma, 3-2 - 16100 Genova, avverso silenzio rifiuto istanza rimb. n. 06-06-2002 IRAP 1999;

Contro Regione-Liguria proposto dal ricorrente: Banca Passadore & C. S.p.A., via Ettore Vernazza, 27 - 16121 Genova, difeso da: Lovisolo Antonio, via Roma, 3-2 - 16100 Genova avverso silenzio rifiuto istanza Rimb. n. 06-06-2002 IRAP 2000;

Contro Regione Liguria-Genova proposto dal ricorrente: Banca Passadore & C. S.p.A., via Vettore Vernazza, 27 - 16121 Genova difeso da: Lovisolo Antonio, via Roma, 3-2 - 16100 Genova avverso avviso diniego rimborso n. 73881 IRAP 1998;

Contro Agenzia entrate ufficio Genova 1 proposto dal ricorrente: Banca Passadore & C. S.p.A., via Ettore Vernazza, 27 - 16121 Genova difeso da: Lovisolo Antonio, via Roma, 3-2 - 16100 Genova avverso avviso diniego rimborso n. 73881 IRAP 1999;

Contro Agenzia entrate ufficio Genova 1 proposto dal ricorrente: Banca Passadore & C. S.p.A., via Ettore Vernazza, 27 - 16121 Genova difeso da: Lovisolo Antonio, via Roma, 3-2 - 16100 Genova avverso avviso diniego rimborso n. 73881 IRAP 2000;

Contro Agenzia entrate ufficio Genova 1 proposto dal ricorrente: Banca Passadore & C. S.p.A., via Ettore Vernazza, 27 - 16121 Genova difeso da: Lovisolo Antonio, via Roma, 3-2 - 16121 Genova.

*Svolgimento del processo - R.G.R. 5486/02*

È rilevante e non manifestamente infondata — in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione — l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 446/1997, nella parte in cui prevede, seppure in via transitoria, un'aliquota Irap per le imprese bancarie, finanziarie e assicurative, maggiorata rispetto a quella ordinaria.

La Banca Passadore & C. S.p.a. ricorre contro il diniego alla sua istanza di rimborso dell'imposta Irap corrisposta per gli anni 98 - 99 - 2000 per complessive L. 7.936.975.000 da parte dell'Agenzia delle entrate di Genova 1, e contro il silenzio rifiuto, sulla stessa istanza, da parte della Regione Liguria.

La società ricorrente chiede che sia dichiarata la spettanza del diritto al rimborso, sollevando questioni di legittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 45, comma 2 del d.lgs. n. 446/1997 che determina le aliquote dell'imposta Irap dovuta dalle imprese bancarie, finanziarie e assicurative, in quanto in contrasto con i principi sanciti dagli artt. 3 e 53 della Costituzione.

*Motivi della decisione*

La previsione di diverse discipline per la determinazione della base imponibile, in ragione della diversità della disciplina di rappresentazione contabile dell'andamento dell'impresa o dell'attività soggetta all'imposta (d.lgs. n. 446/1997, articoli dal 5 al 10-*bis*), riconduce l'indice di capacità contributiva considerato dal legislatore alla stessa unità di misura. La riconduzione ad unità del criterio di misurazione dell'indice di capacità contributiva esclude la possibilità di applicazione di aliquote d'imposta diverse per settori di attività; il legislatore ha quindi fissato un'aliquota unica per il calcolo dell'imposta dovuta, indipendentemente dal settore di attività dell'impresa (d.lgs. n. 446/1997, art. 16).

L'art. 45, comma 2 del d.lgs. n. 446/1997 determina, sia pure in via transitoria, per le banche e gli altri soggetti che svolgono attività finanziaria e di assicurazione un'aliquota Irap più pesante rispetto a quella prevista in via generale. La maggiore aliquota Irap è fissata al 5,4% in via, transitoria dall'art. 45, comma 2 del sopracitato d.lgs. n. 446/1997, così come modificato dall'art. 6, comma 17, lettera *b*) della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La norma (d.lgs. n. 446/1997) disciplinante il *quantum* dell'aliquota Irap applicabile ai soggetti di cui agli artt. 6-7 del medesimo decreto risultano essere in manifesto contrasto, nelle parti in cui disciplinano un trattamento fiscalmente difforme e penalizzante per i soggetti qui già dettagliatamente esaminati rispetto alla generalità dei soggetti Irpeg con i principi costituzionali e, nello specifico, con gli artt. 3 e 53 della Costituzione della Repubblica italiana.

Da questo quadro, emerge, una violazione dei principi costituzionali: da un lato viene imposto alle imprese del settore finanziario un prelievo maggiore rispetto alle altre imprese seppure a pari capacità contributive (violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione). L'art. 53 è violato, sia sotto il profilo della correlazione del prelievo alla capacità contributiva, sia sotto il profilo della generalità dell'imposizione tributaria «tutti devono concorrere ...» quando l'onere di finanziamento di intervento a sostegno di una particolare categoria viene posta a carico soltanto di alcuni dei soggetti passivi dell'imposta, esonerandone tutti gli altri.

Alla luce delle problematiche esaminate non si intravede in ragione di quale elemento si sia inteso individuare in capo a banche, società finanziarie e imprese assicurative, una capacità contributiva così manifestamente rilevante rispetto agli altri soggetti gravati dall'imposta Irap da giustificare un differenziale di imposizione così rimarcato.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, giudica rilevante e non manifestamente infondata la proposta eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 446/1997, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione della Repubblica italiana;*

*Sospende il giudizio in corso e si riserva ogni altra pronuncia in rito e in merito;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con la prova delle notificazioni e comunicazioni di cui all'art. 23, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.*

*Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Genova, addì 25 giugno 2003

*Il Presidente: ZIGNONI*

04C0091

N. 1191

*Ordinanza dell'11 novembre 2003 emessa dalla Corte di appello di Genova  
sul ricorso proposto da Galardi Giuseppe contro Ministero della giustizia*

**Procedimento civile - Ricorso alla Corte d'appello per la corresponsione di equo indennizzo per irragionevole durata del processo - Termine di decadenza di sei mesi, decorrente dal momento in cui la decisione che conclude il processo stesso sia divenuta definitiva - Incidenza sul diritto di difesa e sul principio di soggezione del giudice alla legge, sotto il profilo dell'obbligo del giudice stesso di assicurare alle parti la concreta praticabilità degli istituti processuali previsti dalle leggi.**

- Legge 24 marzo 2001, n. 89, art. 4.
- Costituzione, artt. 24 e 101.

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza su ricorso *ex art. 2 ss.*, legge 24 marzo 2001, n. 89, proposto da Galardi Giuseppe, è elettivamente domiciliato in Genova via San Lorenzo 21/4 presso l'avv. Roberta Quercioli, che lo rappresenta e difende unitamente all' avv. Francesco Grignolino del Foro di Firenze. come da procura a margine del ricorso;

Contro: Ministero della giustizia in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Genova, viale Brigate Partigiane n. 2.

1. — Con ricorso depositato l'11 aprile 2003 Galardi Giuseppe chiedeva a questa Corte la corresponsione dell'equo indennizzo previsto dalla legge 24 marzo 2001, n. 1989, a tal fine deducendo che il 1° giugno 1992 aveva convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Firenze, Bazzani Maria Silvia chiedendone la condanna al ripristino dello stato di fatto relativo a un proprio immobile, alterato da manufatti illecitamente realizzati e al risarcimento dei danni. La causa era stata definita con sentenza depositata il 18 dicembre 2001.

Si costituiva l'Avvocatura dello Stato chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza ovvero rigettare la domanda per carenza di prova in ordine al pregiudizio asseritamente patito.

Richiesta diretta al Tribunale di Firenze in ordine all'eventuale proposizione di gravame avverso la sentenza di primo grado, e alla conseguente annotazione *ex art. 123 disp. att. c.p.c.*, rimaneva senza riscontro.

In esito a trattazione camerale, nel corso della quale le parti ribadivano le rispettive posizioni, la corte riserva la decisione. A scioglimento di tale riserva rileva quanto segue.

2. — La legge 24 marzo 2001, n. 1989 prevede (art. 4) che la domanda di riparazione, per i danni patiti in conseguenza della violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possa essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva.

L'eccezione di decadenza è, dunque, configurata come uno strumento difensivo con il quale la parte resistente può opporsi alla domanda *ex adverso* proposta, facendone valere l'inammissibilità. Nell'interpretazione giurisprudenziale, inoltre, la valutazione dell'ammissibilità della domanda, sotto il profilo della sua tempestività, è affidata al potere-dovere dell'organo giudicante, essendo la decadenza in questione rilevabile d'ufficio dal giudice (da ultimo, Cass. Sez. 1, 5 dicembre 2002, n. 1761, ric. Bellagamba).

Di fatto la previsione normativa sembra trascurare il rilievo che nell'evenienza, peraltro di comune riscontro, di sentenza civile ritualmente depositata ma non impugnata, la sua definitività può alternativamente maturare entro trenta giorni dalla notifica di cui all'art. 325 c.p.c. ovvero per decorso del termine annuale di cui al successivo art. 327. L'esito dell'alternativa, affidata a una scelta discrezionale della parte, non è tuttavia conoscibile dal giudice chiamato a pronunciarsi sulla domanda *ex lege* n. 89/2001 né dalla parte nei cui confronti tale domanda è proposta. Invero, mentre è prevista — *ex art. 123 disp. att. c.p.c.* — l'annotazione sull'originale della sentenza dell'avvenuta notifica di un atto di impugnazione, non è previsto alcuno strumento che consenta di verificare se la sentenza sia stata notificata e se sia di conseguenza decorso il «termine breve» per la proposizione di eventuale gravame, ovvero se, in difetto di notifica, la definitività del provvedimento resti assoggettata al decorso del termine annuale.

3. — Parte resistente crede di superare l'impasse assumendo che il termine *a quo* andrebbe ravvisato nel momento in cui è pronunciata la decisione che conclude definitivamente il procedimento. E deduce l'incongruenza della tesi alternativa, secondo cui tale termine coinciderebbe col momento in cui tale decisione assume carattere di irrevocabilità, connotato questo che — in tesi — sarebbe sinonimo di giudicato. L'incongruenza, a sua volta,

si rivelerebbe alla luce del fatto che, a differenza del penale, il processo civile e quello amministrativo contemplano una varietà di esiti definitivi, che non sempre lasciano trasparire il fenomeno della «definitività», in quanto meramente ricognitivi di eventi sostanzialmente decisori, maturati in tempi pregressi. La definitività del provvedimento non equivarrebbe, pertanto, al suo passaggio in giudicato né coinciderebbe col momento in cui il provvedimento stesso non è più soggetto ad alcun mezzo di impugnazione ordinaria: coinciderebbe, invece, col momento della sua stessa pronuncia (ovvero del suo deposito), sempreché si tratti di provvedimento idoneo a definire il giudizio e con il quale il giudice si spogli definitivamente della potestà giurisdizionale.

4. — L'assunto, ad avviso di questo collegio, coglie con precisione gli aspetti ambigui della normativa e si risolve come tale in una «critica della legge». Ma non offre una chiave interpretativa affidabile e non esime il giudicante, guidato dal «senso fatto palese dal significato proprio delle parole», dall'onere di individuare la volontà del legislatore, così come si manifesta attraverso il dato testuale della norma, e ad essa attenersi.

Non può, infatti, disconoscersi la differenza di enunciati tra la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che fa decorrere il termine decadenziale di sei mesi per la proposizione del ricorso dalla «decisione definitiva» (*six mois à partir de la date de la décision interne définitive*: art. 35) e la legge nazionale qui evocata, che individua il termine *a quo* nel momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva. L'antinomia tra una prospettiva statica, ancorata alla pura esternazione della pronuncia giudiziale, e una dinamica, che dà risalto agli eventi successivi alla pronuncia, anche costituiti dalla mera latenza della vicenda giudiziale, non può essere liquidata come frutto casuale di una svista del legislatore «interno», da emendarsi in sede interpretativa. La tesi qui contrastata non evita, infatti, altri e non meno gravi equivoci: si pensi all'eventualità di causa cancellata dal ruolo: per stabilire se il provvedimento giudiziale, quale che esso sia (di merito o meramente processuale) possa considerarsi «definitivo» occorre attendere il decorso del termine annuale fissato per la riassunzione: fino ad allora, infatti, la possibilità che il procedimento sia riattivato rende instabile, e come tale non definitiva, ogni precedente decisione. Ma a quel punto il termine decadenziale di sei mesi, se fatto decorrere dalla pronuncia, sarebbe già ampiamente trascorso, e con esso frustrata la possibilità della parte di adire il giudice per l'indennizzo.

Analogamente l'interpretazione qui rifiutata condurrebbe all'assurdo di ritenere decaduta la parte dalla proponibilità del ricorso *ex lege* n. 89/2001 sei mesi dopo la pronuncia della sentenza, ancorché il procedimento possa rivivere per effetto di impugnazione proposta nei sei mesi successivi, fino alla decorrenza del «termine lungo» di un anno: sarebbe difficile giustificare, in questo caso, il paradosso per cui un ricorso, destinato a non superare il vaglio di ammissibilità se depositato dopo sei mesi dalla pronuncia, sarebbe invece ammissibile se introdotto dopo quella scadenza a seguito di impugnazione proposta con fruizione del «termine lungo»: univocamente, infatti, la legge, individua il *dies a quo* nella definitività del provvedimento che definisce il procedimento, e non anche o non solo di quello che definisce un singolo grado di giudizio.

Conclusivamente: il *dies a quo* da cui decorre il termine decadenziale non può non essere inteso se non come coincidente col momento in cui il provvedimento conclusivo del procedimento (e non di un suo semplice grado) è divenuto definitivo: vale a dire col momento in cui il provvedimento stesso non è più soggetto a impugnazione ordinaria. Tale momento, nell'ipotesi di sentenza civile pubblicata, non è conoscibile dalla parte cui la legge attribuisce il potere di paralizzare l'azione avversaria attraverso l'esercizio del potere di eccezione, né dal giudice investito del dovere d'ufficio di verificare l'ammissibilità della domanda.

5. — Da ultimo non pare condivisibile al collegio la tesi, pur enunciata in talune pronunce di altra Sezione di questa stessa Corte, secondo cui, eccipita la decadenza, incomberebbe al ricorrente dimostrare la tempestività del ricorso. Verrebbe in tal modo fatto carico al ricorrente stesso di fornire una prova negativa (la non avvenuta notifica, a fini di impugnazione, della sentenza conclusiva del giudizio), con l'aggravante, che essendo i due prodimenti (quello di cui si lamenta l'irragionevole durata e quello introdotto *ex lege* n. 89/2001) autonomi e distinti, diversi potrebbero essere (e frequentemente sono) i difensori, non necessariamente tenuti a conoscere cadenze processuali proprie di vicende giudiziali nelle quali non hanno esercitato il proprio ministero.

In tale contesto la legge sembra contrastare col principio costituzionale che garantisce il diritto della parte di difendersi in giudizio attraverso l'esperimento degli strumenti processuali all'uopo apprestati dalla legge (art. 24 Cost.) e con quello speculare che impone al giudice di assicurare alle parti la concreta praticabilità degli istituti processuali contemplati dalla legge stessa, alla cui osservanza esso giudice è formalmente tenuto (art. 101 Cost.).

6. — Nella specie la questione è rilevante, essendo stata eccipita la decadenza del ricorrente (in quanto il ricorso proposto un anno e quattro mesi dopo la pronuncia conclusiva del giudizio di merito) e non essendo possibile verificare se la sentenza sia stata notificata agli effetti di cui all'art. 325 c.p.c. né — di conseguenza — se la decadenza di cui all'art. 4, legge n. 89/2001 si sia o non si sia verificata.

Di qui la necessità che della questione sia investita la Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87,

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, legge 24 marzo 2001, n. 89, in relazione agli artt. 24 e 101 Cost. nella parte in cui subordina l'ammissibilità della domanda all'osservanza del termine decadenziale di sei mesi, decorrente «dal momento in cui la decisione, che conclude il procedimento, è divenuta definitiva»;

Ordina la sospensione del procedimento camerale in corso per pregiudizialità costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, sia immediatamente trasmessa alla Corte costituzionale in Roma copia autentica del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte, e che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti in causa, con successiva trasmissione alla Corte costituzionale della documentazione attestante le avvenute notifiche;

Dispone altresì che, a cura della cancelleria, sia data comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Genova, addì 5 novembre 2003

Il presidente: BONETTO

04C0092

N. 1192

Ordinanza dell'8 aprile 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 dicembre 2003)  
emessa dal Giudice di pace di Bari nel procedimento penale a carico di Gernone Teresa

**Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Chiusura delle indagini preliminari - Obbligo di notifica dell'avviso all'indagato - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto al giudizio ordinario (in cui è previsto, ex art. 415-bis cod. proc. pen. l'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari) - Lesione del diritto di difesa e della persona accusata di essere informato, nel più breve tempo possibile, dell'accusa elevata.**

- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 15.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111, comma terzo.

IL GIUDICE DI PACE

Considerato che nel procedimento penale n. 17/03 del ruolo g.d.p. e 23/02 ruolo generale della Procura a carico di Gernone Teresa imputata del reato di cui all'art. 582 c.p., alle udienze del 10 marzo 2003 e 7 aprile 2003 il difensore dell'imputata ha sollevato eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 15 d.lgs. del 28 agosto 2002, n. 274, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero ricevuta la relazione di cui all'art. 11, se non intende richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale senza preliminarmente prevedere l'obbligo di notificare all'indagato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis c.p.p.;

Rilevato che la violazione dell'art. 3 della Costituzione viene lamentata per la disparità di trattamento riservato all'imputato, nel giudizio disciplinato dal d.lgs. n. 274/2000 rispetto al giudizio ordinario;

Rilevato che la violazione dell'art. 24 della Costituzione viene eccepita poiché di fatto viene negata all'imputato la possibilità di difendersi in ogni stato e grado del procedimento, posto che lo stesso imputato verrà a conoscenza del processo a suo carico soltanto attraverso il decreto di citazione a giudizio, con sostanziale negazione del diritto di difesa, nella fase precedente al processo;

Rilevato che la violazione dell'art. 111 della Costituzione viene lamentata poiché è disatteso quanto previsto al terzo comma dell'articolo citato dove è disposto che «... nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico, ... disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la difesa ...»;

Sentito il pubblico ministero il quale si è associato alla eccezione, evidenziando come per il reato per il quale si procede, ma anche per altri tipi di reati ora di competenza del giudice di pace, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 274/2000 era obbligatorio l'avviso di conclusione delle indagini preliminari;

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuto che le questioni di legittimità costituzionali sollevate dai difensori di Gernone Teresa non appaiono manifestamente infondate.

*P. Q. M.*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'art. 23, legge n. 87/1953.*

Bari, addì 7 aprile 2003

*Il giudice di pace: Firma illegibile*

04C0093

N. 1193

*Ordinanza del 3 novembre 2003 emessa dal Giudice di pace di Bari  
nel procedimento penale a carico di Angiuli Francesco Nicola*

**Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Chiusura delle indagini preliminari - Obbligo di notifica dell'avviso all'indagato - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto al giudizio ordinario (in cui è previsto, *ex art. 415-bis* cod. proc. pen. l'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari) - Lesione del diritto di difesa e del diritto della persona accusata di essere informata dell'accusa elevata.**

- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 15.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

**Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Indagini preliminari - Svolgimento da parte della polizia giudiziaria, di propria iniziativa - Contrasto con il principio di diretta dipendenza della polizia giudiziaria dall'autorità giudiziaria - Eccesso di delega - Violazione del principio di uguaglianza, per la mancata previsione dell'onere a carico della polizia giudiziaria di svolgere indagini anche in favore dell'indagato.**

- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, artt. 11, 14 e 15.
- Costituzione, artt. 3, 76 e 109.

**Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Iscrizione della notizia di reato soltanto all'esito delle indagini svolte dalla polizia giudiziaria - Lesione del diritto dell'indagato di svolgere attività difensiva.**

- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 14.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

#### IL GIUDICE DI PACE

Nel procedimento penale recante il n. 92/03 a carico di Angiuli Francesco Nicola, imputato del reato di cui all'art. 582 c.p. all'udienza del 5 maggio 2003 la difesa dell'imputato ha sollevato eccezioni di legittimità costituzionale:

dell'art. 15, d.lgs. 28 agosto 2002, n. 274 per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione in merito alla omissione della previsione della comunicazione all'indagato della conclusione delle indagini preliminari, comunicazione *ex art. 415-bis* c.p.p. prevista per il giudizio penale ordinario.

Emerge, a parere della detta difesa, una disparità di trattamento riservato agli indagati dei due distinti processi che si pone in contrasto con i principi di cui all'art. 3 e all'art. 24 della Costituzione in quanto l'indagato-imputato conosce la sua posizione soltanto con il decreto di citazione a giudizio con la conseguenza della inesi-

stenza della sua possibilità di difesa *ante processum*: l'immediata formulazione dell'imputazione e la contestuale autorizzazione a citazione a giudizio previsti dall'art. 15 d.lgs. n. 274 inoltre, privano il soggetto accusato del reato della informazione tempestiva e riservata *ex art. 111* della Costituzione;

del trittico di norme racchiuso dagli artt. 11, 14 e 15, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 relativamente agli artt. 109, 76 e 3 laddove si prevede lo svogimento delle indagini preliminari a carico della polizia giudiziaria, indagini svincolate dal controllo dell'autorità giudiziaria che ne avrà contezza soltanto con la relazione di cui all'art. 11 del detto d.lgs. contariamente al dettato dell'art. 109 della Costituzione che prevede che sia l'autorità giudiziaria a disporre della polizia giudiziaria: la difesa dell'imputato aggiunge che la detta violazione non può essere temperata con il previsto controllo a posteriori.

La violazione dell'art. 109 Cost. inoltre comporterebbe un ulteriore profilo di incostituzionalità per eccesso di delega poiché l'art. 17, lettera *b)* della legge 24 novembre 1999, n. 468 in materia di competenza penale del giudice di pace richiama i principi stabiliti dagli artt. 109 e 112. Quanto al principio di uguaglianza *ex art. 3* della Costituzione risulta violato allorché non sia previsto a carico della polizia giudiziaria l'onere di svolgere indagini anche in favore dell'indagato così come previsto dal codice di rito creando una disparità di trattamento del soggetto sottoposto ad indagini per un reato di competenza del giudice di pace a fronte degli altri;

dell'art. 14, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione in riferimento alla mancata previsione dell'obbligo di iscrizione dell'autore del reato nel registro contenente la *notitia criminis*, che non esiste per i reati di competenza del giudice di pace atteso che, solo all'esito delle indagini, la polizia trasmette la relazione al p.m. e, solo in questo momento, sorge per l'indagato l'iscrizione della notizia di reato. Tale procedura priva il soggetto indagato della possibilità di sapere se vi sono delle indagini investigative a suo carico e, conseguentemente, si verifica una violazione del suo diritto di svolgere attività difensiva.

I rilievi di incostituzionalità mossi agli articoli su richiamati appaiono a questo giudice non manifestamente infondati oltre che rilevante ai fini della decisione.

È vero che il giudizio penale dinnanzi, al giudice di pace, riveste caratteri di peculiarità, atteso che lo stesso inerisce a reati di minore gravità, di più facile accertamento e di tempi non particolarmente lunghi per la predisposizione di adeguata difesa. Altrettanto evidente appare a giudizio di chi scrive che, laddove le norme apostrofate di incostituzionalità sacrificassero e comprimessero le previsioni costituzionali, dalla loro sorte dipenderebbe l'azzeramento dell'impianto pre e post processo penale dinnanzi al giudice di pace. Ciò nonostante sembra ineludibile il diritto del prevenuto di conoscere l'esistenza di indagini sul suo conto anche prima dell'imputazione: sembra, essenziale, altresì, che le indagini della p.g. siano disposte e dirette dall'autorità giudiziaria. Ciò rende le eccezioni proposte rilevanti ai fini della decisione perché, ove accolte, ne verrebbe inficiata la fase delle indagini preliminari e con essa il decreto di citazione.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara non manifestamente infondate e rilevanti ai fini della decisione le questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 15, d.lgs. 29 agosto 2000, n. 274, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione; artt. 11, 14 e 15, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in riferimento agli articoli 109 e 76 della Costituzione; art. 14, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.*

Bari, addì 3 novembre 2003.

*Il giudice di pace: PALMIERI*

N. 1194

*Ordinanza del 14 gennaio 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 dicembre 2003) emessa dalla Commissione tributaria regionale di Cagliari sul ricorso proposto da Agenzia delle entrate di Cagliari 1 contro Boy Verina*

**Imposte e tasse in genere - Imposte sul reddito - Redditi derivanti da contratti di locazione di locali commerciali - Formazione, in caso di dichiarazione e mancata percezione, di un credito d'imposta di ammontare pari all'imposta versata, come stabilito per i redditi da locazione delle case di abitazione - Esclusione - Violazione del principio di uguaglianza - Violazione del principio della capacità contributiva.**

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 23, comma primo, come modif. dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 8.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente sentenza sull'appello n. 784/01 depositato il 12 ottobre 2001 avverso la sentenza n. 1219/04/2000 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari proposto dall'ufficio: Agenzia entrate ufficio Cagliari 1 controparte: Boy Verina, via Dante 74 - 09100 Cagliari difeso da: Erby Sandro dottore commercialista, via Favonio, 28 - 09100 Cagliari.

Atti impugnati: Silenzio rifiuto istanza rimb. n. prot. 22595/1998 D.R.E. S.S.N. + IRPEF 1995.

La Commissione tributaria regionale di Cagliari ha emesso la seguente ordinanza sciogliendo la riserva formulata in data 11 dicembre 2002 nel procedimento in grado d'appello promosso dall'Agenzia delle entrate di Cagliari 1 la quale ricorreva a questa Commissione chiedendo la riforma della decisione pronunciata in data 7 luglio 2000 con la quale la Commissione tributaria provinciale di Cagliari aveva accolto, riunendoli, i ricorsi proposti dalla signora Boy Verina, rappresentata e difesa dal dott. Sandro Erby, dottore commercialista, avverso il diniego dell'istanza di rimborso delle imposte versate in eccedenza a titolo IRPEF e CSSN sia per l'anno 1995 che per l'anno 1996.

Il procedimento venne discusso in pubblica udienza il giorno 11 dicembre 2002 avendo il contribuente presentato la prescritta istanza.

Questo collegio in tale data si riservò di decidere.

*Premesso in fatto*

La signora Verina Boy, residente in Cagliari, rappresentata e difesa dal dott. Sandro Erby, dottore commercialista, ricorreva con diversi ricorsi, successivamente riuniti, alla Commissione tributaria provinciale di Cagliari avverso il mancato accoglimento dell'istanza di rimborso IRPEF/CSSN da parte della Direzione regionale delle entrate relativo all'anno 1995 ed all'anno 1996.

La ricorrente, proprietaria di un immobile sito in Cagliari, via Dante 72, locato a tale Ignazio Ghiani successivamente sfrattato per morosità, provvedeva ad inserire fra i redditi imponibili i canoni anche se non ancora percepiti, in ossequio alle disposizioni di legge che, per il principio di competenza previsto per i redditi fondiari, danno per incassati i canoni di locazione previsti in contratto.

Successivamente la signora Boy, non essendo riuscita a recuperare i canoni insoluti neppure con il ricorso all'Autorità giudiziaria, provvedeva a chiedere all'amministrazione finanziaria il rimborso delle imposte versate in eccedenza;

La Direzione regionale respingeva tale richiesta in quanto presentata oltre il termine perentorio di diciotto mesi dalla data dei versamenti, così come prescritto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973;

Avverso tale diniego la signora Boy provvedeva a ricorrere alla Commissione tributaria provinciale eccependo, preliminarmente, l'incostituzionalità dell'operato dell'amministrazione finanziaria per la violazione dell'art. 53 per l'inosservanza del principio della partecipazione dei cittadini alle spese pubbliche in ragione della loro effettiva capacità contributiva.

La ricorrente, in via principale, contestava l'interpretazione data dall'Ufficio dell'art. 36 del succitato decreto facendo rilevare che il limite invalicabile dei diciotto mesi si riferisce soltanto alle ipotesi di pagamento effettuato in eccedenza per errore materiale, per duplicazione e per inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.

È evidente, proseguiva la signora Boy, che nessuna delle ipotesi sopra citate sussistevano nel caso *de quo*.

Il versamento venne effettuato in ossequio alle disposizioni di legge sopra specificati, per cui, a detta del ricorrente, non si poteva disattendere la richiesta di restituzione di quanto indebitamente versato oltre agli interessi e con vittoria di spese e d'onorari.

L'amministrazione finanziaria resistendo al ricorso chiedeva alla Commissione di prima istanza, in via preliminare, che venisse, per i canoni versati relativamente al 1995, dichiarato inammissibile il ricorso in quanto la Direzione regionale, parte in giudizio, non era stata ritualmente citata in giudizio ed, inoltre, perché l'istanza di rimborso era stata presentata oltre il termine perentorio di diciotto mesi.

In subordine, con riferimento agli anni 1995 e 1996, l'Ufficio chiedeva il rigetto dei ricorsi in quanto infondati nel merito e con la condanna al pagamento delle spese e degli onorari.

La Commissione tributaria provinciale di Cagliari, con la sentenza in data 7 luglio 2000, accoglieva nel merito i ricorsi compensando tra le parti le spese del giudizio.

Avverso tale decisione l'amministrazione finanziaria — l'Agenzia delle entrate, Ufficio di Cagliari 1 — non condividendo quanto argomentato dai giudici di prime cure, proponeva l'impugnazione alla Commissione tributaria regionale di Cagliari.

L'Ufficio appellante chiedeva la riforma della decisione dei giudici di primo grado per tre ordini di motivi:

violazione dell'art. 122 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione relativa alla mancata notifica del ricorso per l'anno 1995 all'Ufficio competente che era la Direzione regionale delle entrate, ai sensi dell'artt. 20 e 22 del d.lgs. n. 546/1992;

per violazione dell'art. 122 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccepita decadenza del termine perentorio di diciotto mesi per la presentazione della domanda di rimborso, per l'anno 1995, stabilito dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973;

per la falsa applicazione dell'art. 23 TUIR.

Con vittoria di spese e di onorari.

La signora Verina Boy, rappresentata e difesa dal dott. Sandro Erby, si costituiva in giudizio chiedendo alla Commissione tributaria regionale di Cagliari la conferma della decisione impugnata con vittoria di spese e di onorari ritenendo le argomentazioni esposte dall'Ufficio a sostegno dell'impugnazione sostanzialmente pretestuose e fuorvianti e, pertanto, non meritevoli di accoglimento.

Il dott. Sandro Erby, per conto della signora Boy, richiedeva ritualmente la pubblica udienza. All'udienza pubblica dell'11 dicembre 2002, le parti hanno ribadito le richieste formulate nella dichiarazione d'impugnazione e nelle deduzioni all'appello.

In particolare il rappresentante della contribuente ha sollevato pregiudizialmente l'eccezione d'incostituzionalità dell'art. 23 del TUIR in quella parte che non estende ai locatori di locali commerciali di poter usufruire, nei confronti del fisco, del credito d'imposta concesso ai proprietari di case d'abitazione nell'ipotesi di canoni non soluti.

Questa Commissione in tale udienza si riservava la decisione.

Tale riserva viene sciolta in data odierna con ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

## O S S E R V A

Il dubbio di legittimità sollevato dal rappresentante del contribuente all'udienza pubblica dell'11 dicembre 2002 appare non manifestamente infondato.

L'art 23 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, prima della modifica, disponeva che: «i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla loro percezione a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, ...».

Successivamente, al predetto articolo venne aggiunta una modifica che riparò, ma soltanto in parte l'ingiustizia che si verificava, nei confronti dei locatori di beni immobili, con l'applicazione delle norme suddette che violavano la parità dei cittadini di fronte alla legge e l'obbligo di contribuire alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva. Con l'art. 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, venne modificato il sopra citato art. 23 precisando che: «I redditi derivanti da contratti di locazione d'immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti..... è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare».

Con tale norma, pertanto, il locatore d'immobili ad uso abitativo non era più obbligato a dichiarare, come percepiti, redditi inesistenti ma poteva vantare nei confronti dell'erario, per le imposte versate sui canoni insoluti, un credito d'imposta di pari ammontare. Tale norma, però, non era completa.

Infatti, restavano fuori dal beneficio i locatori di locali commerciali che continuavano — e continuano — a dover dichiarare, anche se non percepiti, i canoni d'affitto i quali, concorrendo a formare il reddito, impongono il pagamento di imposte sicuramente non dovute.

È evidente la violazione sia dell'art. 3 della Costituzione, in base al quale tutti i cittadini devono essere uguali di fronte alla legge, sia dell'art. 53 della Costituzione in base al quale tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

L'amministrazione finanziaria ha chiesto nella dichiarazione d'impugnazione che questa Commissione tributaria regionale dichiarasse l'inammissibilità del ricorso relativo all'anno 1995 perchè non presentato secondo le modalità previste dall'art. 20 e 22 del decreto legislativo n. 546/1992.

Questo Collegio giudicante ritiene di dover sospendere il procedimento anche su questo punto poiché ritiene che, sia per la mutata politica fiscale improntata a rafforzare la fiducia del cittadino nei confronti del fisco e sia per la maggior autonomia che il legislatore ha concesso all'amministrazione finanziaria con l'esercizio dell'autotutela, non sia conveniente dover applicare, soltanto per un'irregolarità procedurale, una norma che potrebbe anche essere dichiarata incostituzionale.

La Commissione tributaria regionale di Cagliari,

*P. Q. M.*

*Sciogliendo la riserva formulata all'udienza pubblica dell'11 dicembre 2002, rilevata la rilevanza costituzionale e la non manifesta infondatezza, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, così modificato dall'art. 8, della legge 9 dicembre 1999, n. 431, nella parte in cui non riconosce ai locatori di locali commerciali di poter usufruire di quelle norme che consentono soltanto ai locatori di case d'abitazione di poter vantare un credito d'imposta di pari ammontare alle imposte versate sui canoni venuti a scadenza dichiarati e non percepiti per contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione;*

*Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in giudizio al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato;*

*Dispone la trasmissione degli atti del procedimento e della presente ordinanza alla Corte costituzionale;*

*Sospende il giudizio.*

Cagliari, addì 9 gennaio 2003

*Il presidente estensore: PUDDU*

N. 1195

*Ordinanza del 25 settembre 2003 emessa dal Tribunale di Firenze  
nel procedimento penale a carico di Tagliaferri Marzia ed altra*

**Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - Possibilità per le parti di formulare la richiesta di cui all'art. 444 cod. proc. pen., come novellato, anche nei processi penali in corso di dibattimento, nei quali risulti decorso il termine previsto dall'art. 446, comma 1, cod. proc. pen. - Sospensione del dibattimento, su richiesta dell'imputato, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta - Decorrenza del termine per richiedere la sospensione del processo dalla prima udienza utile anziché dalla vigenza della legge - Contrasto con le finalità deflattive del rito speciale - Pregiudizio dei diritti della parte civile - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del principio della ragionevole durata del processo.**

- Legge 12 giugno 2003, n. 134, artt. 1 e 5, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

## IL TRIBUNALE

Premesso che Marzia Tagliaferri ed Anna Maria Tamborini, imputate del reato di truffa aggravata, hanno chiesto la sospensione del processo ai sensi dell'art. 5, comma 2, legge 12 giugno 2003, n. 134.

## O S S E R V A

L'art. 5, legge 12 giugno 2003, n. 134, stabilisce che l'imputato, o il suo difensore munito di procura speciale, ed il pubblico ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge, possano chiedere l'applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., come novellato dalla stessa legge, anche nei processi penali dei quali sia in corso il dibattimento ed anche se sia decorso il termine previsto dall'art. 446, primo comma, c.p.p. La facoltà è concessa anche quando sia già stata presentata tale richiesta, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero o la richiesta sia stata rigettata da parte del giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente. Su richiesta dell'imputato il dibattimento è sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare.

Il giudicante dubita della legittimità costituzionale della norma per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione.

Quanto all'art. 3, ed in specie al principio di ragionevolezza che per consolidatissima elaborazione della giurisprudenza costituzionale da esso viene dedotto, la norma non appare ragionevole: *a)* perché consente di formulare la richiesta anche oltre il termine fissato dall'art. 446, primo comma c.p.p.; quanto all'art. 111, il contrasto sussiste *b)* perché la norma impone, su richiesta dell'imputato, una sospensione di quarantacinque giorni, fissando il termine di decorrenza dalla prima udienza utile successiva alla data di pubblicazione della legge.

*Sub a.* Il cosiddetto patteggiamento è stato introdotto nel codice di rito vigente per determinare un effetto deflattivo del processo penale: si è concesso alle parti di concordare la pena per evitare i costi in termini di tempo, di risorse umane e finanziarie che il rito ordinario comporta; in cambio di tale risparmio, l'imputato gode di uno sconto di un terzo della pena. La finalità indicata è stata ribadita anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 129 del 1993, in cui si afferma, con riferimento ai riti speciali, che «l'interesse dell'imputato a beneficiare dei vantaggi conseguenti a tali giudizi in tanto rileva, in quanto egli rinuncia al dibattimento e venga perciò effettivamente adottata una sequenza procedimentale che consenta di raggiungere l'obiettivo di una rapida definizione del processo», deducendone la legittimità costituzionale della preclusione dei riti spe-

ciali in caso di contestazione suppletiva. Se questa è la finalità dell'applicazione della pena, lo sbarramento previsto dall'art. 446 primo comma è necessario per garantire che la finalità venga nel concreto perseguita. La novella opera, per i processi in corso al momento della sua entrata in vigore, una scelta del tutto contraria: consente infatti il ricorso al rito speciale in ogni momento, perfino quando sia stato dichiarato chiuso il dibattimento e ci si trovi già in fase di discussione. Consente, cioè, la riduzione della pena anche a chi non ha fatto risparmiare alcuna risorsa allo Stato, e ciò appare irragionevole e contrasta con le finalità del rito speciale, cioè la rapida definizione del singolo processo e l'efficienza complessiva del sistema giudiziario penale, oggi costituzionalmente valorizzate dall'art. 111 della Costituzione.

*Sub b.* La sospensione per quarantacinque giorni del processo contrasta, ad avviso del giudicante, con l'art. 111 appena richiamato oltre che, sotto diverso profilo, con l'art. 3 della Costituzione. Il contrasto con il principio della ragionevole durata del processo appare chiaro se si dà della riformata norma costituzionale una lettura che abbia riguardo non solo all'interesse di ogni singolo imputato, ma anche a quello di tutte le altre parti processuali, dello Stato e dei cittadini in generale. Infatti, se la speditezza processuale si intendesse come forma di tutela del singolo imputato, la richiesta di rito alternativo avanzata nel corso di un processo in cui l'istruttoria dibattimentale sia iniziata o addirittura terminata, non incontrerebbe ostacoli nell'art. 111 della Costituzione, dal momento che il singolo imputato, a seconda dei casi, ha interesse ad un processo più lungo nella speranza della prescrizione del reato, oppure più breve, attraverso riti alternativi, quando la prescrizione sia ancora lontana. Si ritiene, invece, più fondata una lettura del principio della ragionevole durata del processo quale garanzia dell'intera collettività, sulla scorta delle considerazioni che seguono.

In primo luogo si osserva che la regola di cui si discute è contenuta nel secondo comma dell'art. 111, relativo a tutti i processi, non solo a quello penale. Ciò evidenzia in maniera chiara che il principio non può essere inteso solo come funzionale agli interessi di una sola delle parti di uno solo dei vari tipi di processo che il nostro ordinamento prevede. Sono i commi successivi della norma che si occupano specificamente del processo penale e che prevedono garanzie dell'imputato, nessuna delle quali, tuttavia, è delineata in maniera tale da derogare apertamente alla regola generale della ragionevole durata. Unica di tali garanzie che in qualche modo s'interseca con il principio generale è quella inerente il diritto dell'imputato a disporre del tempo e delle condizioni necessarie a preparare la sua difesa, che tuttavia riguarda il merito dell'accusa, non la semplice strategia processuale, e sarebbe perciò richiamata a sproposito nella materia di cui si sta discutendo, soprattutto quando il punto di scontro fra le due esigenze si situa, come avviene applicando la norma transitoria, a dibattimento iniziato o perfino concluso, cioè in un momento in cui l'imputato ha ormai impostato od anche attuato la sua linea difensiva.

L'interpretazione dell'art. 111 della Costituzione che collega il principio della ragionevole durata non ai contingenti interessi dell'imputato, ma a quello della collettività, si avvalora poi alla luce della produzione legislativa che ha fatto seguito alla modifica della norma costituzionale. Si consideri che la legge 24 marzo 2001 n. 89, che consente alle parti un'equa riparazione allorché il processo abbia avuto una durata eccessiva, indipendentemente dalle ragioni che l'abbiano determinata, attribuisce il diritto all'equa riparazione non solo all'imputato, ma anche alla parte civile. Da ciò si evince che la ragionevole durata del processo penale non è un diritto solo dell'imputato, ma anche delle altre parti processuali, ivi compresa la parte civile, il che costituisce chiaro indice della sua natura di principio generale, non di forma di tutela di una parte.

Se poi si ha riguardo agli effetti concreti della norma denunciata nello svolgimento dei processi, l'implausibilità della lettura del principio della ragionevole durata come tutela del solo imputato, da questi disponibile e rinunciabile discrezionalmente, risulta ancor più chiara. Si consideri che nell'attuale sistema i poteri istruttori, e conseguentemente quelli decisorii, del giudice sono stati ampiamente ridotti in favore di quelli delle parti. Ogni volta che sia disposta la rinnovazione del dibattimento, l'istruttoria dibattimentale deve ricominciare da capo, salvo nel caso in cui le parti prestino il consenso alla lettura degli atti in precedenza svolti. Perciò, se il processo ha più imputati, di cui solo uno chieda la sospensione, ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge 134 citata, il giudice deve, innanzitutto, stabilire se proseguire il giudizio nei confronti dei coimputati, stralciando la posizione del richiedente — opzione che sembra la più corretta alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 18 lett. b) c.p.p., ma che può rivelarsi inutile, se il rito alternativo non viene concretamente richiesto, con dispendio di energie e di attività processuali —; oppure se, anziché sospendere il processo anche nei confronti dei coimputati, rinviarlo

in attesa del decorso dei quarantacinque giorni prescritti. In quest'ultimo caso, se l'interessato poi chiede l'applicazione della pena, l'accoglimento dell'istanza rende il giudice incompatibile a giudicare gli altri coimputati, mentre il rigetto della richiesta lo rende ugualmente incompatibile a giudicare l'imputato: se non si procede allo stralcio già al momento della richiesta di sospensione, quindi, il processo, per la parte che prosegue con rito ordinario, deve in ogni caso iniziare *ex novo* innanzi ad altro giudice, con rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. In tale ipotesi, non vi è speditezza processuale né per l'interessato né per i coimputati, ma, al contrario, una dilatazione dei tempi della decisione. La cosa è particolarmente evidente quando l'istruttoria è già esaurita: ad una decisione con rito ordinario ormai certa nel tempo, si sostituisce un'attività interlocutoria di sospensione che potrebbe concludersi con il rigetto della richiesta di applicazione della pena e con la necessità di iniziare nuovamente il processo con rito ordinario, in caso di unico imputato; oppure, se vi sono più imputati ed uno solo chiede il rito alternativo, con lo stralcio delle posizioni degli eventuali coimputati, per i quali il processo ricomincerebbe, anche se fosse ormai conclusa l'istruttoria.

Il giudicante non ignora che la corte costituzionale, con sentenza n. 266 del 1992, ha affermato che «l'applicazione della pena concordata con il pubblico ministero da uno solo degli imputati di concorso nel medesimo reato costituisce un procedimento congegnato come pattuizione tra imputato richiedente e parte pubblica, in ordine al quale è previsto un controllo giurisdizionale che non include però la valutazione delle posizioni dei coimputati». La questione, tuttavia, era stata esaminata solo con riferimento all'art. 3 della Costituzione ed inoltre era relativa ad una disposizione ordinaria e non all'introduzione di una norma transitoria, come quella oggi denunciata, che mira ad applicare l'istituto a tutti i procedimenti in corso, anche se in fase dibattimentale, sicché quella oggi sollevata è questione nuova e diversa. Inoltre la sentenza citata era antecedente alla riforma dell'art. 111 della Costituzione.

Sempre in punto di effetti concreti delle norme impugnate, si osserva, ancora, che, nel caso di applicazione della pena in corso di giudizio, l'esercizio del diritto di azione della parte civile costituita, garantito dall'art. 24 della Costituzione, viene oltremodo sacrificato, giacché tutta l'attività processuale fino a quel momento svolta si vanifica nel merito e può portare solo alla condanna alle spese, in forza della sentenza n. 443 del 1990 della Corte costituzionale. E se è vero che il giudice delle leggi ha risolto nel limitato senso indicato il problema relativo all'esclusione della parte civile nel rito *de quo* è anche vero che, di nuovo, la decisione si riferiva al sistema ordinario di applicazione della pena e non ad una norma transitoria, come quella in esame, che interviene a disciplinare un giudizio in corso in cui la parte civile sta già esercitando o addirittura ha già del tutto esercitato il proprio diritto di azione. Sicché anche sotto tale aspetto la frustrazione dei diritti della parte civile e della ragionevole durata — anche per essa — del processo finisce con il violare i principi di ragionevolezza e di ragionevole durata stabiliti dagli artt. 3 e 111 della Costituzione.

Sia in astratto che in concreto, perciò, una norma, quale quella di cui si discute, che consente all'imputato di dilazionare *ad libitum* per ben quarantacinque giorni il giudizio, senza alcuna conseguenza negativa in caso di mancato ricorso al patteggiamento, ad avviso del giudicante stride in maniera evidente con il principio della ragionevole durata del processo letto come interesse dell'intera collettività.

Il contrasto appare poi ancora più chiaro, e risulta assai poco ragionevole la disciplina della novella, con ulteriore violazione dell'art. 3 della Costituzione, in relazione alla decorrenza del termine per richiedere la sospensione del processo dalla prima udienza utile, anziché dalla pubblicazione della legge. Sotto tale profilo si osserva che ogni cittadino è tenuto a conoscere le leggi pubblicate. Pertanto ogni imputato è stato posto in grado, nel momento in cui la legge in esame è stata pubblicata, di valutare l'opportunità di avvalersi della pena concordata, tanto più se si considera che ogni imputato è assistito da un difensore, sicché ha avuto modo di consultarsi con questi per valutare l'opportunità di avvalersi della novella. La concessione di un termine di durata notevole, decorrente dalla prima udienza anziché dalla vigenza della legge, appare irragionevole. Tale irragionevolezza risulta di tutta evidenza allorché la fase istruttoria sia esaurita o il processo sia addirittura in fase di discussione, e, quindi, l'imputato abbia potuto valutare tutto il materiale probatorio e rendersi conto della convenienza eventuale di concordare la pena. Una volta accertato che il rapporto esistente tra imputato e difensore consente ad entrambi di valutare momento per momento le opportunità di scelte processuali e che, dunque, non v'è lesione del diritto di difesa se si dispone che l'imputato, alla prima udienza utile, debba dichiarare se intende patteggiare o no, anziché chiedere un lungo termine di riflessione, deve ritenersi

che la sospensione obbligatoria incida — si passi il bisticcio — irragionevolmente sulla ragionevole durata del processo. Nel bilanciamento tra l'interesse dell'imputato e l'interesse generale alla ragionevole durata del processo sembra debba prevalere quest'ultimo, non indiscriminatamente il primo.

Ancora, lo *spatium deliberandi* obbligatorio appare istituito nuovo, quantomeno nell'ambito del processo penale, e contrastante con le soluzioni adottate anche di recente dal legislatore: si consideri, ad esempio, che la legge 25 giugno 1999, n. 205, che ha introdotto la procedibilità a querela per il reato di furto, nella disciplina transitoria dell'esercizio del diritto di querela per i reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge stessa, di cui all'art. 19, non prevedeva, per i processi pendenti, alcuna sospensione automatica del processo per un tempo necessario a decidere se proporre querela, ma solo un obbligo di informazione della persona offesa circa la facoltà di esercitare tale diritto e la decorrenza del termine di cui all'art. 124 c.p. dal momento in cui veniva ricevuta l'informazione che, se l'interessato era presente all'udienza, si identificava con l'udienza stessa. Per i processi relativi a fatti anteriori all'entrata in vigore della legge, ma iniziati successivamente all'entrata in vigore stessa, la legge — in coerenza con l'obbligo di conoscenza delle norme — non prevedeva invece alcuna informazione ed il termine per proporre querela decorreva dall'entrata in vigore della legge. La norma che si denuncia ha invece operato scelte diverse senza alcuna ragione apparente o cogente, ma — sembra di capire — per mero ed ingiustificato *favor* nei confronti degli imputati anche di gravi reati.

In punto di rilevanza si osserva innanzitutto che la richiesta viene proposta a termine di entrata in vigore della legge ampiamente trascorso, e che dunque il suo accoglimento dipende dall'esistenza della norma di favore della cui dubbia costituzionalità si è appena detto. Va poi aggiunto che è costituito parte civile il comune di Firenze, il cui diritto di esercitare l'azione civile nel processo penale viene gravemente leso, come già argomentato in generale, tanto più se si considera che l'istruttoria è quasi conclusa, residuando l'audizione di una sola testimone. Oltre a ciò, comunque il giudicante dovrebbe oggi sospendere il processo per consentire di decidere se avvalersi della novella, e ciò comporterebbe l'applicazione diretta al caso portato al suo esame di una norma la cui costituzionalità è dubbia in generale, essendo quelle relative alle posizioni di altri soggetti processuali solo delle argomentazioni volte a dimostrare la portata generale del principio della ragionevole durata del processo; applicazione, quella della norma ritenuta incostituzionale, che inciderebbe sulla ragionevole durata di questo processo.

*P. Q. M.*

*Vista la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenutala non manifestamente infondata e rilevante ai fini del presente giudizio, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 e dell'art. 5, commi primo e secondo, della legge 12 giugno 2003, n. 134 per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione nei limiti e nei termini di cui in motivazione.*

*Sospende il giudizio in corso.*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Firenze, addì 25 settembre 2003

*Il giudice:* LAMBERTI

## N. 1196

*Ordinanza del 9 ottobre 2003 emessa dal Tribunale di Firenze  
nel procedimento penale a carico di Colivicchi Gilberto ed altro*

**Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - Possibilità per le parti di formulare la richiesta di cui all'art. 444 cod. proc. pen., come novellato, anche nei processi penali in corso di dibattimento, nei quali risulti decorso il termine previsto dall'art. 446, comma 1, cod. proc. pen. - Sospensione del dibattimento, su richiesta dell'imputato, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta - Decorrenza del termine per richiedere la sospensione del processo dalla prima udienza utile anziché dalla vigenza della legge - Contrasto con le finalità deflattive del rito speciale - Pregiudizio dei diritti della parte civile - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del principio della ragionevole durata del processo.**

- Legge 12 giugno 2003, n. 134, artt. 1 e 5, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

## IL TRIBUNALE

Premesso che Gilberto Colivicchi, imputato, con Maurizio Labardi, del reato di omicidio colposo, ha personalmente richiesto la sospensione del processo ai sensi dell'art. 5, comma 2, legge 12 giugno 2003, n. 134.

## O S S E R V A

L'art. 5, legge 12 giugno 2003, n. 134, stabilisce che l'imputato, o il suo difensore munito di procura speciale, ed il pubblico ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge, possano chiedere l'applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., come novellato dalla stessa legge, anche nei processi penali dei quali sia in corso il dibattimento ed anche se sia decorso il termine previsto dall'art. 446, comma 1, c.p.p.

La facoltà è concessa anche quando sia già stata presentata tale richiesta, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero o la richiesta sia stata rigettata da parte del giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente. Su richiesta dell'imputato il dibattimento è sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare. La richiesta di sospensione — ad avviso di questo giudice e della maggioranza delle pronunce sulla questione finora note, fra le quali numerose di questo tribunale — può essere avanzata dal difensore del contumace o dell'assente, in forza della regola secondo la quale tali categorie di imputati sono rappresentati dal difensore, oggi allocata negli artt. 420-*quater* e 420-*quinquies* c.p.p. e richiamata, quanto al dibattimento, dall'art. 484 c.p.p.

Il giudicante dubita della legittimità costituzionale della norma per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione.

Quanto all'art. 3, ed in ispecie al principio di ragionevolezza che per consolidatissima elaborazione della giurisprudenza costituzionale da esso viene dedotto, la norma non appare ragionevole: *a)* perché consente di formulare la richiesta anche oltre il termine fissato dall'art. 446, primo comma c.p.p.; quanto all'art. 111, il contrasto sussiste *b)* perché la norma impone, su richiesta dell'imputato, una sospensione di quarantacinque giorni, fissando il termine di decorrenza dalla prima udienza utile successiva alla data di pubblicazione della legge.

*Sub-a.* Il cosiddetto patteggiamento è stato introdotto nel codice di rito vigente per determinare un effetto deflattivo del processo penale: si è concesso alle parti di concordare la pena per evitare i costi in termini di tempo, di risorse umane e finanziarie che il rito ordinario comporta; in cambio di tale risparmio, l'imputato gode di uno sconto di un terzo della pena. La finalità indicata è stata ribadita anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 129 del 1993, in cui si afferma, con riferimento ai riti speciali, che «l'interesse dell'imputato a beneficiare dei vantaggi conseguenti a tali giudizi in tanto rileva, in quanto egli rinuncia al dibattimento e venga perciò effettivamente adottata una sequenza procedimentale che consenta di raggiungere l'obiettivo di una rapida definizione del processo», deducendone la legittimità costituzionale della preclusione dei riti speciali in caso di contestazione suppletiva. Se questa è la finalità dell'applicazione della pena, lo sbarramento previsto dall'art. 446 primo comma

è necessario per garantire che la finalità venga nel concreto perseguita. La novella opera, per i processi in corso al momento della sua entrata in vigore, una scelta del tutto contraria: consente infatti il ricorso al rito speciale in ogni momento, perfino quando sia stato dichiarato chiuso il dibattimento e ci si trovi già in fase di discussione. Consente, cioè, la riduzione della pena anche a chi non ha fatto risparmiare alcuna risorsa allo Stato, e ciò appare irragionevole e contrasta con le finalità del rito speciale, cioè la rapida definizione del singolo processo e l'efficienza complessiva del sistema giudiziario penale, oggi costituzionalmente valorizzate dall'art. 111 Cost.

*Sub-b.* La sospensione per quarantacinque giorni del processo contrasta, ad avviso del giudicante, con l'art. 111 appena richiamato oltre che, sotto diverso profilo, con l'art. 3 Cost. il contrasto con il principio della ragionevole durata del processo appare chiaro se si dà della riformata norma costituzionale una lettura che abbia riguardo non solo all'interesse di ogni singolo imputato, ma anche a quello di tutte le altre parti processuali, dello stato e dei cittadini in generale. Infatti, se la speditezza processuale si intendesse come forma di tutela del singolo imputato, la richiesta di rito alternativo avanzata nel corso di un processo in cui l'istruttoria dibattimentale sia iniziata o addirittura terminata, non incontrerebbe ostacoli nell'art. 111 Cost., dal momento che il singolo imputato, a seconda dei casi, ha interesse ad un processo più lungo nella speranza della prescrizione del reato, oppure più breve, attraverso riti alternativi, quando la prescrizione sia ancora lontana. Si ritiene, invece, più fondata una lettura del principio della ragionevole durata del processo quale garanzia dell'intera collettività, sulla scorta delle considerazioni che seguono.

In primo luogo si osserva che la regola di cui si discute è contenuta nel secondo comma dell'art. 111, relativo a tutti i processi, non solo a quello penale. Ciò evidenzia in maniera chiara che il principio non può essere inteso solo come funzionale agli interessi di una sola delle parti di uno solo dei vari tipi di processo che il nostro ordinamento prevede. Sono i commi successivi della norma che si occupano specificamente del processo penale e che prevedono garanzie dell'imputato, nessuna delle quali, tuttavia, è delineata in maniera tale da derogare apertamente alla regola generale della ragionevole durata. Unica di tali garanzie che in qualche modo s'interseca con il principio generale è quella inerente il diritto dell'imputato a disporre del tempo e delle condizioni necessarie a preparare la sua difesa, che tuttavia riguarda il merito dell'accusa, non la semplice strategia processuale, e sarebbe perciò richiamata a sproposito nella materia di cui si sta discutendo, soprattutto quando il punto di scontro fra le due esigenze si situa, come avviene applicando la norma transitoria, a dibattimento iniziato o perfino concluso, cioè in un momento in cui l'imputato ha ormai impostato od anche attuato la sua linea difensiva.

L'interpretazione dell'art. 111 Cost. che collega il principio della ragionevole durata non ai contingenti interessi dell'imputato, ma a quello della collettività, si avvalora poi alla luce della produzione legislativa che ha fatto seguito alla modifica della norma costituzionale. Si consideri che la legge 24 marzo 2001, n. 89, che consente alle parti un'equa riparazione allorché il processo abbia avuto una durata eccessiva, indipendentemente dalle ragioni che l'abbiano determinata, attribuisce il diritto all'equa riparazione non solo all'imputato, ma anche alla parte civile. Da ciò si evince che la ragionevole durata del processo penale non è un diritto solo dell'imputato, ma anche delle altre parti processuali, ivi compresa la parte civile, il che costituisce chiaro indice della sua natura di principio generale, non di forma di tutela di una parte.

Se poi si ha riguardo agli effetti concreti della norma denunciata nello svolgimento dei processi, l'implausibilità della lettura del principio della ragionevole durata come tutela del solo imputato, da questi disponibile e rinunciabile discrezionalmente, risulta ancor più chiara. Si consideri che nell'attuale sistema i poteri istruttori, e conseguentemente quelli decisorii, del giudice sono stati ampiamente ridotti in favore di quelli delle parti. Ogni volta che sia disposta la rinnovazione del dibattimento, l'istruttoria dibattimentale deve ricominciare da capo, salvo nel caso in cui le parti prestino il consenso alla lettura degli atti in precedenza svolti. Perciò, se il processo ha più imputati, di cui solo uno chieda la sospensione, ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge n. 134 citata, il giudice deve, innanzitutto, stabilire se proseguire il giudizio nei confronti dei coimputati, stralciando la posizione del richiedente — opzione che sembra la più corretta alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 18 lett. b) c.p.p., ma che può rivelarsi inutile, se il rito alternativo non viene concretamente richiesto, con dispendio di energie e di attività processuali —; oppure se, anziché sospendere il processo anche nei confronti dei coimputati, rinviarlo in attesa del decorso dei quarantacinque giorni prescritti. In quest'ultimo caso, se l'interessato poi chiede l'applicazione della pena, l'accoglimento dell'istanza rende il giudice incompatibile a giudicare gli altri coimputati, mentre il rigetto della richiesta lo rende ugualmente incompatibile a giudicare l'imputato: se non si procede allo stralcio già al momento della richiesta di sospensione, quindi, il processo, per la parte che prosegue con rito ordinario, deve in ogni caso iniziare *ex novo* innanzi ad altro giudice, con rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. In tale ipotesi, non vi è speditezza processuale né per l'interessato né per i coimputati, ma, al contrario, una dilatazione

dei tempi della decisione. La cosa è particolarmente evidente quando l'istruttoria è già esaurita: ad una decisione con rito ordinario ormai certa nel tempo, si sostituisce un'attività interlocutoria di sospensione che potrebbe concludersi con il rigetto della richiesta di applicazione della pena e con la necessità di iniziare nuovamente il processo con rito ordinario, in caso di unico imputato; oppure, se vi sono più imputati ed uno solo chiede il rito alternativo, con lo stralcio delle posizioni degli eventuali coimputati, per i quali il processo ricomincerebbe, anche se fosse ormai conclusa l'istruttoria.

Il giudicante non ignora che la Corte costituzionale, con sentenza n. 266 del 1992, ha affermato che «l'applicazione della pena concordata con il pubblico ministero da uno solo degli imputati di concorso nel medesimo reato costituisce un procedimento congegnato come pattuizione tra imputato richiedente e parte pubblica, in ordine al quale è previsto un controllo giurisdizionale che non include però la valutazione delle posizioni dei coimputati».

La questione, tuttavia, era stata esaminata solo con riferimento all'art. 3 Cost. ed inoltre era relativa ad una disposizione ordinaria e non all'introduzione di una norma transitoria, come quella oggi denunciata, che mira ad applicare l'istituto a tutti i procedimenti in corso, anche se in fase dibattimentale, sicché quella oggi sollevata è questione nuova e diversa. Inoltre la sentenza citata era antecedente alla riforma dell'art. 111 Cost.

Sempre in punto di effetti concreti delle norme impugnate, si osserva, ancora, che, nel caso di applicazione della pena in corso di giudizio, l'esercizio del diritto di azione della parte civile costituita, garantito dall'art. 24 Cost., viene oltremodo sacrificato, giacché tutta l'attività processuale fino a quel momento svolta si vanifica nel merito e può portare solo alla condanna alle spese, in forza della sentenza n. 443 del 1990 della Corte costituzionale. E se è vero che il giudice delle leggi ha risolto nel limitato senso indicato il problema relativo all'esclusione della parte civile nel rito *de quo* è anche vero che, di nuovo, la decisione si riferiva al sistema ordinario di applicazione della pena e non ad una norma transitoria, come quella in esame, che interviene a disciplinare un giudizio in corso in cui la parte civile sta già esercitando o addirittura ha già del tutto esercitato il proprio diritto di azione. Sicché anche sotto tale aspetto la frustrazione dei diritti della parte civile e della ragionevole durata — anche per essa — del processo finisce con il violare i principi di ragionevolezza e di ragionevole durata stabiliti dagli artt. 3 e 111 Cost.

Sia in astratto che in concreto, perciò, una norma, quale quella di cui si discute, che consente all'imputato di dilazionare *ad libitum* per ben quarantacinque giorni il giudizio, senza alcuna conseguenza negativa in caso di mancato ricorso al patteggiamento, ad avviso del giudicante stride in maniera evidente con il principio della ragionevole durata del processo letto come interesse dell'intera collettività.

Il contrasto appare poi ancor più chiaro, e risulta assai poco ragionevole la disciplina della novella, con ulteriore violazione dell'art. 3 Cost., in relazione alla decorrenza del termine per richiedere la sospensione del processo dalla prima udienza utile, anziché dalla pubblicazione della legge. Sotto tale profilo si osserva che ogni cittadino è tenuto a conoscere le leggi pubblicate. Pertanto ogni imputato è stato posto in grado, nel momento in cui la legge in esame è stata pubblicata, di valutare l'opportunità di avvalersi della pena concordata, tanto più se si considera che ogni imputato è assistito da un difensore, sicché ha avuto modo di consultarsi con questi per valutare l'opportunità di avvalersi della novella. La concessione di un termine di durata notevole, decorrente dalla prima udienza anziché dalla vigenza della legge, appare irragionevole.

Tale irragionevolezza risulta di tutta evidenza allorché la fase istruttoria sia esaurita o il processo sia addirittura in fase di discussione, e, quindi, l'imputato abbia potuto valutare tutto il materiale probatorio e rendersi conto della convenienza eventuale di concordare la pena. Una volta accertato che il rapporto esistente tra imputato e difensore consente ad entrambi di valutare momento per momento le opportunità di scelte processuali e che, dunque, non v'è lesione del diritto di difesa se si dispone che l'imputato, alla prima udienza utile, debba dichiarare se intende patteggiare o no, anziché chiedere un lungo termine di riflessione, deve ritenersi che la sospensione obbligatoria incida — si passi il bisticcio — irragionevolmente sulla ragionevole durata del processo. Nel bilanciamento tra l'interesse dell'imputato e l'interesse generale alla ragionevole durata del processo sembra debba prevalere quest'ultimo, non indiscriminatamente il primo.

Ancora, lo *spatium deliberandi* obbligatorio appare istituito nuovo, quantomeno nell'ambito del processo penale, e contrastante con le soluzioni adottate anche di recente dal legislatore: si consideri, ad esempio, che la legge 25 giugno 1999, n. 205, che ha introdotto la procedibilità a querela per il reato di furto, nella disciplina transitoria dell'esercizio del diritto di querela per i reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge stessa, di cui all'art. 19, non prevedeva, per i processi pendenti, alcuna sospensione automatica del processo per un tempo necessario a decidere se proporre querela, ma solo un obbligo di informazione della persona offesa circa la facoltà

di esercitare tale diritto e la decorrenza del termine di cui all'art. 124 c.p. dal momento in cui veniva ricevuta l'informazione che, se l'interessato era presente all'udienza, si identificava con l'udienza stessa. Per i processi relativi a fatti anteriori all'entrata in vigore della legge, ma iniziati successivamente all'entrata in vigore stessa, la legge in coerenza con l'obbligo di conoscenza delle norme — non prevedeva invece alcuna informazione ed il termine per proporre querela decorreva dall'entrata in vigore della legge. La norma che si denuncia ha invece operato scelte diverse senza alcuna ragione apparente o cogente, ma — sembra di capire — per mero ed ingiustificato *favor* nei confronti degli imputati anche di gravi reati.

In punto di rilevanza si osserva innanzitutto che la richiesta viene proposta a termine di entrata in vigore della legge ampiamente trascorso, e che dunque il suo accoglimento dipende dall'esistenza della norma di favore della cui dubbia costituzionalità si è appena detto. Va poi aggiunto che solo uno degli imputati ha fatto la richiesta, per cui si ripropongono in concreto i dubbi di razionalità della normativa prima esposti in astratto. A parte ciò il giudicante dovrebbe oggi sospendere il processo per consentire di decidere se avvalersi della novella, e ciò comporterebbe l'applicazione diretta al caso portato al suo esame di una norma la cui costituzionalità è dubbia in generale, essendo quelle relative alle posizioni di altri soggetti processuali solo delle argomentazioni volte a dimostrare la portata generale del principio della ragionevole durata del processo; applicazione, quella della norma ritenuta incostituzionale, che inciderebbe sulla ragionevole durata di questo processo.

*P. Q. M.*

*Vista la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenuta la non manifestamente infondata e rilevante ai fini del presente giudizio, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 e dell'art. 5, commi primo e secondo, della legge 12 giugno 2003, n. 134, per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione nei limiti e nei termini di cui in motivazione.*

*Sospende il giudizio in corso.*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Firenze, addì 9 ottobre 2003

*Il giudice:* LAMBERTI

04C0097

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	<b>ACIREALE (CT)</b>	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	<b>ALBANO LAZIALE (RM)</b>	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	<b>ANCONA</b>	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	<b>ANGRI (SA)</b>	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	<b>APRILIA (LT)</b>	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	<b>AREZZO</b>	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	<b>AVELLINO</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	<b>AVERSA (CE)</b>	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	<b>BARI</b>	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	<b>BARI</b>	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	<b>BARI</b>	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	<b>BIELLA</b>	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	<b>BRESSO (MI)</b>	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	<b>BUSTO ARSIZIO (VA)</b>	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	<b>CALTANISSETTA</b>	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	<b>CASTELVETRANO (TP)</b>	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	<b>CATANIA</b>	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	<b>CATANZARO</b>	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	<b>CHIETI</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	<b>COMO</b>	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	<b>COSENZA</b>	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	<b>FIRENZE</b>	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	<b>FOGGIA</b>	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	<b>FOLIGNO (PG)</b>	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	<b>FROSINONE</b>	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	<b>GENOVA</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	<b>GIARRE (CT)</b>	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	<b>LECCE</b>	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	<b>MARTINA FRANCA (TA)</b>	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	<b>MESSINA</b>	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	<b>MILANO</b>	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	<b>MILANO</b>	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	<b>MOLFETTA (BA)</b>	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	<b>NAPOLI</b>	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	<b>NAPOLI</b>	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	<b>NOCERA INF. (SA)</b>	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	<b>NOVARA</b>	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	<b>PADOVA</b>	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	<b>PALERMO</b>	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	<b>PARMA</b>	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	<b>PERUGIA</b>	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	<b>PIACENZA</b>	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	<b>PRATO</b>	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	<b>ROMA</b>	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	<b>ROMA</b>	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	<b>ROMA</b>	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	<b>ROMA</b>	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	<b>ROMA</b>	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	<b>ROVIGO</b>	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	<b>SAN BENEDETTO D/T (AP)</b>	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	<b>SASSARI</b>	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	<b>SIRACUSA</b>	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	<b>TORINO</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	<b>VARESE</b>	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	<b>VERONA</b>	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	<b>VICENZA</b>	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti  
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite  
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni  
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde  
☎ 800-864035

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)\*

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

#### CANONE DI ABBONAMENTO

<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € <b>397,47</b> - semestrale € <b>217,24</b>
<b>Tipo A1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € <b>284,65</b> - semestrale € <b>154,32</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € <b>67,12</b> - semestrale € <b>42,06</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € <b>166,66</b> - semestrale € <b>90,83</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € <b>64,03</b> - semestrale € <b>39,01</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € <b>166,38</b> - semestrale € <b>89,19</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € <b>776,66</b> - semestrale € <b>411,33</b>
<b>Tipo F1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € <b>650,83</b> - semestrale € <b>340,41</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.

#### BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

#### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

#### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

#### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* € **318,00**  
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* € **183,50**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85

I.V.A. 20% inclusa

#### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**  
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

#### ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 4 0 1 2 8 \*

€ **6,40**